



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2065**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

# Indice

1. DDL S. 2065 - XVIII Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2065 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 2065 (Bozza provvisoria) . . . . .	36
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	37
1.3.1. Sedute . . . . .	38
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	39
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	40
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 105 (pom.) del 16/03/2021 . . . . .	41
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 115 (pom.) del 22/06/2021 . . . . .	46
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	49
1.4.1. Sedute . . . . .	50
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	51
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	52
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/05/2021 . . . . .	53
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	55
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 404 (pom.) del 18/05/2021 . . . . .	56
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (ant.) del 19/05/2021 . . . . .	60
1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/05/2021 . . . . .	65
1.4.2.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416 (pom.) del 15/06/2021 . . . . .	71
1.4.2.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	80
1.4.2.3.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021 . . . . .	81
1.4.2.3.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 224 (pom.) del 20/04/2021 . . . . .	86
1.4.2.4. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	94
1.4.2.4.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 235 (pom.) del 19/05/2021 . . . . .	95
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	146
1.5.1. Sedute . . . . .	147
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	148
1.5.2.1. Seduta n. 367 del 13/10/2021 . . . . .	149

## **1. DDL S. 2065 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2065  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione Consiglio d'Europa infrazioni beni culturali*

---

Iter

**13 ottobre 2021:** approvato (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2065**

**approvato**

[C.3326](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [6/22](#) del 21 gennaio 2022, GU n. 31 del 7 febbraio 2022.

---

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Ferrara](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Alessandro Alfieri](#) ( [PD](#) ) (ritira firma in data 18 gennaio 2021)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Relazione tecnica richiesta il 18 maggio 2021

Presentazione

Presentato in data **14 gennaio 2021**; annunciato nella seduta n. 292 del 14 gennaio 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , BENI CULTURALI ED ARTISTICI , TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianni Marilotti](#) ( [Europeisti-MAIE-CD](#) ) (dato conto della nomina il 16 marzo 2021) .

Sostituito da Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ( [M5S](#) ) (dato conto della nomina il 22 giugno 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ( [M5S](#) ) nominato nella seduta pom. n. 115 del 22 giugno 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3ª Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2065

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2065

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2021

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. La Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sui reati riguardanti i beni culturali sostituirà la precedente Convenzione di Delphi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

I lavori di preparazione della Convenzione sono stati condotti collaborazione con varie organizzazioni internazionali, tra cui l'*Institut international pour l'unification du droit privé* (UNIDROIT), l'UNESCO, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Unione europea, e sotto l'autorità del Comitato europeo del CoE sulle questioni criminali e del suo gruppo specializzato sui reati riguardanti la proprietà culturale (PC-IBC).

I lavori sono stati avviati anche a seguito della sesta Conferenza dei Ministri responsabili per i beni culturali del CoE (Namur, 2015), dove è stata condannata la « distruzione deliberata del patrimonio culturale e il traffico illecito di beni culturali » e si è deciso di rafforzare la cooperazione europea sulla materia.

La nuova Convenzione si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

Il preambolo afferma l'importanza dei beni culturali che costituiscono un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli, esprimendo preoccupazione per la crescita dei reati diretti contro la stessa.

L'articolo 1 individua l'obiettivo della Convenzione nella protezione dei beni culturali. In particolare, scopo della Convenzione è quello di prevenire e di combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali; di rafforzare l'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale; di promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, circoscrivendolo alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e la Convenzione dell'UNESCO relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972).

L'articolo 3 obbliga gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionale si applichino anche ai beni culturali mobili.

L'articolo 4 obbliga le Parti della Convenzione a rendere reato lo scavo di terreni o di superfici

subacquee con il fine di trovare e di rimuovere beni culturali; la rimozione e la conservazione di beni culturali mobili a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato lo scavo; la detenzione illegale di beni culturali. È peraltro prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali per tali condotte a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 5 obbliga le Parti a rendere reato l'importazione intenzionale di beni culturali rubati in un altro Stato, ottenuti a seguito di scavi o trattenuti nelle circostanze dell'articolo 4, oppure esportati in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come bene culturale. Per poter applicare l'articolo 5 è necessario che l'autore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale. Anche in questo caso, è prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 6 determina l'obbligo per le Parti di rendere reato l'esportazione intenzionale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie.

L'articolo 7 obbliga le Parti a rendere reato l'acquisto di beni culturali rubati ai sensi dell'articolo 3 oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato secondo gli articoli 4, 5 o 6. Per poter applicare l'articolo 7 è necessario che il trasgressore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale. L'articolo, tuttavia, invita gli Stati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione.

L'articolo 8 obbliga gli Stati parti alla Convenzione a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali rubati a norma dell'articolo 3 o ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato conformemente agli articoli 4, 5 o 6.

Analogamente all'articolo 7, è necessario che il trasgressore conosca la provenienza illegittima dell'oggetto. Gli Stati sono invitati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

L'articolo 10 detta l'obbligo per gli Stati di criminalizzare la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili e l'eliminazione, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi nelle circostanze descritte negli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione. È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui il bene culturale sia stato distrutto o danneggiato dal suo proprietario o con il consenso dello stesso.

L'articolo 11 impone alle Parti di determinare forme di responsabilità penale anche nei confronti di coloro che abbiano aiutato o incoraggiato un reato previsto dalla Convenzione, commesso da un'altra persona, ovvero abbiano tentato di commettere uno dei reati di cui alla Convenzione. A tal riguardo, sono previste una serie di eccezioni.

L'articolo 12 prevede che ogni Parte sia tenuta a esercitare la propria competenza giurisdizionale nel caso in cui il reato sia stato commesso sul suo territorio ovvero a bordo di una nave battente la sua bandiera ovvero a bordo di un velivolo registrato in base alla sua legislazione ovvero sia stato commesso da uno dei suoi cittadini. Ciascuna Parte è tenuta a esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato previsto dalla Convenzione, quando il presunto reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato. Se più Parti ritengono di avere giurisdizione sullo stesso presunto reato potranno, se del caso, consultarsi al fine di determinare la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria.

L'articolo 13 riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da determinate persone fisiche, ovvero coloro che hanno un potere di rappresentanza della persona giuridica, l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica e l'autorità di esercitare un



controllo all'interno della persona giuridica.

L'articolo 14 riguarda l'efficacia delle sanzioni impegnando gli Stati parte a punire i reati previsti dalla Convenzione con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato. Anche nei confronti delle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 dovranno essere comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie e che potrebbero includere misure quali l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale, la messa sotto controllo giudiziario, un ordine giudiziario di liquidazione.

L'articolo 15 invita ciascuna Parte a considerare, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti. In particolare: se il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia di cui godono in qualità di professionisti; se è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della tutela del bene culturale mobile o immobile che si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di ottenere un vantaggio; se è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale; se l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla Convenzione.

L'articolo 16 invita a prendere in considerazione, nella determinazione delle pene relative ai reati della Convenzione, anche le sentenze definitive adottate da un'altra Parte.

L'articolo 17 riguarda l'avvio del procedimento e prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie per assicurare che le indagini e il perseguimento dei reati previsti dalla Convenzione non siano subordinati a una denuncia.

L'articolo 18 invita le Parti ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine.

L'articolo 19 prevede che le Parti cooperino il più possibile nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione, compresi il sequestro e la confisca.

L'articolo 20 invita gli Stati parte ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo. Tali misure devono essere indirizzate, tra le altre cose, a creare inventari o banche dati dei propri beni culturali; a introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; a istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti a coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali; a consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su *internet*.

L'articolo 21 prevede l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, le Parti sono tenute a promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato della Convenzione e a contribuire alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o di banche dati sui beni culturali.

L'articolo 22 concerne il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutte le Parti della Convenzione. È previsto che il Comitato sia convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa e che si riunisca su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato è assistito dal Segretariato del CoE. Il Comitato delle Parti può proporre al Comitato dei Ministri del CoE il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.

L'articolo 23 prevede che anche altri organi del CoE, tra cui l'Assemblea parlamentare, possano nominare un loro rappresentante al Comitato delle Parti.

L'articolo 24 regola le funzioni del Comitato delle Parti.

L'articolo 25 specifica che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della Convenzione sono al contempo Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni nella materia disciplinata dalla presente Convenzione. È previsto che le Parti della Convenzione possano concludere accordi bilaterali o multilaterali sugli argomenti oggetto della Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o agevolarne l'applicazione.

L'articolo 26 disciplina il procedimento di modifica della Convenzione. Tutte le proposte di modifica presentate da uno Stato sono comunicate al Segretario generale del CoE e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del CoE, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire. Il Comitato dei Ministri del CoE esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del CoE, può adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto dello stesso CoE. Il testo di ogni emendamento è poi trasmesso alle Parti per l'accettazione.

L'articolo 27 stabilisce che la Convenzione sia aperta alla firma degli Stati membri del CoE e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

L'articolo 28 prevede che, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Comitato dei Ministri del CoE potrà, con il consenso unanime degli Stati contraenti, invitare anche gli Stati non membri del CoE che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla stessa.

L'articolo 29 contiene la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichiarare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del CoE, estendere l'applicazione della Convenzione ad altri territori. Ogni dichiarazione può essere revocata tramite nuova dichiarazione notificata al Segretario generale del CoE.

L'articolo 30 disciplina l'istituto delle riserve alla Convenzione. È previsto che ogni Stato possa, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12.3 della Convenzione. Nessuna altra riserva può essere sollevata. Una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica al Segretario generale del CoE.

L'articolo 31 disciplina l'istituto della denuncia, prevedendo che ogni Parte possa, in qualsiasi momento, denunciare la Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del CoE.

L'articolo 32 prevede che il Segretario generale del CoE notifichi agli Stati membri del CoE, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ai firmatari, agli Stati contraenti e a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione qualsiasi firma, il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; ogni emendamento, riserva e revoca di riserva, denuncia e qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore.

Non si è ritenuto di inserire nel presente disegno di legge specifiche norme di adattamento, in quanto il nostro ordinamento giuridico risulta pienamente conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

### Art. 2.

#### *(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Council of Europe Treaty Series - No. 221*

## **Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property**

Nicosia, 19.V.2017

---

### **Preamble**

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Being convinced that the diverse cultural property belonging to peoples constitutes a unique and important testimony of the culture and identity of such peoples, and forms their cultural heritage;

Concerned that offences related to cultural property are growing and that such offences, to an increasing extent, are leading to the destruction of the world's cultural heritage;

Considering that unlawfully excavated and illicitly exported or imported cultural property is increasingly being sold in many different ways, including through antique shops and auction houses, and over the internet;

Considering that organised crime is involved in the trafficking of cultural property;

Concerned that terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage and use the illicit trade of cultural property as a source of financing;

Convinced of the need for a new Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property which sets out criminal sanctions in this regard and which will replace the European Convention on Offences relating to Cultural Property (ETS No. 119), opened for signature in Delphi on 23 June 1985;

Having regard to the European Cultural Convention (ETS No. 18, 1954), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (ETS No. 66, 1969; ETS No. 143, revised in 1992), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (ETS No. 121, 1985) and the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199, 2005);

Having regard to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS No. 30, 1959) and the European Convention on Extradition (ETS No. 24, 1957);

Bearing in mind Resolution 2199 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7379th meeting, on 12 February 2015, and in particular paragraphs 15, 16 and 17; Resolution 2253 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7587th meeting, on 17 December 2015, and in particular paragraphs 14 and 15; Resolution 2322 (2016) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7831st meeting, on 12 December 2016, and in particular paragraph 12; Resolution 2347 (2017) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7907th meeting, on 24 March 2017;

Bearing in mind also the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, its First Protocol of 1954 and Second Protocol of 1999; the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and its Operational Guidelines adopted in 2015 by the third Meeting of States Parties; the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects; the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage;

Also bearing in mind Resolution 2057 (2015) on cultural heritage in crisis and post-crisis situations, adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 22 May 2015;

Taking into consideration the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, adopted by the General Assembly of the United Nations with its Resolution 69/196 of 18 December 2014;

Considering that the purpose of this Convention is to protect cultural property through the prevention of and the fight against criminal offences relating to cultural property;

Recognising that, to efficiently combat cultural property crimes, close international co-operation between Council of Europe member States and non-member States alike should be encouraged,

Have agreed as follows:

## **Chapter I – Purpose, scope, use of terms**

### **Article 1 – Purpose of the Convention**

- 1 The purpose of this Convention is to:
  - a prevent and combat the destruction of, damage to, and trafficking of cultural property by providing for the criminalisation of certain acts;
  - b strengthen crime prevention and the criminal justice response to all criminal offences relating to cultural property;
  - c promote national and international co-operation in combating criminal offences relating to cultural property;

and thereby protect cultural property.

- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a follow-up mechanism.

## Article 2 – Scope and use of terms

- 1 This Convention applies to the prevention, investigation, and prosecution of the criminal offences referred to in this Convention relating to movable and immovable cultural property.
- 2 For the purposes of this Convention the term “cultural property” shall mean:
  - a in respect of movable property, any object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on religious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, literature, art or science, and which belongs to the following categories:
    - (a) rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest;
    - (b) property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national importance;
    - (c) products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;
    - (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;
    - (e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
    - (f) objects of ethnological interest;
    - (g) property of artistic interest, such as:
      - (i) pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);
      - (ii) original works of statuary art and sculpture in any material;
      - (iii) original engravings, prints and lithographs;
      - (iv) original artistic assemblages and montages in any material;
    - (h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;
    - (i) postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
    - (j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
    - (k) articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments;

- b in respect of immovable property, any monument, group of buildings, site or structure of any other kind, whether situated on land or underwater, which is, on religious or secular grounds, defined or specifically designated by any Party to this Convention or by any Party to the 1970 UNESCO Convention as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, art or science or listed in accordance with Article 1 and Article 11 (paragraphs 2 or 4) of the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

## **Chapter II – Substantive criminal law**

### **Article 3 – Theft and other forms of unlawful appropriation**

Each Party shall ensure that the offence of theft and other forms of unlawful appropriation as set out in their domestic criminal law apply to movable cultural property.

### **Article 4 – Unlawful excavation and removal**

- 1 Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:
  - a the excavation on land or under water in order to find and remove cultural property without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
  - b the removal and retention of movable cultural property excavated without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
  - c the unlawful retention of movable cultural property excavated in compliance with the authorisation required by the law of the State where the excavation took place.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of this article.

### **Article 5 – Illegal importation**

- 1 Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable cultural property, the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been:
  - a stolen in another State;
  - b excavated or retained under circumstances described in Article 4 of this Convention; or
  - c exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such cultural property in accordance with Article 2 of this Convention,constitutes a criminal offence under its domestic law where the offender knew that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of the present article.

#### **Article 6 – Illegal exportation**

- 1 Each Party shall ensure that the exportation of movable cultural property, if the exportation is prohibited or carried out without authorisation pursuant to its domestic law, constitutes a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to apply paragraph 1 of the present article also in respect of movable cultural property that had been illegally imported.

#### **Article 7 – Acquisition**

- 1 Each Party shall ensure that the acquisition of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of the present article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in acquiring the cultural property.

#### **Article 8 – Placing on the market**

- 1 Each Party shall ensure that the placing on the market of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of this article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in placing the cultural property on the market.

#### **Article 9 – Falsification of documents**

Each Party shall ensure that the making of false documents and the act of tampering with documents relating to movable cultural property constitute criminal offences under its domestic law, where these actions are intended to present the property as having licit provenance.

#### **Article 10 – Destruction and damage**

- 1 Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:
  - a the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property;
  - b the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention.



- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner's consent.

#### **Article 11 – Aiding or abetting and attempt**

- 1 Each Party shall ensure that the intentional aiding or abetting the commission of a criminal offence referred to in this Convention also constitutes a criminal offence under its domestic law.
- 2 Each Party shall ensure that the intentional attempt to commit any of the criminal offences referred to in this Convention with the exception of those defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 8 also constitutes a criminal offence under its domestic law.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the provision of paragraph 1 of the present article in respect of offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a.

#### **Article 12 – Jurisdiction**

- 1 Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over the criminal offences referred to in this Convention, when the offence is committed:
  - a in its territory;
  - b on board a ship flying the flag of that Party;
  - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
  - d by one of its nationals.
- 2 Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over any criminal offence referred to in this Convention, when the alleged offender is present in its territory and cannot be extradited to another State, solely on the basis of his or her nationality.
- 3 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the jurisdiction rules laid down in paragraph 1, sub-paragraph d of the present article.
- 4 Where more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence in accordance with this Convention, the Parties concerned shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

- 5 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention shall not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

#### **Article 13 – Liability of legal persons**

- 1 Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within that legal person, based on:
- a a power of representation of the legal person;
  - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
  - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence.

#### **Article 14 – Sanctions and measures**

- 1 Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b and c of this Convention, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal monetary sanctions, and could include other measures, such as:
- a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
  - b exclusion from entitlement to public benefits or aid;
  - c placing under judicial supervision;
  - d a judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the:
- a instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention;

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

---

- b proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.
- 4 Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention.

**Article 15 – Aggravating circumstances**

Each Party shall ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the criminal offences referred to in this Convention:

- a the offence was committed by persons abusing the trust placed in them in their capacity as professionals;
- b the offence was committed by a public official tasked with the conservation or the protection of movable or immovable cultural property, if he or she has intentionally refrained from properly performing his or her duties with a view to obtaining an undue advantage or a prospect thereof;
- c the offence was committed in the framework of a criminal organisation;
- d the perpetrator has previously been convicted of the offences referred to in this Convention.

**Article 16 – Previous sentences passed by another Party**

Each Party shall take the necessary measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the criminal offences referred to in this Convention when determining the sanctions.

**Chapter III – Investigation, prosecution and procedural law**

**Article 17 – Initiation of proceedings**

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that investigations or prosecution of criminal offences referred to in this Convention should not be subordinate to a complaint.

**Article 18 – Investigations**

Each Party shall consider taking legislative and other measures to ensure that persons, units or services in charge of investigations are specialised in the field of combating the trafficking of cultural property or that persons are trained for this purpose.

### **Article 19 – International co-operation in criminal matters**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform legislation or reciprocity and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning the criminal offences referred to in this Convention, including seizure and confiscation.
- 2 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it has no such a treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences referred to in this Convention and may apply, *mutatis mutandis*, Articles 16 and 18 of the United Nations Convention on Transnational Organized Crime to this effect.

### **Chapter IV – Preventive measures and other administrative measures**

#### **Article 20 – Measures at domestic level**

Each Party should, taking into account its obligations under applicable international treaties, consider taking the legislative and other necessary measures to:

- a establish or develop inventories or databases of its cultural property defined under Article 2, paragraph 2, of this Convention;
- b introduce import and export control procedures, in accordance with the relevant international instruments, including a system whereby the importation and exportation of movable cultural property are subject to the issuance of specific certificates;
- c introduce due diligence provisions for art and antiquity dealers, auction houses and others involved in the trade in cultural property, and introduce an obligation to establish records of their transactions. These records should be made available to the competent authorities in accordance with domestic law;
- d establish a central national authority or empower existing authorities and putting in place other mechanisms for co-ordinating the activities related to the protection of cultural property;
- e enable the monitoring and reporting of suspicious dealings or sales on the internet;
- f enable the mandatory reporting to the competent authorities of the discovery by chance of cultural property of the archaeological heritage;
- g promote awareness-raising campaigns addressed to the general public about the protection of cultural property and the dangers posed by the crimes against it;

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- h ensure that museums and similar institutions whose acquisition policy is under State control do not acquire illicitly removed cultural property, and provide information and training for the relevant officials on the prevention of and fight against cultural property-related crimes;
- i encourage museums and similar institutions, whose acquisition policy is not under State control, to comply with existing ethical rules on the acquisition of movable cultural property and report to law enforcement authorities any suspected trafficking of cultural property;
- j encourage internet service providers, internet platforms and web-based sellers to co-operate in preventing the trafficking of cultural property by participating in the elaboration and implementation of relevant policies;
- k prevent free ports from being used for the purpose of trafficking of cultural property either through legislative measures or by encouraging them to establish and effectively implement internal norms through self-regulation;
- l improve the dissemination of information relating to any cultural property that has been the subject of an offence as defined by this Convention to its customs and police authorities in order to prevent the trafficking of this cultural property.

**Article 21 – Measures at international level**

Each Party shall co-operate to the widest extent possible for the purpose of preventing and fighting the intentional destruction of, damage to, and trafficking of cultural property. In particular, the States Parties should:

- a promote consultation and exchange of information as regards the identification, seizure and confiscation of cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention and that has been recovered within their territory;
- b contribute to international data collection on trafficking of movable cultural property by sharing or interconnecting national inventories or databases on cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention, and/or contributing to international inventories or databases, such as the Interpol database on stolen works of art;
- c facilitate co-operation for the purpose of also protecting and preserving cultural property in times of instability or conflict.

**Chapter V – Follow-up mechanism**

**Article 22 – Committee of the Parties**

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

- 5 The Committee of the Parties may propose to the Committee of Ministers appropriate ways to engage relevant expertise in support of the effective implementation of this Convention.

#### **Article 23 – Other representatives**

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime Problems (CDPC) and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP) shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties, after consultation with the committee.
- 3 Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4 Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 5 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 6 In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5 of the present article, a balanced representation of the different sectors and disciplines shall be ensured.
- 7 Representatives appointed in accordance with paragraphs 1 to 5 of this article shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

#### **Article 24 – Functions of the Committee of the Parties**

- 1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. Its rules of procedure shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat trafficking in cultural property. The committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of Europe committees and bodies.
- 3 Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:
- a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems that may arise and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
  - b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;
  - c make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.

- 4 The European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape shall be kept periodically informed about the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

## **Chapter VI – Relationship with other international instruments**

### **Article 25 – Relationship with other international instruments**

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention. However, where Parties establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention's objectives and principles.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

## **Chapter VII – Amendments to the Convention**

### **Article 26 – Amendments**

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and to any State which has acceded to, or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 28.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, which shall submit to the Committee of the Parties their opinions on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the Committee of Parties and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

## **Chapter VIII – Final clauses**

### **Article 27 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non-member States which have participated in its elaboration.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

---

- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five Signatories, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force, in its respect, on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

**Article 28 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consulting the Contracting States to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe which has not participated in the elaboration of the Convention to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

**Article 29 – Territorial application**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in any such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

**Article 30 – Reservations**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, 5, 10, 11 and 12, paragraph 3, of this Convention. No other reservation may be made in respect of any provision of this Convention.
- 2 Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect from the date of the receipt of such notification by the Secretary General.



- 3 A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if the reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

#### **Article 31 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

#### **Article 32 – Notifications**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any Signatory, any Contracting State and any other State which has been invited to accede to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 27, paragraphs 3 and 4; Article 28, paragraph 2, and Article 29, paragraph 2;
- d any amendment adopted in accordance with Article 26 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 30;
- f any denunciation made in pursuance of Article 31;
- g any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Nicosia, this 19th day of May 2017, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to this Convention.

## **Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali**

### **Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

Essendo convinti che i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscano una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identità di tali popoli e che formino il loro patrimonio culturale;

Preoccupati che i reati connessi ai beni culturali siano in crescita e che tali reati, in misura crescente, conducano alla distruzione del patrimonio culturale mondiale;

Considerando che i beni culturali ottenuti a seguito di scavi illegali e esportazioni o importazioni illecite vengono venduti in misura sempre crescente e attraverso diverse modalità, anche tramite negozi di antiquariato e case d'asta nonché su Internet;

Considerando che la criminalità organizzata è coinvolta nel traffico di beni culturali;

Preoccupati che i gruppi terroristici siano coinvolti nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale e che utilizzino il commercio illecito di beni culturali come fonte di finanziamento;

Convinti della necessità di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati riguardanti i beni culturali che stabilisca sanzioni penali a tale riguardo e che sostituirà la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (ETS n. 119), aperta per la firma a Delfi il 23 giugno 1985;

Vista la Convenzione culturale europea (ETS No. 18, 1954), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (ETS No. 66, 1969, ETS n. 143, riveduta nel 1992), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (ETS n. 121, 1985) e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dei beni culturali per la società (CETS n. 199, 2005);

Vista la Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale (STE n. 30, 1959) e la Convenzione europea sull'estradizione (STE n. 24, 1957);

Tenuto conto della risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7379ma riunione, il 12 febbraio 2015, in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; la risoluzione 2253 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7587ma riunione, il 17 dicembre 2015, in particolare i paragrafi 14 e 15; la risoluzione 2322 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7831ma riunione, il 12 dicembre 2016, in particolare il paragrafo 12; la risoluzione 2347 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7907ma riunione, il 24 marzo 2017;

Tenuto conto anche della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), del suo Primo Protocollo (1954) e del Secondo Protocollo (1999); della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e le relative Linee Guida operative, adottate nel 2015 dalla terza riunione degli Stati Parti; della Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972); della convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illegalmente esportati (1995); della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001);

Tenendo anche presente la risoluzione 2057 (2015) sul patrimonio culturale in situazioni di crisi e post-crisi, adottata dalla Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 maggio 2015;

Tenuto conto delle Linee Guida internazionali per la prevenzione e la reazione della giustizia penale in relazione alla tratta di beni culturali e altri reati connessi, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014;

Considerando che lo scopo della presente Convenzione è quello di proteggere i beni culturali attraverso la prevenzione e la lotta contro i reati di natura culturale;

Riconoscendo che, per combattere efficacemente reati relativi ai beni culturali, occorre incoraggiare una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I - Scopo, ambito, utilizzo dei termini**

### **Articolo 1 – Scopo della Convenzione**

1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di:

- a. prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, rendendo reati determinati comportamenti;
- b. rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali;
- c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali;

e proteggere in questo modo i beni culturali.

2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione ad opera delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, si istituisce un meccanismo per i seguenti.

### **Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini**

1. La presente Convenzione si applica alle attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica:

a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie:

(a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico;

(b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale;

- (c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche;
  - (d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;
  - (e) antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni;
  - (f) oggetti di interesse etnologico;
  - (g) beni di interesse artistico, quali:
    - i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);
    - ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale;
    - iii) incisioni originali, stampe e litografie;
    - iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale;
  - (h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni;
  - (i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni;
  - (j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici;
  - (k) elementi di mobilio che hanno più di cento anni e antichi strumenti musicali;
- b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformità all'articolo 1 e all'articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.

## **Capitolo II - Diritto penale sostanziale**

### **Articolo 3 - Furto e altre forme di appropriazione indebita**

Ciascuna Parte provvede affinché le fattispecie penali del furto e le altre forme di appropriazione illegale dei beni previste dal diritto penale nazionale si applichino ai beni culturali mobili.

### **Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali**

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
  - a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si è svolto;
  - b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato;
  - c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformità all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del

Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.

### **Articolo 5 - Importazione illegale**

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:
  - a. rubato in un altro Stato;
  - b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione;
  - c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformità all'articolo 2 della presente Convenzione;

se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.

### **Articolo 6 - Esportazione illegale**

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione è vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed è commessa intenzionalmente.
2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.

### **Articolo 7 – Acquisizione**

1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona è a conoscenza della provenienza illecita del bene.
2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.

### **Articolo 8 - Immissione sul mercato**

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale.
2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.

## **Articolo 9 - Falsificazione di documenti**

Ciascuna Parte provvede affinché la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita.

## **Articolo 10 - Distruzione e danni**

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:

- a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprietà di tali beni;
- b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in una delle circostanze descritte agli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.

## **Articolo 11 – Concorso e tentativo**

1. Ciascuna Parte provvede affinché il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno.

2. Ciascuna Parte provvede affinché il tentativo, posto in essere con intenzionalità, di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.

## **Articolo 12 – Giurisdizione**

1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:

- a. nel suo territorio;
- b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
- c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o
- d. da uno dei suoi cittadini.

2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalità.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo.

4. Se più Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria.

5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformità della legislazione nazionale.

### **Articolo 13 - Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per reati di cui alla presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su:

- a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
- c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.

3. Conformemente ai principi propri dell'ordinamento di ciascuna Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale di una persona fisica che abbia commesso il reato.

### **Articolo 14 - Sanzioni e misure**

1. Ciascuna Parte provvede affinché i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b. e c), della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della libertà che possono dare luogo all'extradizione.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali:

- a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale;
- b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici;
- c. la messa sotto controllo giudiziario;
- d. un ordine giudiziario di liquidazione.

3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di:

- a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione;
- b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi.

4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale è stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non è più necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformità all'articolo 2 della presente Convenzione.

### **Articolo 15 - Circostanze aggravanti**

Ciascuna Parte provvede affinché le seguenti circostanze, nella misura in cui esse non facciano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione, conformemente alle rilevanti disposizioni del diritto interno, come circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni relative ai reati di cui alla presente Convenzione:

- a. il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia loro posta in qualità di professionisti;
- b. Il reato è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione di beni culturali mobiliari o immobile, se si è intenzionalmente astenuto dal svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita;
- c. il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- d. l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla presente Convenzione.

### **Articolo 16 – Precedenti sentenze adottate da un'altra Parte**

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, con riferimento ai reati di cui alla presente Convenzione, le sentenze definitive adottate da un'altra Parte nella definizione delle sanzioni.

## **Capitolo III - Indagini, procedimento e diritto procedurale**

### **Articolo 17 - Avvio del procedimento**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati di cui alla presente Convenzione non debbano essere subordinati a una denuncia.

### **Articolo 18 – Indagini**

Ciascuna Parte prenderà in considerazione l'opportunità di adottare misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine.

### **Articolo 19 - Cooperazione internazionale in materia penale**

1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e in conformità ai rilevanti strumenti e accordi internazionali e regionali applicabili in base ad una legislazione uniforme o alla reciprocità o alla loro legislazione nazionale.
2. Se una Parte per cui l'extradizione o la mutua assistenza legale in materia penale è subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte può, agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della sua legislazione interna, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione o l'assistenza legale in materia penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e può applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale.

## **Capitolo IV - Misure di prevenzione e altre misure amministrative**

### **Articolo 20 - Misure a livello nazionale**



Ciascuna delle Parti dovrà, tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per:

- a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione;
- b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici;
- c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichità, case d'asta e altri soggetti coinvolti nel commercio di beni culturali e introdurre l'obbligo di stabilire un sistema di registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorità competenti in conformità della legislazione nazionale;
- d. istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali;
- e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet;
- f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorità competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico;
- g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano;
- h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali;
- i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorità ogni sospetto di traffico di beni culturali;
- j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine;
- k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione;
- l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorità doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.

## **Articolo 21 - Misure a livello internazionale**

Ciascuna Parte collaborerà nella maniera più ampia possibile al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

- a. promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e recuperati nel loro territorio;
- b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati sui beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e - o contribuendo a inventari internazionali o database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate;
- c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare i beni culturali anche in situazioni di instabilità o conflitto.

## **Capitolo V - Meccanismo per i seguiti**

## **Articolo 22 - Comitato delle Parti**

1. Il Comitato delle Parti è composto da rappresentanti di tutte le Parti della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il suo decimo firmatario che l'abbia ratificata. Esso si riunirà successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Comitato delle Parti può proporre al Comitato dei Ministri modalità per il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.

## **Articolo 23 - Altri rappresentanti**

1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP) nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti in modo da contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare.
2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione della commissione.
3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
4. I rappresentanti degli organi competenti ufficiali delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
5. I rappresentanti della società civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al comitato delle parti secondo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.
7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

## **Articolo 24 - Funzioni del Comitato delle Parti**

1. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacità di prevenire e combattere la tratta di beni culturali. Il Comitato può avvalersi delle competenze di altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa.
3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, può:
  - a. agevolare l'effettivo uso e attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di qualunque dichiarazione o riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione;

- b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici;
  - c. formulare raccomandazioni specifiche alle Parti in merito all'attuazione della presente Convenzione.
4. Il Comitato europeo per i problemi della criminalità e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio sono tenuti periodicamente informati sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

## **Capitolo VI - Rapporti con altri strumenti internazionali**

### **Articolo 25 - Rapporti con altri strumenti internazionali**

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della presente Convenzione sono Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni sulla stessa materia disciplinata dalla Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti decidano di disciplinare le stesse materie trattate nella presente Convenzione diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione, devono farlo in modo non incompatibile con gli obiettivi e i principi della stessa.
2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro sui temi trattati dalla Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi contenuti nella stessa.

## **Capitolo VII - Modifiche alla convenzione**

### **Articolo 26 – Modifiche**

1. Tutte le proposte di modifica della presente Convenzione presentate da una Parte sono comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 28.
2. Ogni modifica proposta da una Parte è comunicata al Comitato europeo per i problemi della criminalità e al Comitato direttivo per la cultura, l'eredità e il paesaggio che presentano al Comitato delle Parti la loro opinione sulla modifica.
3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.
5. Qualsiasi modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato la modifica.

## **Capitolo VIII - Clausole finali**

### **Articolo 27 - Firma e entrata in vigore**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità delle disposizioni del precedente paragrafo.

4. Per ogni firmatario che successivamente esprimerà il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

### **Articolo 28 - Adesione alla Convenzione**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato tutti gli Stati contraenti e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare anche gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### **Articolo 29 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori in cui vuole applicare la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali sia responsabile o autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti può essere revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

### **Articolo 30 – Riserve**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva è ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione.

2. Una Parte che abbia sollevato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.

### **Articolo 31 – Denuncia**

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

### **Articolo 32 – Notifiche**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Stato contraente e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a. qualsiasi firma;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2;
- d. ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 26 e la data di entrata in vigore di tale emendamento;
- e. qualsiasi riserva e revoca di riserva formulate a norma dell'articolo 30;
- f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 31;
- g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

## 1.2.2. Testo approvato 2065 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

**N. 2065**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 ottobre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Ferrara:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2065  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione Consiglio d'Europa infrazioni beni culturali*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 105 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 115 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 105 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)  
MARTEDÌ 16 MARZO 2021  
105ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il senatore Stefania [CRAXI](#) (FIBP-UDC), relatore, sottopone all'attenzione dei commissari una proposta riformulata di parere (allegata all'odierno resoconto) che tiene conto dei rilievi emersi durante l'ultima seduta.

Il presidente [PETROCELLI](#), considerando che le Commissioni di merito hanno ampliato il tempo di esame del documento in titolo, propone di rinviare alla prossima settimana la deliberazione finale della Commissione esteri, in modo da consentire ai commissari un eventuale ed ulteriore approfondimento del tema.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**[\(2007\)](#) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PETROCELLI](#), comunica che, alla scadenza del termine fissato per la relativa presentazione, ovvero le ore 12 di giovedì 11 marzo, non risultano pervenuti subemendamenti.

Il senatore [URSO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti da lui presentati.

Il presidente [PETROCELLI](#), anche in attesa dei pareri delle Commissioni filtro, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

***(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***

(Esame e rinvio)

Il senatore [MARILOTTI](#) (*Europeisti-MAIE-CD*), relatore, dà conto del disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

Ricorda che la Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

La Convenzione di Nicosia, viceversa, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Aperta alla firma di tutti gli Stati del mondo, sottoscritta ad oggi da 10 Paesi e ratificata da due - Cipro e Messico - la Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Più in dettaglio, la Convenzione, composta da un preambolo e da 32 articoli, definisce innanzitutto scopo ed ambito di applicazione (articoli 1-2), riconducendoli alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali anche ai sensi delle Convenzioni UNESCO in materia. Il Capitolo II (articoli 3-16) disciplina aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili (articolo 3), nonché a qualificare come reati lo scavo di terreni, la rimozione e la detenzione intenzionali e non autorizzati di beni culturali (articolo 4), l'importazione e l'esportazione illegali di beni culturali mobili (articoli 5-6), oltre che l'acquisizione e l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati (articoli 7-8). Reati devono altresì essere

considerati anche la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita (articolo 9), oltre che la distruzione e i danni intenzionali ad essi arrecati (articolo 10). Viene inoltre imposto alle Parti l'obbligo di disciplinare il concorso o il tentativo di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione (articolo 11), e di esercitare la propria competenza giurisdizionale per reati commessi sul suo territorio, su navi e aeromobili di bandiera, o da uno dei suoi cittadini (articolo 12). La Convenzione riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da persone fisiche (articolo 13) e impegna gli Stati parte a punire i reati previsti con sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive (articolo 14), a disciplinare circostanze aggravanti (articolo 15) e a prevedere la possibilità di considerare come precedenti le sentenze adottate da un'altra Parte (articolo 16).

Il Capitolo III (articoli 17-19) disciplina aspetti relativi alle indagini, ai procedimenti e alla cooperazione internazionale in materia penale, mentre il Capitolo IV (articoli 20-21) reca disposizioni in relazione a misure di prevenzione nei riguardi della distruzione intenzionale, del danneggiamento e della tratta di beni culturali a livello nazionale ed internazionale.

La Convenzione disciplina, inoltre, il meccanismo per i seguiti (Capo V, articoli 22-24), prevedendo un apposito Comitato delle Parti (articolo 22), composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa (articolo 23), preposto a vigilarne sulla corretta attuazione, e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte (articolo 24). È inoltre previsto che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate (Capitolo VI, articolo 25).

Gli ultimi due Capitoli (VII e VIII) recano rispettivamente le modalità di modifica del testo convenzionale (articolo 26) e le clausole finali (articoli 27-32).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 4 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ricorda, da ultimo, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del provvedimento che accompagnano normalmente i disegni di legge di iniziativa governativa, ovvero dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnico-finanziaria.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per la relazione svolta e apre la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce della circostanza per cui la Convenzione in disamina va a modificare un accordo risalente al lontano 1985, sempre stipulato nell'ambito del Consiglio d'Europa, che, tuttavia, non è mai entrato in vigore, invita i colleghi a svolgere una doverosa riflessione su tali precedenti e sulle motivazioni essenziali che sottendono alla mentovata ratifica.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel raccogliere quest'ultima esortazione, indica nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione l'occasione più conveniente per ponderare le ragioni addotte dal senatore Lucidi.

Il sottosegretario DI STEFANO conviene con tale proposta, dichiarandosi pienamente disponibile, come rappresentante del Governo, a fornire il proprio contributo al riguardo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO XXVII, N. 18

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Piano nazionale di ripresa e resilienza; preso atto dell'impianto complessivo del provvedimento e delle finalità ad esso sottese; preso altresì atto che l'azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di *policy* e interventi connessi ai tre assi strategici, condivisi a livello europeo, della digitalizzazione e innovazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale; esaminata l'articolazione del documento in sei missioni strategiche quali altrettante aree "tematiche" strutturali di intervento, a loro volta organizzate in sedici componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, suddivise in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti; preso atto che tali missioni nel complesso mirano anche a tre grandi obiettivi "orizzontali", quelli della parità di genere, dell'accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani e del riequilibrio territoriale e la coesione sociale, con particolare attenzione al Mezzogiorno; esaminato il quadro delle risorse complessivamente allocate nelle sei missioni, pari a 223,91 miliardi di euro; valutate le misure di "digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", ed in particolare per il riferimento ai progetti di sostegno allo sviluppo e all'innovazione del *Made in Italy* e all'internazionalizzazione delle imprese; valutato altresì, sempre nell'ambito della missione "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", l'impegno per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per le importanti ricadute che potrebbe garantire in termini di servizi da rendere ai cittadini, inclusi quelli residenti all'estero, nonché di maggior efficienza del sistema produttivo, con particolare riferimento alle filiere produttive strategiche e al *Made in Italy*; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: che si valuti l'opportunità di definire ulteriori misure di rafforzamento dei servizi, anche digitali, oltre che delle risorse disponibili per sostenere in modo coerente e nel lungo periodo il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale e per offrire piena tutela e spazi effettivi di promozione al *Made in Italy*; che si valuti l'opportunità di predisporre misure di potenziamento della rete diplomatica e consolare, in termini di aumento del personale e delle risorse strumentali a sua disposizione, indispensabili per consentire una maggiore fruibilità dei servizi resi da tali sedi, in particolare da parte dei cittadini residenti all'estero, nonché per garantirne condizioni effettive di sicurezza; che si valuti l'opportunità di garantire un aumento considerevole delle risorse e dei mezzi destinati alla cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Africa mediterranea e sub-sahariana, anche in considerazione del rilievo strategico che quelle aree geografiche rivestono per la sicurezza dell'Italia; che si consideri l'opportunità di garantire investimenti addizionali per la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo, in particolare mediante il potenziamento dell'offerta culturale delle scuole italiane all'estero, ma anche attraverso la predisposizione di idonee piattaforme digitali che rendano più agevole la fruizione dei contenuti culturali del nostro Paese; che si valuti la possibilità di predisporre strumenti di incentivo al turismo di ritorno da parte dei concittadini residenti all'estero, quale modalità essenziale per favorire ed incrementare la cultura delle radici italiane; che si valuti l'opportunità di favorire la realizzazione di accordi bilaterali e multilaterali che abbiano come destinazione il nostro Paese per la realizzazione di cavi sottomarini a fibra ottica per trasporto dati, quali fattori di progresso economico ed elemento chiave per la competitività del Paese, nonché di

adoperarsi in ogni contesto per la realizzazione di un progetto nazionale che faccia tornare l'Italia protagonista sul piano tecnologico e industriale della nuova economia digitale globale.

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 115 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021  
**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazione**

Il presidente [PETROCELLI](#) informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-02611 presentata dal senatore Malan sulla posizione dell'Italia relativamente ad una risoluzione ONU contraria ad Israele.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stata chiamata a rispondere Marina Sereni, Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il Vice Ministro Marina SERENI, dopo aver ringraziato il senatore Malan per aver sollevato questo tema importante, che consente di chiarire la posizione del Governo, non solo sulla risoluzione approvata dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU, ma anche sul recente, ennesimo, violentissimo scontro militare tra Israele e Hamas, precisa che l'Italia fin dall'inizio ha stigmatizzato fermamente l'azione di Hamas. La pronta reazione del Governo italiano è stata dettata proprio dalla massima considerazione per la sicurezza di Israele, che deve essere garantita sempre e in ogni circostanza. Il Ministro Di Maio ha condannato con fermezza il lancio indiscriminato di razzi, in più occasioni, sia nei contatti telefonici avuti con i colleghi israeliano e palestinese sia nel Consiglio Affari Esteri straordinario convocato sul tema, chiedendo ripetutamente di cessare gli attacchi missilistici per prevenire la perdita di vite umane, ribadendo il diritto di Israele a proteggere la propria popolazione



civile e ricordando, al contempo, la necessità di una risposta proporzionata all'attacco subito. Quanto al tema specifico della risoluzione approvata dal Consiglio dei Diritti Umani, ricorda che l'Italia da sempre sostiene l'azione di questo organismo che svolge un ruolo centrale nel prevenire l'insorgere delle crisi, monitorare e promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire i processi di riconciliazione e l'individuazione delle responsabilità in caso di violazioni e abusi. In più occasioni, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno attivamente contribuito, nell'ambito del Consiglio Diritti Umani, all'istituzione di meccanismi di inchiesta in diverse aree del mondo, ad esempio alla regione mediorientale, dove sono attive Commissioni e Procedure di indagine per la Siria e lo Yemen, o a quella nordafricana, con l'istituzione di una missione di accertamento in Libia. Allo stesso tempo, l'Italia ritiene che l'operato del Consiglio e delle Procedure da esso istituite debba necessariamente basarsi su principi di trasparenza, imparzialità, obiettività, opponendosi, al riguardo, costantemente ad ogni forma di pregiudizio o di "doppio standard" nei confronti di Israele, che deve essere trattato alla stregua di qualsiasi altro membro delle Nazioni Unite. Con questo spirito, l'Italia ha partecipato all'ultima sessione speciale del Consiglio dei Diritti Umani, che ha approvato la risoluzione menzionata nell'interrogazione, mantenendo, nel corso del negoziato, un atteggiamento bilanciato e scevro da pregiudizi politici, nonché impegnandosi per raggiungere una posizione comune tra gli Stati membri dell'UE, alla ricerca di quella sintesi che è uno dei principi fondanti che ispirano la nostra azione nelle istanze multilaterali. Tali sforzi non hanno, purtroppo, consentito di raggiungere un orientamento europeo condiviso, ma hanno comunque permesso la formazione di un fronte maggioritario improntato ad una posizione di equilibrio che si è tradotta in un voto di astensione da parte della maggioranza dei *partner* dell'Unione europea. L'approccio bilanciato e costruttivo assunto nel corso del negoziato per la risoluzione è, del resto, pienamente coerente con quello mantenuto nelle più ampie dinamiche della regione, che fa dell'Italia un interlocutore credibile e affidabile sia per gli israeliani, sia per i palestinesi. In tale direzione, preannuncia una sua missione nella regione in luglio, per incontrare le autorità di ambo le parti e contribuire, in tal modo, alla facilitazione del dialogo.

Il senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*), in sede di replica, si dichiara insoddisfatto per le argomentazioni addotte dal Vice Ministro.

In particolare, ritiene del tutto inaccettabile la posizione di astensione tenuta dal Governo italiano in occasione del voto della risoluzione in argomento.

Ciò soprattutto in considerazione del contesto complessivo da cui è scaturito l'atto in argomento, ovvero un Comitato che, nel corso degli ultimi anni, ha approvato deliberazioni unilateralmente contro Israele, attaccando tale Paese a 360 gradi e, nel caso di specie, non menzionando minimamente la circostanza cruciale del lancio indiscriminato di missili da Gaza contro civili sia israeliani che palestinesi.

Secondo l'interrogante, c'è da chiedersi per quale motivo l'Italia non si sia comportata, ad esempio, come altri Paesi dell'Unione europea, quali la Bulgaria, la Repubblica Ceca o un membro importante e di peso come la Germania, che hanno votato convintamente contro tale risoluzione. Pertanto, pur apprezzando le dichiarazioni del ministro Di Maio, riportate dal rappresentante del GOVERNO, di condanna del lancio dei missili e di rivendicazione del diritto dello Stato di Israele a tutelare la propria sicurezza, ribadisce il concetto per cui è da ritenersi inaccettabile la posizione di equidistanza, palesata attraverso il voto di astensione, tenuta dall'Italia in tale circostanza.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo 2021.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2065  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione Consiglio d'Europa infrazioni beni culturali*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 121 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 404 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 405 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

[N. 409 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 416 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 222 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 224 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 235 \(pom.\)](#)

19 maggio 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021  
**121ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**[GARRUTI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **[GARRUTI](#)** (M5S), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il testo prevede l'introduzione nell'ordinamento di alcune fattispecie ulteriori di reato, la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti e, soprattutto, l'inasprimento delle sanzioni previste per numerose fattispecie già previste come reato dall'ordinamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in via generale occorre valutare, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, le sanzioni penali introdotte o modificate dal disegno di legge, sia nei rapporti tra di esse, sia rispetto ad altre fattispecie di reato, al fine di non introdurre nell'ordinamento pene eccessive rispetto alla gravità della condotta;
- all'art. 1, comma 1, lettera g), cpv. "Art. 544-*decies*", si invita a riformulare la disposizione introducendo fattispecie colpose ad hoc in luogo della circostanza attenuante;
- all'articolo 6, comma 1, lettera a), cpv. "c-*bis*", si invita a specificare le caratteristiche della condotta vietata.

La senatrice **[PIROVANO](#)** (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2065) FERRARA - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 404 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021  
**404ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1143-B) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera, che ha aggiornato la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica )

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della Convenzione possono derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e che la partecipazione alle riunioni del Comitato delle parti, di cui all'articolo 22 della medesima Convenzione, che occorre richiedere una quantificazione degli oneri e la conseguente copertura finanziaria, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta formulata dal relatore.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988-A) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nei pareri resi il 15 gennaio 2020 e il 14 aprile 2021. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (inclusa la proposta 18.200-testo 2), segnala che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo del relatore risulta approvata.

**(1144, 720 e 959-A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in coerenza con il parere già reso all'Assemblea il 27 ottobre 2020, di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100, e di confermare il nulla osta sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ( n. 253 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione due note istruttorie recanti risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che: il cronoprogramma dei pagamenti potrà subire delle variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, non eccederà quello autorizzato nell'ambito del schema di decreto ministeriale in esame; viene evidenziato che il programma pluriennale in titolo, per effetto della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è risultato destinatario di ulteriori risorse recate dal rifinanziamento del "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale": il programma ha potuto così beneficiare di un finanziamento aggiuntivo di 330 milioni di euro che, congiuntamente alle risorse già programmate, pari a 88,2 milioni di euro, consente di coprire l'intero fabbisogno stimato ad oggi - alle condizioni economiche 2021 - a 418,2 milioni di euro, di cui viene riportato il nuovo profilo programmatico degli stanziamenti dal 2021 al 2032; si conferma infine che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive."

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alle osservazioni proposte.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ( [n. 254](#) )**

(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az), non rilevando, per quanto di competenza, elementi di criticità nello schema di decreto in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta in votazione, risulta approvata.

**[\(1583\)](#) Rosa Silvana ABATE ed altri. - *Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita, sul provvedimento in titolo, una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE, nel riservare alla Commissione l'approfondimento dei contenuti della relazione tecnica ai fini dell'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021**  
**405ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1142-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera, che ha aggiornato la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**[\(2065\)](#) *FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***  
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) invita il Governo a produrre in tempi brevi la relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta formalmente da questa Commissione nella seduta di ieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che, sulla pagina *web* della Commissione, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge in titolo depositati nel corso di audizioni, nonché richiesti in forma scritta alle associazioni non audite.

La Commissione prende atto.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 approva, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale.

Al riguardo, alla lettera *h*) del comma 2, viene indicato che le risorse assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal 2022 al 2026, ma, al punto 1 successivo, con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021. Sul punto, al fine di ricomprendere le esatte annualità tra quelle oggetto di assegnazione, occorre acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto *superbonus* rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

In merito al riparto delle risorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio circa le dotazioni assegnate ai capitoli interessati dei Ministeri coinvolti, nonché relativamente alla spendibilità ed evoluzione della spesa dei singoli investimenti. Quanto al cosiddetto *superbonus*, invece, rileva che la relazione tecnica si limita a indicare i valori finanziari derivanti dalle stime effettuate, senza fornire in proposito alcun elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente al fine di verificarne il carattere prudenziale. Segnala poi che la somma degli oneri di cui al presente articolo per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come risulta

anche dall'allegato prospetto riepilogativo, mentre, invece, il testo del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro. Per tali profili, risulta quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti. L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del *Next Generation* EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

Al riguardo, sia la copertura prevista dalla legge di bilancio 2021 che quella posta dalla presente norma, a valere sulle risorse previste all'articolo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziarie, in quanto, come riportato dalla relazione tecnica, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni tendenziali del Documento di economia e finanza (DEF) 2021. Osserva che l'aver incluso nelle previsioni tendenziali del DEF 2021 l'impatto della misura in questione non sembra sufficiente e coerente con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, per cui alla relazione tecnica dei disegni di legge deve essere allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Infatti, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione, non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza.

L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza -Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

In merito all'articolo 4, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, per cui non risulta possibile una sua valutazione. Inoltre, rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento; reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie; incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021; provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, evidenzia che la somma degli oneri in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021, così come indicati agli articoli 1, 3 e 4, risulta pari a 6.340,13 milioni, mentre il presente articolo, al comma 2, determina oneri pari a 6.290,13 euro e predispose la relativa copertura su tale importo. Sul punto appare necessario un chiarimento, atteso che, in base ai predetti calcoli, vi sarebbe una mancata copertura degli oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2021. La differenza sembra da attribuirsi all'articolo 1, il cui comma 9 prevede oneri superiori a quelli che dovrebbero derivare dalle sue singole disposizioni. Rileva altresì che non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento netto (e fabbisogno), atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.

Il comma 1 determina poi, entro limiti massimi annui, gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico



derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in base all'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utili per la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pubblica nell'arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, dell'onere a regime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati n. 391 e alla Nota di lettura n. 223 del Servizio del bilancio del Senato.

Successivamente, dopo essersi riservato la nomina di un relatore per il prosieguo dell'esame del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda poi che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è stato fissato per le ore 16 di giovedì 27 maggio 2021.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti ulteriori elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in esame.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti per poter formulare il parere sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni interessate, per poter favorire la positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**  
**409ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato recante la puntuale indicazione delle modifiche al cui recepimento è subordinata la verifica positiva della Relazione tecnica.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), alla luce della nota istruttoria consegnata dalla rappresentante del Governo, propone pertanto la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:  
- all'articolo 1, i commi 5 e 6 siano sostituiti dai seguenti: "5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 6, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 7, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, valuti la Commissione di merito di sostituire la rubrica con la seguente: "Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE";

- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito di modificare la denominazione "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con "Ministro dell'istruzione".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame evidenziando che, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori.

Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati.

Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, si valuti la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle

iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si valuti in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore.

Su tutti i restanti emendamenti, ivi inclusa la nuova proposta 3.4 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare."

La sottosegretaria SARTORE esprime, con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, un avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, per mancanza di relazione tecnica. Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 1.5, segnalando peraltro che la proposta emendativa appare sistemica e volta a determinare una destinazione diversa dei contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.2 e 2.3 per profili di onerosità.

Con riguardo all'emendamento 4.3, reputa necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che l'emendamento 4.3 non richieda la relazione tecnica, dal momento che esso attiene alla connessione dei defibrillatori con il sistema di emergenza del numero unico 112, in alternativa al numero 118. A tale riguardo, fa presente che, laddove le regioni hanno attivato il sistema di emergenza 112, non è più operativo il sistema 118; ne consegue come l'alternatività dei due sistemi eviti implicazioni critiche di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE reputa condivisibile l'argomentazione formulata dal senatore Errani, prospettando un avviso non ostativo sull'emendamento 4.3.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, esprime un avviso contrario sulla proposta 5.1 per assenza di relazione tecnica.

Per quanto attiene alle proposte emendative all'articolo 6, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7.

Altresì, esprime un avviso contrario anche sulle proposte 6.2 e 6.6 non segnalate dalla relatrice. Relativamente all'emendamento 8.2, osserva come esso vada valutato tenendo conto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4.

Sulla portata finanziaria dell'emendamento 8.2 intervengono il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente [PESCO](#), che prospetta l'espressione di una valutazione non ostativa sull'emendamento in esame, in quanto esso si limita a precisare i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione sociale previste dall'articolo 8 del disegno di legge.

La sottosegretaria SARTORE esprime poi un avviso non ostativo anche sulla proposta 3.4 (testo 2).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), pur nella consapevolezza di svolgere considerazioni di merito, esprime un forte timore circa il messaggio fuorviante che può essere veicolato all'opinione pubblica da campagne informative incentrate sulla previsione della scriminante dello stato di necessità, di cui all'articolo 54 del codice penale, in favore di persone che, pur prive di ogni competenza tecnica e magari animate soltanto da buone intenzioni, utilizzino i defibrillatori o cerchino di cimentarsi in tecniche di rianimazione cardiopolmonare, con il rischio di peggiorare la situazione in cui si trovino

sogetti bisognosi di assistenza e di ostacolare, involontariamente, l'intervento di personale qualificato

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Dell'Olio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Posta in votazione, la proposta della relatrice risulta approvata.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, che l'emendamento 1.2 comporta maggiori oneri. Occorre invece valutare i profili finanziari della proposta 1.3, che modifica la copertura finanziaria del medesimo articolo. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5, che sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1. Circa l'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.1 (testo 2) e 4.0.2, nonché della proposta 4.0.3, in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

In riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, le proposte 17.0.1 e 17.0.2 comportano maggiori oneri. Rende necessaria la relazione tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4, in tema di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica sull'emendamento 30.0.1, che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli. Rispetto alle proposte relative all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 33.0.1, che istituisce un credito d'imposta per incentivare la produzione d'idrogeno con copertura mediante tetto di spesa.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, chiede la relazione tecnica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei magistrati candidati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.3, in quanto a fronte di un onere a regime è prevista una copertura temporanea fino al 2027.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 38, non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica l'emendamento 38.1, che estende la clausola di neutralità a disposizioni recanti effetti finanziari.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2065) FERRARA. - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul disegno di legge in titolo, specificando altresì che la relazione tecnica predisposta dal Ministero degli esteri è in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2207) *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento, rinvia ad un'altra seduta l'avvio della discussione generale.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi di ordine finanziario sollevati dal Servizio del bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è al momento fissato per la giornata di domani, giovedì 27 maggio, alle ore 16, chiede alla rappresentante del Governo i tempi di trasmissione delle schede sui progetti finanziati con le risorse del fondo complementare e preannunciati dal viceministro, onorevole Castelli, nell'audizione svoltasi ieri in sede di Ufficio di presidenza.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come tali schede dovrebbero ragionevolmente essere trasmesse tra la giornata di domani e quella di venerdì 28 maggio.

Sull'opportunità di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori [CALANDRINI](#) (Fdl), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [FERRO](#) (FIBP-UDC) e [Antonella FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az).

All'esito del dibattito svoltosi, il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il nuovo termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 10 di giovedì 3 giugno 2021.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 18,10.*

**(1196 e 1382-A) Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda il testo licenziato dalla 1ª Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.100 e 1.0.100. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100 e 1.0.100."

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 18,20.*



## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021  
**416ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sul disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnala, per quanto di competenza, in relazione al testo, nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 224 del Servizio del bilancio, più nel dettaglio, che con riguardo all'articolo 2-bis sulle misure concernenti gli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, occorre acquisire conferma che l'adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio sia sostenibile da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 2-ter, ove vengono previste una serie di misure per mantenere le relazioni dei pazienti affetti da Covid-19 con i relativi familiari, si chiede conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza aggravii di costi per le strutture sanitarie.

Occorre altresì acquisire conferma, con riguardo all'articolo 3, della congruità delle risorse previste a legislazione vigente per i servizi di trasporto aggiuntivi.

Risulta poi necessario avere ulteriore conferma della neutralità delle disposizioni sui certificati verdi di cui all'articolo 9, considerata l'ampia platea interessata per la quale potrebbero non rivelarsi sufficienti gli attuali stanziamenti. In particolare, occorre valutare i profili finanziari dei commi 3, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo, introdotti dalla Camera dei deputati, che ampliano il numero dei certificati, prevedendone il rilascio già contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e la redazione anche in lingua inglese.

Relativamente all'articolo 11-novies, che posticipa il termine entro il quale gli interventi rientranti nei piani di sviluppo finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione devono generare

obbligazioni vincolanti, andrebbe confermato che la norma non determini un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 11-*undecies* sui controlli radiometrici, sarebbe opportuno acquisire conferma della compatibilità delle proroghe ivi previste con la normativa europea.

Si chiedono poi chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, che posticipa di un anno gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi infrastrutturali.

Con riferimento all'articolo 11-*sexiesdecies* che proroga l'entrata in vigore di alcune sanzioni comminate nei confronti di imprese che non indichino nei documenti di bilancio le sovvenzioni pubbliche ricevute superiori a duemila euro, si chiede conferma, con riguardo ad eventuali sanzioni già accertate, che le relative entrate non siano state scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Da ultimo, con riguardo all'articolo 12 recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, occorre un chiarimento sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che trattasi di somme con competenza pari a zero nel 2021 e non erogate negli anni precedenti. Occorre poi chiarire se trattasi di utilizzo di somme in conto residui conforme alla legge di contabilità.

Al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati e garantire la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.1, che estende all'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni per lo svolgimento dei servizi per l'infanzia e didattici nelle scuole di ogni ordine e grado stabilite per la fase conclusiva dell'anno scolastico 2020-2021. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.3. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 8-*ter*.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.3, nella parte in cui amplia l'ambito dei certificati verdi ai test salivari per bambini.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.4 e 9.5, che dispongono la gratuità di alcune tipologie di test effettuati per motivi di lavoro, di salute e di studio, nonché sulla proposta 9.6, recante una detrazione d'imposta per analoghe spese, anche al fine di verificare la congruità delle coperture ivi previste e la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.10 e 9.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.1, recante esonero dall'IMU per il 2021 a favore dei possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni. Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 11.2, che pospone il termine per la comunicazione necessaria per fruire della proroga della moratoria a favore delle piccole e medie imprese. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 11-*sexies*.0.1, che proroga, per il trasposto pubblico locale, l'autorizzazione all'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 11-*duodecies*.0.1, nella parte in cui la proroga degli adempimenti relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato per il 2021 potrebbe incidere su sanzioni già accertate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11-*sexiesdecies*.0.1, con riguardo all'impatto che la proroga degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti per il 2020 potrebbe avere su sanzioni già accertate. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo, positivamente verificata, recante le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 3.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 11.1, 11.2, 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiedecies*.0.1. Concorda con la relatrice sull'onerosità degli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 9.10 e 9.0.1, nonché sull'assenza di osservazioni per i restanti.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) formula, sulla base dell'esito dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione di merito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente [PESCO](#) comunica che è stata presentata la riformulazione 4.0.4 (testo 3), pubblicata in allegato.

Avverte inoltre che è stato presentato l'ordine del giorno G/2207/34/5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 2.3.

Comunica inoltre che, per un mero errore materiale, risulta ritirato l'emendamento 2.2. Tale ritiro si intende pertanto revocato.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) chiede chiarimenti sui tempi e sulle modalità d'esame del provvedimento in titolo, che tra l'altro risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente.

Il PRESIDENTE fa presente che sono in corso interlocuzioni politiche tra i Gruppi parlamentari di

maggioranza e il Governo, al fine di verificare i margini per l'approvazione di proposte emendative su tematiche ritenute di particolare rilevanza.

Reputa opportuno che il confronto in corso sia portato all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo convocata per oggi, auspicando che venga fatto uno sforzo ulteriore per giungere a un punto di equilibrio condiviso.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) richiama l'esigenza che il confronto politico si svolga in Commissione, in modo da far emergere pubblicamente, in conformità alle regole parlamentari, le posizioni dei vari Gruppi. Dichiarando quindi la disponibilità dei senatori di "Fratelli d'Italia" ad avviare immediatamente l'esame delle singole proposte emendative; al riguardo, sottolinea che il proprio Gruppo ha posto, con i suoi emendamenti, una serie di temi di grande rilievo, tra cui la questione dell'*ecobonus* e del *superbonus*, su cui si attende di avere le dovute risposte dal Governo, anche al fine di salvaguardare la dignità dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza di dare riscontro, nel merito, alle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, per cui diventa essenziale fare chiarezza sui tempi d'esame del provvedimento.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di attendere le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, con l'augurio possa registrarsi un'apertura su alcune tematiche oggettivamente importanti e congruenti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene che, alla luce della prassi invalsa negli ultimi mesi nell'esame dei provvedimenti d'urgenza, vi siano ancora spazi e tempi adeguati per svolgere un lavoro ordinato, anche al fine di scongiurare soluzioni non condivise, che rappresenterebbero una sconfitta per tutti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce la disponibilità del Governo ad esaminare nel merito gli emendamenti, concordando comunque con la necessità di verificare le determinazioni della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, invita i senatori della Commissione ad attivarsi presso i rispettivi Capigruppo affinché sia fatto ogni sforzo per dare risposta, nel merito, alle questioni di maggiore significato avanzate in sede parlamentare in relazione al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista**

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del Nuovo testo del disegno di legge con l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli uffici elettorali previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, nonché agli adempimenti posti a carico dei tribunali per effetto delle modifiche recate dall'articolo 4. Occorre valutare, in ogni modo, con riguardo al Nuovo testo disegno di legge nel suo complesso, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 4.1, sempre al fine di verificare la compatibilità con l'invarianza dei saldi di finanza

pubblica degli adempimenti posti in capo ai tribunali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che risultano ancora in corso gli approfondimenti istruttori, si riserva di fornire riscontro ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il documento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione - stabiliti dall'articolo 4 nel limite massimo di 15.000 euro per il 2021 e 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) in merito agli emendamenti precedentemente accantonati, segnala, che per quanto di competenza, che riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.1, soppressiva dell'articolo, segnalata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni sulle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Con riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura.

Occorre valutare gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, segnalati dal Governo e recanti varie modifiche al codice dei contratti pubblici, prevalentemente con riguardo alla disciplina del subappalto.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, segnalato dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la proposta 13.5, in tema di requisiti per la proroga del visto richiesto per il soggiorno di breve durata, segnalata dal Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, occorre valutare la proposta 23.0.1, recate attuazione di una direttiva in materia di mercato degli strumenti finanziari, segnalata dal Governo.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 28, non vi sono osservazioni sulla proposta 28.13 (già 28.0.2).

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione alla proposta 1.0.1, comunica che è pervenuta una relazione tecnica nella quale si ribadisce che l'istituzione, presso l'archivio informativo del pubblico registro automobilistico "P.R.A." dell'elenco ivi indicato, è prevista senza oneri per l'erario. Al riguardo, preso atto dell'invarianza finanziaria dell'istituzione di tale elenco e della sua gestione in condizioni di equilibrio finanziario, segnala la necessità di inserire nella proposta emendativa una clausola di invarianza amministrativa.

Formula quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, atteso che la soppressione della disposizione comporta oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica, perché non consentirebbe di chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2100.

Non ha osservazioni da formulare, analogamente al relatore, sull'emendamento 3.1 (testo 2).

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 2.1.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 3.1 (testo 2), esprimendo forti perplessità sulla possibilità di conciliare la libertà di impresa con l'obbligo di iscrizione, ivi previsto per le società di odontoiatria, al relativo albo professionale, che darebbe avvio a una probabile procedura di infrazione.

La rappresentante del GOVERNO, nel rilevare come si tratti di profili più attinenti al merito che ai profili finanziari, concorda sull'opportunità di un ulteriore approfondimento sui possibili rischi di infrazione derivanti dall'approvazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Antonella [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dispone l'accantonamento della proposta 3.1 (testo 2), nonché dell'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si esprime in senso contrario sulla proposta 4.0.1 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica, anche al

fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di un contenzioso con le Istituzioni europee, nonché sull'emendamento 4.0.3 (testo 2). Non riscontra invece oneri correlati alle proposte 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull'emendamento 8.4, nonché sulle proposte 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19. Si dichiara in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a valutarne i riflessi finanziari, anche sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo relativamente alle proposte emendative in tema di subappalto, trattandosi di questioni oggetto di ampia discussione e in corso di superamento, in linea con le esigenze poste dall'attuazione del PNRR.

Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, ritiene che non siano ravvisabili oneri per la finanza pubblica, trattandosi di forme di semplificazione delle modalità operative per il computo degli interessi moratori nell'ambito dei contratti pubblici.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la posizione contraria è volta ad evitare l'insorgenza di contenziosi con le Istituzioni europee; tuttavia non si oppone a un ulteriore rinvio dell'esame delle proposte emendative in questione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame delle proposte da 8.13 a 8.19 e da 8.22 a 8.25.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti 10.0.1 (testo 2) e 13.5, dal momento che le relazioni tecniche pervenute al riguardo non superano le criticità sui profili finanziari.

Alla richiesta della senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) di valutare l'accantonamento della proposta 13.5, il PRESIDENTE risponde che, a fronte di una relazione tecnica negativamente verificata sul testo base, appare più congruo valutare la presentazione di un testo riformulato.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce l'avviso contrario sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché, per le medesime ragioni, sulle proposte 17.0.3 e 17.0.4, a proposito delle quali dà conto, inoltre, dell'avviso contrario nel merito del Ministero dell'interno, che dichiara di non essere in grado di fornire alcun elemento per la predisposizione della relazione tecnica.

Su richiesta della senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'ulteriore accantonamento dell'esame delle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la legge europea non appare il veicolo legislativo più appropriato per affrontare la questione dedotta negli emendamenti appena accantonati.

La rappresentante del GOVERNO fa quindi presente che, a seguito di approfondimenti istruttori, non si ravvisano profili finanziari con riguardo agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2, concordando altresì con la valutazione non ostativa della relatrice in merito alla proposta 28.13 (già 28.0.2).

Formula un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), in assenza di relazione tecnica, nonché sulle proposte 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2), mentre ritiene opportuno valutare l'accantonamento della proposta 36.0.2 (testo 3), in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori, necessari a verificarne l'asserita invarianza finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 8.4, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 30.0.1 (testo 2), 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2).

Sulla proposta 1.0.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine del comma 3, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Il parere è non ostativo sulle proposte 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 23.0.1, 23.0.2 e 28.13 (già 28.0.2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1, 3.1 (testo 2), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4 e 36.0.2 (testo 3)."

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

**G/2207/34/5 (testo 3)**

[Minuto](#), [Bernini](#), [Romeo](#), [Malpezzi](#), [Rauti](#), [Conzatti](#), [De Petris](#), [Fantetti](#), [Causin](#), [Ciriani](#), [Valente](#),  
[Bongiorno](#), [Leone](#), [Quagliariello](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, costituita durante la



precedente legislatura, ha audito l'Istat allo scopo di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne;

il quadro delineato dall'Istituto Statistico porta alla luce un fenomeno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione economica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso).

Art. 4

#### 4.0.4 (testo 3)

[Vitali](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

## **1.4.2.3. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MARTEDÌ 13 APRILE 2021  
222ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che dal 31 marzo la senatrice Rossi e il senatore Moles hanno cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza; si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, che estende sino al 30 aprile 2020 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; dispone l'applicazione delle misure di contenimento più restrittive che caratterizzano la 'zona arancione', anche alle Regioni incluse nella zona gialla, fermo restando eventuale diversa determinazione da parte del Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Sono confermate le disposizioni che consentono alle Regioni di intervenire, in senso restrittivo, in presenza di particolari condizioni di contagio o in senso ampliativo, nei casi specificamente previsti dalla normativa e previa intesa con il Ministro della salute; si conferma inoltre l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure. Rammenta quindi brevemente le misure dettate dal richiamato DPCM per il settore culturale e per quello sportivo.

Quanto all'articolo 2, esso reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per

l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo compreso fra il 7 e il 30 aprile del 2021. Ai sensi del comma 1, nel richiamato periodo i servizi educativi per l'infanzia, l'attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono in presenza su tutto il territorio nazionale. Ciò a prescindere dal livello di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali (e pertanto dal colore della zona in cui ricade la singola regione). La richiamata previsione di attività scolastiche in presenza non può essere derogata dai Presidenti di Regione o delle Province autonome, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le "competenti autorità sanitarie" e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

La disposizione in esame restringe la discrezionalità in capo alla Regione di adozione del potere di ordinanza previsto, ai soli fini della pandemia in corso, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, limitatamente al profilo in esame: in estrema sintesi, se prima dell'intervento normativo in commento, i Presidenti di Regione o delle Province autonome avevano titolo, in relazione alla maggiore diffusione della pandemia e al connesso aggravarsi del rischio sanitario, di adottare, nelle more di ulteriori DPCM, ordinanze anche al fine di imporre la didattica a distanza (qualora non fosse già prevista da norme statali), ora tale ricorso è legittimo solo in presenza di focolai o del rischio estremamente elevato di diffusione del virus nella popolazione scolastica. Tali ordinanze, adottabili previo parere delle competenti autorità sanitarie, devono contenere una specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle richiamate circostanze che impongono la sospensione della didattica in presenza - focolai e diffusione nella popolazione scolastica - nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura introdotta. Richiama, al riguardo, la recente giurisprudenza costituzionale che offre un solido fondamento giuridico alla disposizione limitativa della potestà regionale, citando la sentenza n. 37 del 2021.

Quanto alle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, esse, ai sensi del comma 2, primo e secondo periodo, continuano a svolgersi in modalità a distanza nelle Regioni contraddistinte dalla appartenenza alla zona rossa, mentre si svolgono in presenza nelle altre Regioni.

Le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, nelle zone rosse si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, mentre nelle zone gialle e arancione si svolgono in presenza per almeno il 50 per cento - e fino a un massimo del 75 per cento - degli studenti (comma 2, ultimo periodo), e per la restante parte a distanza. Le scuole operano a tal fine nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa loro assicurata dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il comma 2 conferma la disciplina vigente fino al 6 aprile 2021.

Sull'intero territorio nazionale è in ogni caso garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2020 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza.

Riferisce quindi sull'articolo 8, che consente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale di disporre di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2020, nonché sull'articolo 10, che introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego escluso quello in regime di diritto pubblico, incluso il personale docente e il personale impiegato in altre settori di attività di interesse della Commissione, da bandire o già banditi, al fine "di ridurre i tempi di reclutamento del personale". In altri termini, sono introdotte a regime, e non sono limitate alla durata dell'emergenza in corso, le seguenti semplificazioni: l'espletamento di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento di personale non dirigenziale), il ricorso a strumenti informatici e digitali (incluso lo svolgimento

facoltativo in videoconferenza della prova orale), l'introduzione di una fase di valutazione dei titoli che tiene luogo della prova preselettiva; la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate e anche in modo non contestuale fra i partecipanti. Vi sono poi una serie di norme transitorie per la durata dell'emergenza che distinguono fra i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame, - e in tal caso si consente alle amministrazioni di fare ricorso a determinate procedure semplificate- e quelli che saranno banditi successivamente; in tale ultimo caso è riconosciuta alle amministrazioni la facoltà di non prevedere la prova orale. Si specifica che dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle prove selettive in presenza, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) interviene in merito all'articolo 10 del decreto-legge in esame per segnalare che con tale disposizione si introducono nei concorsi pubblici modalità di selezione che in qualche modo favoriscono il personale in possesso di titoli di servizio e culturali, a detrimento di neolaureati e comunque, a suo giudizio, non assicurando parità di condizioni nell'esaminare il merito dei candidati come richiesto dalla Costituzione. Lamenta inoltre la previsione che tali modalità di selezione si applichino alla totalità dei posti a concorso e che il ricorso a tali modalità sia previsto a regime.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*), intervenendo a titolo personale, sottolinea come i concorsi pubblici debbano essere aperti a tutti e come l'eccessiva valorizzazione del servizio prestato, attraverso l'attribuzione di punteggi molto significativi, rischi di sminuire il valore della laurea; teme quindi che tali modalità, previste a regime e per la generalità dei concorsi, siano pregiudizievoli.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in merito alla disposizione dell'articolo 2 che prevede sia garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, richiamata dalla relatrice. Al riguardo, segnala che - come emerso nel corso di un'audizione informale svolta oggi nell'ambito dell'affare assegnato sull'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (n. 621), che la Commissione svolge insieme alla 12ª Commissione - tale norma non sta avendo applicazione. Richiama quindi l'attenzione del Governo su tale circostanza, cui occorre porre rimedio.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA assicura che il Ministro è a conoscenza della questione e sta operando affinché la norma in questione trovi piena applicazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**[\(2168\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento in titolo, soffermandosi sul suo articolo 3, che concerne il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia. Tale disposizione [prevede, nello specifico, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di](#)

[Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del territorio.](#) Tali proposte ideative e progetti di fattibilità devono avere ad oggetto la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici. L'articolo reca, inoltre, la copertura finanziaria per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. Rammenta quindi la rilevanza regionale e nazionale del porto di Venezia, richiamando alcuni dati sintetici di traffico, non solo con riferimento alla tradizionale vocazione logistica, ma anche alla sua qualità di "home port" crocieristico.

Si apre il dibattito.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come non si possa non plaudire al provvedimento del Governo; rileva tuttavia come non sia definita in modo chiaro la tempistica per la presentazione dei progetti né il successivo *iter*. Nel frattempo, le grandi navi - senza limitazioni di stazza o di altro genere - continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall'essere realizzati i previsti "attracchi temporanei diffusi" volti a far arrivare le grandi navi da crociera, con stazza superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: segnala infatti come, ad oggi, non siano state minimamente avviate nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni. Preannuncia, concludendo, che chiederà al relatore di inserire nella sua proposta di parere osservazioni volte a sollecitare l'attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012 - cosiddetto decreto «Clini-Passera» - che vieta la navigazione di imbarcazioni mercantili adibite al trasporto di merci e di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia - in particolare nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco - e nelle altre aree previste; ricorda i gravi incidenti occorsi negli anni, in alcuni casi con gravi danni, anche in connessione ai cambiamenti climatici. Chiederà inoltre la formulazione di un'osservazione volta a sollecitare un'attenta pianificazione della partenza e dell'arrivo delle navi, evitandone la concentrazione nei fine settimana, e prevedendo durante tutto l'arco della settimana il transito di due, o al massimo tre, grandi navi al giorno con orari distanziati, a tutela dell'ambiente e dell'inestimabile patrimonio culturale in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è convocato l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. Dispone pertanto la sospensione della seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.*

Il [PRESIDENTE](#) comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è stabilito di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2169, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", n. 2172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e n. 2065, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia". Si è stabilito inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima

settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. 693, recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1636, recante "Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane", cui potranno essere abbinati altri disegni di legge concernenti la materia, nonché il disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi".

Nel corso della prossima settimana sarà programmata la risposta a interrogazioni.

Si è inoltre convenuto di programmare, possibilmente in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati e compatibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee e con la disponibilità dei rappresentanti del Governo, l'audizione del ministro Bianchi sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nonché quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vezzali sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

Si è altresì deciso di richiedere il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di un affare assegnato, su impulso della senatrice Corrado, sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco (in provincia di Asti) e quello di Lercaro (in provincia di Alessandria), nonché, su impulso della senatrice Montevecchi, di un affare assegnato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio.

È stato inoltre stabilito il programma delle audizioni che la Commissione svolgerà nelle prossime settimane, sia nell'ambito di procedure già in corso, sia nell'ambito di nuovi argomenti. A quest'ultimo riguardo, segnala che si è convenuto di organizzare un'audizione del nuovo Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche e un'audizione del Direttore generale del Grande Progetto Pompei; è stata inoltre sollecitata un'audizione del Ministro della cultura in merito alle riaperture dei luoghi della cultura.

In merito allo svolgimento di audizioni, si è concordato sull'opportunità di prevedere, per quanto possibile e per ciascuna delle numerose procedure in corso o da avviare, di affiancare allo svolgimento delle audizioni medesime l'acquisizione di documentazione e contributi scritti, utili in egual misura alla Commissione per l'elaborazione dei documenti conclusivi dei propri lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.3.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 224 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 20 APRILE 2021  
**224<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è tornato a far parte della Commissione il senatore Marilotti, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

### *SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che per i disegni di legge n. [2090](#), recante "Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo", e n. [2127](#), recante "Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo", già assegnati in sede redigente alla 7<sup>a</sup> Commissione, è stata definita una nuova assegnazione in sede redigente alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>; ciò potrà consentire di avviarne la discussione congiunta con il disegno di legge n. [2039](#), recante "Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative", già assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, auspicabilmente nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 792, sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi. L'ordine del giorno della Commissione è integrato - a partire dalla prossima seduta - con l'esame di tale affare, se non ci sono obiezioni.



Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che è pervenuto un invito a un sopralluogo presso il Santuario francescano de La Verna e allo svolgimento di un incontro *in loco* in merito al Cammino di San Francesco, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 590 sui Cammini interregionali quali itinerari culturali. Il sopralluogo e il connesso incontro potranno aver luogo, ove autorizzati e sempre che la situazione generale consenta l'organizzazione di tali eventi, intorno alla metà del mese di maggio.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. LVII, n. 4 e Annesso\)](#) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il Documento economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), e l'annessa relazione al Parlamento, adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La strategia governativa di politica economica esplicitata nel DEF 2021 attribuisce priorità all'individuazione di iniziative per superare la crisi indotta dall'emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti a disposizione, nonché, in campo economico, alle misure di ristoro alle categorie maggiormente colpite, di sostegno degli investimenti e di sviluppo. Le misure sono rese possibili dalle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali, in parte già stanziati e in parte da stanziare attraverso un provvedimento di imminente adozione. Dopo aver rammentato che è in corso la stesura definitiva del PNRR, ricorda i pareri espressi dalla Commissione sulla Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (atto n. 572) e sulla proposta di PNRR (Doc. XXVII, n. 18).

Passando alle parti di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sull'elenco dei disegni di legge collegati, tra cui vi sono quello di riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica; quello in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro e quello in materia di titoli universitari abilitanti, tutti già dichiarati collegati, da ultimo nella Nota di aggiornamento del DEF (Nadef).

Segnala il Paragrafo III.3, in cui si dà conto delle iniziative intraprese alla luce delle raccomandazioni specifiche per Paese; fra queste, si richiamano il rafforzamento dell'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze dei lavoratori comprese quelle digitali, nonché la promozione degli investimenti fra l'altro su ricerca e innovazione. Per il primo ambito, il Governo segnala che le riforme adottate determinano una variazione delle spese, al netto delle entrate, pari a circa un miliardo di euro nel 2021, 1,4 nel 2022 e 1,9 nel 2023. Quanto alla promozione degli investimenti in ricerca e innovazione, le riforme adottate determinano una variazione delle spese nette pari a circa 800 milioni di euro nel 2021, un miliardo nel 2022, e 900 milioni nel 2021, senza peraltro considerare gli importi stanziati su investimenti sulla transizione verde e digitale, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e sulle risorse idriche, che evidentemente inglobano attività di ricerca di base e applicata.

Si sofferma quindi sul Paragrafo V, in cui si dà conto dei provvedimenti adottati per contrastare le ricadute economico sociali e fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia, richiamando gli effetti netti cumulati sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione dei provvedimenti adottati nel 2020 per fronteggiare l'emergenza da covid-19, nei settori della scuola, dell'università e della ricerca.

Nel paragrafo V.2, il Governo dà poi conto delle linee direttrici della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, di cui alla legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 2020); nell'ambito dei principali interventi si richiamano le iniziative per sostenere gli operatori dei settori del turismo, cultura e spettacolo, cui sono destinate le seguenti risorse: circa 0,9 miliardi nel 2021, 0,3 miliardi

annui nel periodo 2022- 2024. Quanto a scuola, università e ricerca, il DEF rammenta che la manovra destina a tale settore circa un miliardo annuo nel 2021 e 2022 e 1,2 miliardi annui nel 2023 e 2024. Richiama poi in dettaglio gli stanziamenti in questione, destinati all'aumento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, all'incremento del fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica per l'assunzione di docenti di sostegno, al finanziamento per l'edilizia scolastica, all'introduzione di misure di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale per specifiche categorie di studenti universitari e degli istituti di alta formazione artistica coreutica e musicale, agli interventi per il rafforzamento delle misure di sostegno della ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, nonché per interventi per l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

Nel paragrafo V.3 della Sezione I sono indicate le misure adottate nei primi mesi del 2021 in conseguenza del perdurare della pandemia da Covid-19, anche al fine di attutire le ricadute socio economiche sui settori produttivi e sui lavoratori, cui è conseguito un incremento dell'indebitamento netto pari a circa 32 miliardi. Tra queste ricorda lo stanziamento di 320 milioni per misure per il rilancio della cultura e dello spettacolo; lo stanziamento, nell'ambito delle misure a tutela del lavoro, di nuove risorse per la corresponsione di indennità una tantum per i lavoratori dello spettacolo e dello sport - oltre che per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - per circa 1,2 miliardi nel 2021; interventi per la scuola, l'università e la ricerca, per complessivi 393 milioni di euro nel 2021, destinati, tra l'altro a misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica, e a misure per la didattica digitale.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) si rimette all'illustrazione svolta dall'altro relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) chiede se i relatori intendano presentare la loro proposta di parere nella seduta antimeridiana di domani.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) annuncia che il parere sarà presentato nella seduta pomeridiana.

Tenuto conto di ciò, il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce della trattazione degli argomenti previsti per la seduta in corso, la seduta antimeridiana di domani potrebbe essere sconvocata.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile, in merito alla quale sono state avanzate richieste di riformulazione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) propone, anche alla luce dell'andamento dei lavori in sede referente, di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA prende atto della proposta della relatrice.

Non essendovi obiezioni sulla proposta della relatrice, il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito dell'esame è rinviato.

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, con il quale si incrementa il numero dei dicasteri da 14 a 15 e si ridefiniscono le competenze e la denominazione di alcuni di essi.

Si sofferma sull'articolo 6, concernente la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della cultura" e il contestuale trasferimento delle funzioni in materia di turismo al nuovo Ministero del turismo. L'istituzione di un Dicastero *ad hoc* per il turismo è finalizzata, come precisato nelle premesse del decreto-legge, all'obiettivo prioritario di rilanciare il settore, fortemente colpito dall'emergenza da COVID-19. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo, che dispone un incremento di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura.

Segnala quindi l'articolo 7 che, conseguentemente, reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute. Entro il 31 maggio 2021, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti dirigenziali (uno di livello generale e tre di livello non generale), sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un numero di 192 posizioni di livello non generale e - in base all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - in massimo 27 posizioni di livello dirigenziale generale. A tal fine, si autorizza la spesa di 337.500 euro per l'anno 2021 e di 675.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Entro il 31 maggio 2021 sono altresì trasferite al Ministero del Turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del MIBACT, individuate nella Tabella A allegata al decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. Detto trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà di assunzioni sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che è approvata.

**(2065) FERRARA e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con una raccomandazione)

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) riferisce sul disegno di legge n. 2065, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

La Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti. La Convenzione di Nicosia, viceversa, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Aperta alla firma di tutti gli Stati del mondo, sottoscritta ad oggi da 10 Paesi e ratificata da due - Cipro e Messico - la Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Sottolinea che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i *search and seizure warrant* alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché estradizioni. Cita, al riguardo, il mancato sequestro dell'Atleta di Fano, il bronzo attribuito a Lisippo ripescato in Adriatico da un peschereccio italiano nel 1964 ed esposto al Getty Museum di Los Angeles, quando si trovava a Monaco presso Heinz Herzer ricordando che a quel tempo, in Baviera, il contrabbando di beni d'arte non era criminalizzato.

La Convenzione è composta da un preambolo e da 32 articoli; essa definisce, nei suoi primi due articoli, innanzitutto scopo ed ambito di applicazione, riconducendoli alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali anche ai sensi delle Convenzioni UNESCO in materia. I successivi articoli disciplinano aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, nonché a qualificare come reati lo scavo di terreni, la rimozione e la detenzione intenzionali e non autorizzati di beni culturali, l'importazione e l'esportazione illegali di beni culturali mobili, oltre che l'acquisizione e l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati. Reati devono altresì essere considerati anche la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita, oltre che la distruzione e i danni intenzionali ad essi arrecati. Viene inoltre imposto alle Parti l'obbligo di disciplinare il concorso o il tentativo di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione, e di esercitare la propria competenza giurisdizionale per reati commessi sul suo territorio, su navi e aeromobili di bandiera, o da uno dei suoi cittadini. La Convenzione riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da persone fisiche e impegna gli Stati parte a punire i reati previsti con sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive, a disciplinare circostanze aggravanti e a prevedere la possibilità di considerare come precedenti le sentenze adottate da un'altra Parte.

Il Capitolo III disciplina aspetti relativi alle indagini, ai procedimenti e alla cooperazione internazionale in materia penale, mentre il Capitolo IV reca disposizioni in relazione a misure di prevenzione nei riguardi della distruzione intenzionale, del danneggiamento e della tratta di beni culturali a livello nazionale ed internazionale. Rileva la necessità di istituire procure specializzate che

cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali: ad oggi, infatti, in Italia l'attività di cooperazione internazionale in materia di tutela e reati contro i beni culturali è interamente demandata ai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, allocati nell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura e in condizione di dipendenza strumentale dal MiC; pur svolgendo ormai da mezzo secolo un ottimo lavoro, tale struttura non può, a suo avviso, sostituirsi ad avvocati e procuratori.

La Convenzione disciplina, inoltre, il meccanismo per i seguiti, prevedendo un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa, preposto a vigilarne sulla corretta attuazione, e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte. È inoltre previsto che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate. Sono infine previste le modalità di modifica del testo convenzionale e le clausole finali.

Illustra infine brevemente il disegno di legge di ratifica della Convenzione segnalando che non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) che presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicata in allegato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) manifesta apprezzamento per la relazione svolta dalla relatrice su un provvedimento, la Convenzione di Nicosia, di indubbia rilevanza. Chiede alla relatrice di riformulare la raccomandazione contenuta nella sua proposta di parere nel senso di raccomandare al Governo di promuovere, anche in occasione della presidenza italiana del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della Convenzione di Nicosia da parte dei Paesi firmatari nonché l'adesione di quei Paesi che non l'hanno ancora sottoscritta.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA chiede una breve sospensione.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta è sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.*

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice, a condizione che la raccomandazione sia riformulata come suggerito dal senatore Verducci.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) si rammarica che vi sia stato bisogno di una iniziativa parlamentare per avviare la ratifica della Convenzione di Nicosia, sottolineando come l'inerzia del Governo sia, a suo giudizio, un segnale di incongruenza nell'azione del Governo stesso in materia. Presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicata in allegato, accogliendo la richiesta di riformulazione avanzata dal senatore Verducci.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una raccomandazione è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi e alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi è inserito all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla seduta di domani, l'esame dell'affare assegnato n. 792 sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, è destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie;

considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

considerato che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i *search and seizure warrant* alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché estradizioni;

rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione: che il Governo, dopo avere perso l'occasione di intestarsi il provvedimento di ratifica, si attivi, complice il prestigioso palcoscenico e la forza di persuasione garantiti dalla presidenza italiana del G 20 Cultura, per sollecitare tutti gli Stati firmatari che ancora non hanno ratificato la Convenzione di Nicosia a farlo e invogliare a firmare i Paesi che non hanno ancora aderito. Data la delicatezza dei problemi che affronta, e la speciale sensibilità italiana nei confronti dei rischi di dispersione e distruzione ai quali sono soggette le testimonianze materiali della cultura classica, specialmente abbondanti in Italia, sarebbe infatti un gravissimo smacco se, come la convenzione di Delphi, anche questa dovesse risolversi in un nulla di fatto.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, è destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema,

aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie;

considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

considerato che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i *search and seizure warrant* alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché estradizioni;

rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:  
che il Governo promuova, anche in occasione della presidenza italiana del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della Convenzione di Nicosia da parte dei Paesi firmatari nonché l'adesione di quei Paesi che non l'hanno ancora sottoscritta.

## **1.4.2.4. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# 1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 235 (pom.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021  
235ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che sono stati presentati n. 108 emendamenti e n. 8 ordini del giorno, che saranno pubblicati nel resoconto della seduta odierna. In riferimento agli 8 emendamenti a firma del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 20 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico ( n. COM(2021) 181 definitivo )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) introduce l'atto in titolo che intende modificare la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di introdurre un'esenzione IVA di ampia portata per gli acquisti effettuati dalla Commissione europea, da

un'agenzia o altro organismo dell'UE, finalizzati a donazioni, costituzione di scorte in vista di future donazioni o forniture in altro modo di beni o servizi, destinati agli Stati membri o a terzi (ospedali, autorità sanitarie nazionali, o enti pubblici o privati preposti alla gestione di crisi o catastrofi), in un contesto di crisi o catastrofi.

L'esigenza nasce, infatti, dall'esperienza acquisita nel corso della pandemia da Covid-19, con l'intenzione di garantire in futuro una risposta adeguata nel caso in cui dovessero ripresentarsi situazioni analoghe.

La proposta prevede, inoltre, l'istituzione di un certificato di esenzione, atto a confermare che l'operazione beneficia dell'esenzione. Le modalità tecniche relative al contenuto e al rilascio del certificato di esenzione sono definite dalla Commissione europea mediante atto di esecuzione. In particolare, l'atto di esecuzione dovrà prevedere un formulario elettronico per ridurre gli oneri amministrativi associati all'uso della versione cartacea del formulario, in particolare in situazioni di crisi come le pandemie.

Infine, in considerazione dell'attuale pandemia da Covid-19, alcune misure che rientrano nel campo di applicazione dell'iniziativa in esame sono già in corso. Pertanto, gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva entro il 30 aprile 2021 e applicare retroattivamente l'esenzione dall'IVA alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La proposta in esame integra le misure eccezionali precedentemente adottate dalla Commissione europea nel settore dell'IVA. Tra queste, in primo luogo la decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020 con cui è stato concesso agli Stati membri di esentare temporaneamente dall'IVA e dai dazi doganali beni essenziali necessari per contrastare gli effetti della pandemia, tra cui dispositivi di protezione individuale, dispositivi medico-diagnostici in vitro, apparecchiature mediche quali ventilatori e un numero limitato di medicinali. Tale decisione riguarda solo l'importazione e non le cessioni intracomunitarie o interne, e dopo un iniziale periodo di applicazione di sei mesi, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, con un'ulteriore proroga in fase di preparazione.

In secondo luogo, la direttiva (UE) 2020/2020 del 7 dicembre 2020 ha introdotto una modifica alla direttiva IVA che consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e ai servizi ad essi strettamente connessi. Con tale modifica gli Stati membri possono inoltre concedere un'esenzione, con diritto alla detrazione dell'IVA versata nella fase precedente alla fornitura di tali dispositivi e servizi.

Tali misure, che hanno consentito di rispondere in modo rapido e mirato alle necessità emerse nel corso della pandemia, hanno tuttavia un ambito di applicazione limitato e una durata temporanea. Inoltre, non tutti gli Stati membri hanno scelto di avvalersi della possibilità di applicare aliquote zero laddove essa esista.

L'iniziativa risulta inoltre in linea con la proposta della Commissione (COM(2018) 20) del 2018, attualmente in discussione al Consiglio, che prevede di modificare la direttiva IVA al fine di consentire agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta o addirittura un'aliquota zero a determinate forniture, a condizione che vadano a beneficio esclusivo del consumatore finale e perseguano un obiettivo di interesse generale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale secondo cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta, nella misura necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché, in momenti di pandemia come quello attuale, è necessario garantire e facilitare misure coordinate di gestione delle crisi a livello dell'Unione. In particolare, risulta necessario che le varie iniziative dell'Unione non siano ostacolate dagli importi IVA da riscuotere o dai relativi oneri di conformità imposti ai fornitori dei beni o servizi necessari. Affinché ciò si realizzi è indispensabile un'iniziativa legislativa a livello di Unione volta a modificare la direttiva IVA.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità in quanto, dato l'impatto che crisi o catastrofi quali la pandemia da Covid-19 possono avere sulle economie degli Stati membri, le misure proposte non prevedono eccessivi oneri finanziari a carico degli Stati membri. In particolare, con la prevista esenzione, la riduzione della risorsa propria dell'UE dovrebbe ridursi e venire compensata da un maggior apporto al bilancio UE derivante dal reddito nazionale degli Stati membri, ma dato che l'attuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell'UE e soggetti all'IVA è limitato, si prevede che tale effetto sia estremamente limitato.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che non risulta allo stato attuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) introduce il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, che reca disposizioni relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti.

Il decreto-legge consta di 6 articoli e dispone nell'articolo 1 l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR.

Il comma 2 dello stesso articolo specifica la ripartizione delle risorse del Piano complementare, per Amministrazione competente, individuandone la destinazione a determinati settori di programmi e interventi, con l'indicazione degli stanziamenti per singola annualità.

Il comma 3 modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto disposizioni in materia di "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici", stabilendo la proroga al 30 giugno 2023 degli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), e prorogando al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al superbonus 110 per cento per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al superbonus 110 per cento, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del PNRR.

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e dei conseguenti aggiornamenti delle stime, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

I commi 6 e 7 dell'articolo in esame recano disposizioni procedurali relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano. In particolare, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di

mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7. Quest'ultimo prevede che ai fini del monitoraggio degli interventi, entro 30 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. Tali obiettivi devono essere coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel PNRR, per il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare, che verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi che si configurano come aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178), riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0), rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della stessa legge, in coerenza con il PNRR.

L'articolo 4 reca disposizioni per interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC. Il comma 1, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo del secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro. Il comma 2 integra l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, sia altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, si invita il Governo a esplicitare nel Piano complementare le linee di intervento, indicando in tale contesto, in termini percentuali, la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno.

Inoltre, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione (FSC), previsto all'articolo 2, si invita il Governo a salvaguardare, nel periodo di programmazione 2021-2027, gli attuali criteri di riparto previsti per tale Fondo, che prevedono *l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) introduce il disegno di legge in titolo che reca disposizioni per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia nel maggio 2017. Lo scopo della Convenzione è quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, prevedendo l'istituzione negli ordinamenti degli Stati firmatari di specifici reati connessi con tali pratiche. Inoltre, la Convenzione intende rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale ai reati relativi ai beni culturali e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro tali reati.

La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione di Delphi del 1985 sullo stesso tema, mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

In seguito alla Conferenza dei Ministri responsabili per i beni culturali del CoE (Namur, 2015), dove sono stati condannati la distruzione deliberata e il traffico illecito del patrimonio culturale, varie organizzazioni internazionali, tra cui l'*Institut international pour l'unification du droit privé* (UNIDROIT), l'UNESCO, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Unione europea, il Comitato europeo del CoE sulle questioni criminali e il suo gruppo specializzato sui reati riguardanti la proprietà culturale (PC-IBC), hanno collaborato per portare avanti i lavori di preparazione della Convenzione.

La Convenzione in esame si compone di 32 articoli suddivisi in 8 capitoli. Nel capitolo I (articoli 1-2) sono individuati gli obiettivi, l'ambito di applicazione e le definizioni dei termini utilizzati. Nel capitolo II (articoli 3-16) sono elencati i comportamenti ritenuti reati e perseguibili con sanzioni penali o non penali. Nel capitolo III (articoli 17-19) vengono specificate le disposizioni riguardanti l'avvio del procedimento di perseguimento dei reati, le indagini e la cooperazione internazionale in materia penale. Il capitolo IV (articoli 20-21) stabilisce le misure di prevenzione a livello nazionale ed internazionale e altre misure amministrative. Il capitolo V (articoli 22-24) dispone l'istituzione di un Comitato delle Parti specificandone le funzioni. Nel capitolo VI (articolo 25) si specifica che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali. Il capitolo VII (articolo 26) espone la procedura da seguire per avviare proposte di modifica della Convenzione. Il capitolo VIII (articoli 27-32) raggruppa le clausole finali riguardanti firma e entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, riserve, denuncia, e notifiche della Convenzione.

Il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione; l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Ciò premesso, la Relatrice ritiene, pertanto, che non sussistono concreti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla riunione della LXV COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea), organizzata dal Parlamento portoghese, che avrà luogo, in videoconferenza, dal 31 maggio al 1° giugno prossimi, prenderà parte personalmente, unitamente ai senatori Sabrina Ricciardi e Simone Bossi.

La Commissione prende atto.

### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 20 maggio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia nel maggio 2017, il cui scopo è quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, prevedendo l'istituzione negli ordinamenti degli Stati firmatari di specifici reati connessi con tali pratiche, nonché di rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale ai reati relativi ai beni culturali e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro tali reati; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2169](#)**

#### **G/2169/1/14**

[Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento:

all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d.

"Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

**G/2169/2/14**

[Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente

che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali;

a prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014;

a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello animale.



**G/2169/3/14**

[Nannicini](#)

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",  
premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno

di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali;

a prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014;

a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello animale.

**G/2169/4/14**

[Ginetti](#)

Il Senato,

premessi che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri Stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitate in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi

casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

**G/2169/5/14**

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",  
premessò che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP),

sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura che appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a) valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

**G/2169/6/14**

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del

Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

## Art. 1

### 1.1

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Sopprimere il comma 1*

### 1.2

[Ginetti](#)

*Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «nazionalità», ovunque ricorra, con le seguenti: «cittadinanza, origine nazionale o sociale».*

### 1.3

[Fazzolari](#)

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».*

### 1.4

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni di cui al comma 1, lettera e)» con le seguenti: «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e)».*

### 1.5

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Sopprimere il comma 4*

#### 1.0.1

[Alfieri](#), [Marcucci](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003 )*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
- b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

*(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)*

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera

un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo

detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, comma 6.";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132

*(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 6 dell'articolo 93-*bis*."

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della



finanza pubblica.»

## Art. 2

### 2.1

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

IL RELATORE

*Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:*

«5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

### 2.3

[Fazzolari](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

## Art. 3

### 3.1

[Lorefice](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

### 3.2

[de Bertoldi](#), [Fazzolari](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

### 3.3

[Simone Bossi](#), [Testor](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "E' altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

## Art. 4

### 4.0.1

[Doria](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Iwobi](#), [Vallardi](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Pittoni](#), [Marti](#), [Rivolta](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Fusco](#), [Floris](#), [Marilotti](#), [Cucca](#), [Siclari](#), [Pietro Pisani](#), [Sbrollini](#), [Trentacoste](#), [Zaffini](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)*

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.»

#### **4.0.2**

[Binetti](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)*

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area: clinica, chirurgica e servizi.»

#### **4.0.3**

[Binetti](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)*

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di

specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.»

#### 4.0.4

[Parente, Ginetti](#)

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 27, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 31, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 32, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 34, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".»

Art. 7

#### 7.0.1

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

#### 7.0.2

[Caligiuri](#)

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la

lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

### 7.0.3

[De Carlo](#), [Fazzolari](#)

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)*

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

## Art. 8

### 8.1

[Margiotta](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. »

### 8.2

[Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), premettere il seguente:*

«1.01) all'alinea, in fine, sono inserite le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta."»

### 8.3

[Margiotta](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;*

b) *sostituire il punto 2) con il seguente: «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263";»;*

c) *aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d-bis dell'articolo 46, comma 1, lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile individua, con modifica al*

decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del codice dei contratti pubblici, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.»

#### 8.4

##### [Laus](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1.1), capoverso d-bis), dopo le parole: «e di architettura», aggiungere le seguenti: «I servizi di ingegneria e di architettura eseguiti ai sensi del presente comma, concorrono alla formazione del reddito imponibile e non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte dirette e indirette a favore delle organizzazioni che svolgono la loro attività senza perseguire un fine lucrativo. Il reddito è assimilabile sotto il profilo previdenziale al reddito professionale. I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.»*

#### 8.5

##### [Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:*

*«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti dal Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263".».*

#### 8.6

##### [Giammanco](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».*

#### 8.7

##### [Ferrari](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».*

#### 8.8

##### [Margiotta](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al*

valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>

### 8.9

[Vitali](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Giammanco](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>*

### 8.10

[Faggi](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>*

### 8.11

[Vono](#), [Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>*

### 8.12

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi*

previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

### 8.13

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati".»

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»;

b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:

«1.01) la lettera a) è abrogata;»;

c) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»;

d) dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono abrogate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è abrogata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura del contratto lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-bis. All'articolo 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del

Codice.»

## 8.14

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione"; il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore", sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo", sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano".»

## 8.15

[Faggi](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, al massimo fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) La lettera a) è abrogata.»;

c) *dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."»;

d) *dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:*

«3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

5) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

"4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:



a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.".»

#### **8.16**

[Ferrari](#)

*Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito di un appalto di fornitura tecnologica, non costituisce subappalto la subfornitura di prodotti rientranti nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa sub-fornitrice".»

#### **8.17**

[Ferrari](#)

*Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 2, terzo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che dovrà essere compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento della medesima categoria. Per lavori, servizi e le forniture, le stazioni appaltanti indicano nel bando le categorie o prestazioni principali e secondarie e tale limite è riferito all'importo della prestazione principale".»

#### **8.18**

[Giammanco](#)

*Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente: «1.3) la lettera a) è abrogata».*

#### **8.19**

[Ferrari](#)

*Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente: «1.3) la lettera a) è abrogata».*

#### **8.20**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione" e il secondo ed ultimo periodo sono sostituiti con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

b) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

c) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano".»

#### **8.21**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:", con le seguenti:*

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

## 8.22

[Masini](#), [Mallegni](#), [Giammanco](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al punto 1-ter, sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";

b) sopprimere il punto 1-quater;

c) dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".

## 8.23

[Faggi](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

- al punto 1-ter, le parole "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" sono soppresse; sono altresì soppresse le parole ",salvo quanto previsto dal comma 1-quater";

- sopprimere il punto 1-quater;

- dopo il punto 1-septies aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".

## 8.24

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

1) al capoverso "1-ter", sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";

2) sopprimere il capoverso "1-quater";

3) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.»

## 8.25

[Margiotta](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo».*

## **8.26**

[Fazzolari](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

## **8.27**

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione».»;

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-*bis*,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

## 8.28

[Ginetti](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere dopo il penultimo periodo il seguente: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti a settori quali quello energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività."».

Art. 10

## 10.1

[Petrocelli](#), [Ferrara](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari competenti circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. La relazione contiene:

a) le indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative alle autorizzazioni delle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, rilasciate per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;

b) l'elenco delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura e delle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

c) l'elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

d) i dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, nonché le informazioni circa l'attività ispettiva di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate violazioni;

e) l'eventuale documentazione integrativa fornita dai titolari delle autorizzazioni a seguito di formale richiesta da parte del Governo su ulteriori elementi relativi alle attività svolte in base alle autorizzazioni ottenute e ai dati sulle operazioni effettuate.».

#### **10.0.1**

##### **IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

#### **"Capo II**

**Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.**

#### **Art. 17-bis.**

*(Ambito di applicazione e definizioni)*

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al

regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

#### Art. 17-ter.

*(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

#### Art. 17-quater.

*(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non indica nella scheda di dati di sicurezza che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore da parte di privati sono soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni

fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

*Art. 17-quinquies.*

*(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

*a)* l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

*b)* l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

*Art. 17-sexies.*

*(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

*a)* l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

*b)* l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.»

Art. 12

**12.1**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.»*

**12.2**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente».*

**12.3**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la parola «cinque».*

Art. 13

**13.1**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 1», sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».*

**13.2**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie, di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 810/2009, i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»*

**13.3**

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», dopo il «comma 1» aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.*

*1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.»*

**13.4**

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sopprimere le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti.»*

**13.5**

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sostituire le parole: «senza la necessità di*



ulteriori adempimenti», *con le seguenti*: «ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale».

Art. 15

**15.1**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole*: «all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:», *con le seguenti*:

«all'articolo 2:

1) al secondo comma, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché", sono soppresse;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:»

**15.2**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

Art. 16

**16.1**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole*: «un anno e sei mesi», *con le seguenti*: «due».

**16.2**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-bis) al secondo comma sopprimere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,".»

Art. 17

**17.1**

[Valente](#)

*Al comma 1, premettere la seguente lettera*: «0a) all'articolo 600-ter, ultimo comma, del codice penale, dopo le parole, ove ricorrano: "di un minore", sono aggiunte le seguenti: "o di chi sembri un minore".»

**17.2**

[Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole* «due anni» *con le seguenti*: «tre anni».

**17.3**

[Giammanco](#), [Masini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente*:

«e-bis) all'articolo 609-nonies:

1) al primo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

2) al secondo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

3) al terzo comma dopo le parole: "dall'articolo 600-bis, secondo comma", sono aggiunte le seguenti: "dagli articoli 600-ter, 600-quater,".»

**17.0.1**

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)*

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

6. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55:

- le parole: "per l'anno 2019", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2021";

- le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026".

7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi

del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

## **17.0.2**

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)*

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie

previste dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal comma 6.

6. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55:

- le parole: "per l'anno 2019", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2021";
- le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

### **17.0.3**

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)*

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo.

5. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
- b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
- c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
- d) le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. È abrogato l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

#### **17.0.4**

[Cantù](#), [Giammanco](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)*

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Conseguentemente, l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-*septies*.

*(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)*

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza previsto dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 4 costituiscono requisito di eccellenza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per

la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza sia degli utenti che degli operatori che dei gestori che individuati come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione di eccellenza dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".»

#### Art. 19

##### 19.1

###### Fazzolari

*Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili», aggiungere le seguenti: «o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».*

##### 19.2

###### Fazzolari

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a cinque chili», con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a due chili».*

#### Art. 23

##### 23.1

###### Giammanco

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 2», sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter».*

b) *alla lettera a), capoverso* «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», *al* «comma 3», *dopo le parole:* «strumenti finanziari», *aggiungere le parole:* «e gli indici».

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati».

## 23.2

### Fazzolari

*Al comma 1, lettera c), capoverso* «Art. 184», «comma 1», *dopo la* «lettera c)» *inserire la seguente:*

«c-*bis*) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

## 23.3

### Giammanco

*Al comma 1, alla lettera c), capoverso* «Art.184», *al* «comma 3» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, relativi ad operazioni su strumenti finanziari per un controvalore superiore a 2 milioni di euro ovvero da cui consegue un profitto, per sé o per altri, superiore a 500.000 euro».

### 23.0.1

#### IL RELATORE

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

#### «Art. 23-*bis*.

*(Attuazione della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)*

1. All'articolo 4-*terdecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è inserita la seguente: "q) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503";

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.».

### 23.0.2

#### IL RELATORE

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

#### «Art. 23-*bis*.

*(Modifiche al Codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo).*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

b) all'articolo 46-*bis*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda.";

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa



l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.";

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

f) all'articolo 195, comma 3, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 4-*bis*";

g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

h) all'articolo 207-*octies*:

1) al comma 2, le parole "e presenta loro immediatamente la domanda completa" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS, può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento istitutivo dell'AEAP.";

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

i) dopo l'articolo 208-*ter* è inserito il seguente "Art. 208-*quater* (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione o aderire a piattaforme di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri.";

l) all'articolo 217-*ter*, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010.».

#### Art. 24

### 24.1

#### [Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».*

### 24.2

#### [Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «da euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro 250.000».*

Art. 26

**26.1**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».*

Art. 27

**27.1**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».*

Art. 28

**28.1**

[De Petris](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**28.2**

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**28.3**

[Perilli](#), [Maiorino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**28.4**

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, prima delle parole: "Il comma 1" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a),"».

**28.5**

[Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: "Il comma 1", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,"».

**28.6**

[Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

**28.7**

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 14, comma ,1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

## 28.8

[Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

## 28.9

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

## 28.10

[Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

## 28.11

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

## 28.12

[Perilli](#), [Maiorino](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

## 28.0.1

[Perilli](#), [Maiorino](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

*(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria)*

1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

## 28.0.2

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

*(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria)*

1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

## Art. 30

### 30.1

#### IL RELATORE

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Caso ARES (2019) 7142023».*

#### 30.0.1

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Ferrazzi](#), [Nannicini](#), [Pittella](#)

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis

*(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)*

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato "Osservatorio" per gli anni 2021, 2022, 2023 verrà istituito sperimentalmente, oltre che nella città di Venezia già attivo (Legge regionale n. 2008/1), nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Per il recupero e l'avvio delle attività l'Osservatorio potrà accedere alle risorse di cui all'art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del

Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Il funzionamento dell'Osservatorio è definito di concerto con la struttura di cui al precedente comma 1 ultimo capoverso e il Ministro degli Affari Esteri con apposito decreto. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7, al fine di garantire la piena operatività dell'Osservatorio, è stanziato 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

7. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di permettere un'ampia partecipazione della collettività, il soggetto gestore può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio ed in particolare delle finalità di cui alla lettera c) del precedente comma 5.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### Art. 33

#### 33.0.1

[de Bertoldi](#), [Fazzolari](#)

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2021 al 2023, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### Art. 34

##### 34.1

[Fazzolari](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 34.0.1

[Licheri](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)*

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta," sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: "e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli", sono sostituite dalle seguenti: "conforme agli".».

##### 34.0.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis

*(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "illustra", è sostituita con le seguenti: "reca tramite comunicazioni";

b) le parole "tiene conto degli eventuali", sono sostituite con le seguenti: "si conforma in modo vincolante agli".

2. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "informa tempestivamente le", sono sostituite con le seguenti: "reca comunicazioni alle";

- b) al comma 2, dopo le parole "tenga conto", sono inserite le seguenti: "in modo vincolante";
- c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "possono adottare", sono sostituite con la seguente: "adottano";
- b) la parola "coerente", è sostituita con le seguenti: "in tutto conforme";
- c) dopo le parole "gli indirizzi", è inserita la seguente: "vincolanti";
- d) il comma 2 è soppresso.»

### 34.0.3

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis

*(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)*

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7."»

### 34.0.4

[Candiani](#), [Lorefice](#), [Nannicini](#), [Giammanco](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis

*(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR )*

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti».

Art. 35

### 35.1

[Fazzolari](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 36

**36.1**

[Fazzolari](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**36.2**

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**36.0.1**

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

*Dopo l'articolo 36, inseguire i seguenti:*

«Art. 36-bis.

*(Disposizioni in materia di magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato, in attuazione dei rapporti GRECO del Consiglio d'Europa)*

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni".

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611."

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

Art. 36-ter.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)*

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto



legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

"Art. 60-*bis*. -- (Ineleggibilità dei magistrati) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-*ter*. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni

Art. 60-*quater*. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 36-*quater*.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)*

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 47-*bis*. -- (Nomina di magistrati alla carica di assessore) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".»

### **36.0.2**

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

*(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il relativo monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)*

1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente.

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.»

### **36.0.3**

[Marcucci](#)

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, ed in particolare per quanto disposto dal PNRR in materia di semplificazione di contratti pubblici sul potenziamento del database di tutti i contratti tenuti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'interoperabilità dei relativi dati, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, previo espletamento di apposita procedura selettiva, un contingente di personale, non dirigenziale, già appartenente ai ruoli di altre Autorità amministrative indipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, nel numero massimo di ventotto unità da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. Per le finalità tali finalità è assegnata la somma complessiva di euro 2.520.000 annui sul bilancio dell'Anac per il periodo 2021-2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.520.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 38

**38.1**

[Fazzolari](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36,».*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2065  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione Consiglio d'Europa infrazioni beni culturali*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 367](#)

13 ottobre 2021

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

*Il relatore consegna il testo della relazione, allegato al resoconto*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 4.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 217, contrari 0, astenuti 5, votanti 222, presenti 223.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 367 del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

367a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)  
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente CALDEROLI

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 368 e 375 del 19 ottobre e del 4 novembre 2021

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale) (ore 9,35)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,**

***del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2371.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000.

**BINETTI, segretario.** La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: all'articolo 19, comma 3-ter, capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

**SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, il Governo recepisce le condizioni indicate dalla 5a Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**CONZATTI (IV-PSI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CONZATTI (IV-PSI).** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nell'ambito della strategia delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come bene hanno ricordato ieri il relatore Collina e la relatrice Modena, che ringrazio per l'ottimo lavoro, il Governo ad agosto ha approvato il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, redatto con la saggia e competente esperienza della Commissione Pagni.

Esso rappresenta, almeno dal punto di vista della soluzione delle crisi economiche conseguenti alla pandemia, una seconda fase di risposta, una seconda fase strutturata, ma una seconda fase. La prima fase era stata anticipata dal decreto liquidità, il n. 23 del 2020, che aveva dato risposte tampone temporanee alla legislazione concorsuale, dando l'improcedibilità temporanea per i ricorsi di fallimento o la proroga dei termini per la redazione dei piani di risanamento e la loro revisione in procedure di concordato o in accordi di ristrutturazione, nonché quel primo pacchetto di norme, molto importanti, sul lato societario. Penso alla garanzia sul capitale dei creditori, alla disciplina sugli ammortamenti e a misure contenute anche nel presente disegno di legge sul sistema della ricapitalizzazione aziendale a seguito di perdite che possano intaccare o meno il capitale sociale.

Questo disegno di legge, quindi, ha questo duplice obiettivo: da un lato, dare risposte ancora puntuali alle necessità aziendali in questa specifica situazione di crisi *post* pandemica e, dall'altro, essere uno dei grandi tasselli delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I passaggi fondamentali del disegno di legge sono costituiti da due rinvii piuttosto importanti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, e dall'introduzione di due nuovi istituti: sicuramente la composizione negoziata della crisi, ma anche il rinnovato istituto del concordato semplificato di liquidazione dei beni a conclusione non positiva della precedente fase di negoziazione.

Per quanto riguarda i rinvii, il primo rinvio importante riguarda il Codice della crisi di impresa, previsto con il decreto legislativo n. 14 del 2019; un provvedimento piuttosto recente mai entrato in vigore e diventato obsoleto in quanto non aveva recepito *in toto* i principi e i valori della direttiva europea n. 1023 del 2019. Si tratta di una direttiva molto importante perché dà nuovi strumenti e nuove chiavi di lettura per rendere più efficaci, più tempestive ed anche più veloci le procedure di ristrutturazione, di insolvenza e di esdebitazione, cercando di anticipare il momento della crisi e di evitarla.



L'obiettivo del legislatore in questa fase e nella fase successiva sarà quindi dare atto, dopo aver chiesto il rinvio di un anno del recepimento della direttiva, di un nuovo impianto normativo sulla crisi di impresa che sostituisca *in toto* l'attuale provvedimento sulla legge fallimentare.

L'altro rinvio sul quale vorrei soffermarmi è quello della disciplina dell'allerta; uno strumento nuovo del 2019, diventato obsoleto per via della pandemia, ma anche per via di molte criticità sollevate in varie sedi professionali e di dottrina riguardo l'intempestività di intercettare la crisi. Intervenendo soprattutto con l'allerta esterna in un momento di già conclamata insolvenza, la sua procedura è molto burocratica ed è poggiata sugli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), sulle allerte interne ed esterne e anche su una sorta di pericolosa eterogenesi dei fini; la volontà cioè di anticipare la crisi e di evitarla, mentre invece finisce per essere in grado di accelerarla, tanto più in una situazione come questa.

Mi unisco quindi alle richieste di coloro che chiedono un possibile ripensamento della disciplina dell'allerta, ma anche giustamente a coloro che ne potrebbero chiedere un'archiviazione definitiva. Quest'ultima infatti potrebbe essere ben sostituita dall'attuale strumento della composizione negoziata della crisi; uno strumento flessibile e tempestivo nell'intercettare la crisi, rapido nella sua risoluzione perché centottanta più centottanta giorni sono un tempo rapido nella vita aziendale per poter intervenire anche in modo deciso e relativamente poco costoso.

Uno strumento dedicato e pensato proprio per quelle imprese che più di altre stanno soffrendo e hanno meno strumenti per fronteggiare la crisi. Penso alle micro, piccole e medie imprese ed anche, come dice bene il decreto-legge, alle imprese sotto soglia e alle imprese agricole. È una procedura volontaria perché attivata dall'imprenditore; ricordo infatti che è sufficiente il requisito di essere iscritti al registro imprese della Camera di commercio per poter attivare questa procedura. Ricordo altresì che si tratta di una procedura stragiudiziale e, proprio per questo, molto flessibile, ma nello stesso tempo capace di attivare e di chiedere l'intervento del tribunale proprio nelle fasi più delicate, chiedere delle misure protettive del patrimonio, l'autorizzazione a poter contrarre finanziamenti prededucibili ed un aiuto nella rinegoziazione dei contratti (penso, ad esempio, alla delicatezza dei contratti di lavoro, ma anche a quelli continuativi) e la cessione di un ramo d'azienda, liberando l'alienante dai debiti.

Si tratta quindi di una procedura molto efficace che dal punto di vista del messaggio politico, essendo stragiudiziale, inverte un po' il ruolo degli attori e dà notevole centralità al ruolo dell'imprenditore, cui viene affidato un compito di autovalutazione della situazione aziendale. Un ruolo che può essere affiancato da quello dell'organo di controllo; sappiamo benissimo però che proprio per la platea delle imprese oggetto principale del provvedimento, poche sono dotate dell'organo di controllo.

In fase emendativa è stato rinviato, a mio avviso giustamente, l'obbligo che era stato introdotto di nominare il collegio sindacale, proprio per non gravare ulteriormente di costi le aziende in una fase in cui già sono particolarmente in difficoltà.

Un ruolo centrale riveste la camera di commercio, che diventa segreteria della procedura, ma anche centrale nella gestione della piattaforma che, avendo in sé la *check list* e il test pratico, ha la capacità di fare una prima valutazione *ex ante* su uno dei requisiti fondamentali della procedura: la reversibilità della crisi. La camera di commercio ha un ruolo centrale anche nella composizione della commissione, che deve nominare l'esperto negoziatore, l'esperto tecnico che deve aiutare la composizione.

Avevamo chiesto che la commissione fosse paritaria per dare un messaggio importante. Essendo questo un istituto collocato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fatto di chiedere che la commissione che nomina gli esperti avesse in sé la volontà di portare questo messaggio di parità, secondo noi, era particolarmente importante. Non è stato accolto, ma ci sarà modo di riparlarne sicuramente.

La commissione appunto nomina gli esperti e in questo senso c'è un'altra novità politica: finalmente tornano centrali nella risoluzione delle crisi, nel buon andamento del sistema produttivo italiano la professionalità e le competenze. È richiesto un grado di professionalità altissimo: non solo essere scritti agli albi, ma anche avere maturato esperienza sul campo, avere svolto delle specializzazioni molto puntuali, con un ruolo centrale degli ordini professionali. Di questo assolutamente mi compiaccio.

Vedo un rischio sui creditori bancari. Spesso nella pratica professionale nelle mediazioni civili e commerciali abbiamo registrato una scarsissima adesione degli istituti bancari e anche gli emendamenti in questo caso suggeriti ai gruppi politici dall'Associazione bancaria italiana (ABI). Facevano registrare richieste di espungere dal testo normativo, cosa che la commissione giustamente non ha accolto, la necessità anche da parte degli istituti bancari di dare risposte tempestive e motivate all'adesione o meno della trattativa.

Come dicevo, la trattativa anche per gli istituti bancari può non andare a buon fine e in questo caso...

*(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatrice, se vuole può consegnare la restante parte del suo intervento scritto.

**BALBONI** (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (Fdi). Signor Presidente, colleghi, ci apprestiamo a votare l'ennesima fiducia posta da un Governo che dispone della maggioranza più ampia dell'intera storia repubblicana e che abusa di questa schiacciante maggioranza per comprimere ancora di più il confronto democratico in questa Assemblea confidando nella vostra condiscendenza, se non nel vostro compiacimento.

Collegli del MoVimento 5 Stelle, avete dimenticato le vostre proteste di quando eravate all'opposizione e salivate addirittura sul tetto del Parlamento? Volevate aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e, invece, ci siete entrati voi nella scatoletta al posto del tonno e vi ci siete chiusi ben stretti, disposti ad accettare di tutto pur di non tornare alle urne, ben sapendo che appena uno su quattro o, forse, addirittura uno su cinque avrebbe la speranza di essere rieleto. *(Applausi).*

Nessuno di voi colleghi del PD e della sinistra azzarda la difesa della nostra Costituzione di fronte all'arroganza di un Governo che ha stravolto uno strumento eccezionale come il decreto-legge, ammesso solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che citate solo quando vi pare, trasformandolo nel modo ordinario di legiferare con fiducia già in prima lettura. Siete rimasti sordi persino all'alto richiamo della nostra Presidente, che ringrazio, lasciando cadere vergognosamente nel vuoto il suo appello.

Il *vulnus* alla nostra Costituzione è talmente evidente che è persino inutile insistere.

Non è Fratelli d'Italia, colleghi del PD, fuori dall'arco costituzionale; siete voi che vi siete posti fuori dalle regole democratiche. *(Applausi).* Siete voi che avete chiuso progressivamente ogni spazio di confronto parlamentare, nonostante l'atteggiamento sempre leale e costruttivo dell'opposizione. *(Applausi).* Blindate ogni provvedimento in Commissione con ridicole riunioni di maggioranza, cioè tutti meno uno. Riunioni di maggioranza, le chiamate; avete almeno il buon gusto di non dirlo! Se passa un emendamento del PD, allora ne deve passare uno della Lega, poi ne deve passare uno dei 5 Stelle, poi uno di Forza Italia e così via; alla fine venite in Aula e ponete la fiducia sui vostri accordi. E avete anche la faccia tosta di chiamare tutto questo democrazia!

Vi piace così tanto calpestare le regole del confronto democratico, che non vi fate scrupolo di ricorrere alla fiducia anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno, come in questo caso, visto che in linea di massima siamo tutti d'accordo sulla necessità della proroga disposta con questo provvedimento, perché è chiaro a tutti ciò che accadrà una volta esauriti gli effetti dei provvedimenti di sostegno alle imprese. Peraltro, come sappiamo, si tratta di provvedimenti molto limitati, che non coprono nemmeno il 20 per cento delle perdite subite dalle nostre imprese, secondo la CGIA di Mestre, con punte di appena il 2,5 per cento nei settori del turismo, bar, palestre, eccetera. Siete rimasti sordi, ad esempio, alla nostra richiesta di coprire almeno i costi di queste imprese, oltre a una percentuale delle perdite. Ebbene, sappiamo che, quando verranno meno anche questi blandi sostegni, saranno molte le imprese che rischiano di non riuscire a rimanere sul mercato e di garantire quindi la continuità aziendale. Le conseguenze rischiano di essere drammatiche sul piano occupazionale e per l'intero sistema economico, già provato duramente, ad esempio, dalle oltre 300.000 partite IVA scomparse durante la pandemia.

Il rinvio è quindi necessario e opportuno. Ancora più necessario e opportuno è il rinvio al 31 dicembre 2023 del nuovo sistema di allerta obbligatoria automatica, la cui rigidità rischia di avere effetti dirompenti soprattutto sulle piccole e medie imprese, che - come sappiamo - sono la vera grande

ricchezza dell'economia nazionale. L'auspicio, anche di Fratelli d'Italia, è che nel frattempo si trovino soluzioni più flessibili e adeguate alle caratteristiche del nostro sistema produttivo nazionale, che - come sappiamo - non è esattamente uguale a quello dei grandi Paesi del Nord che impongono spesso queste regole. Soluzioni che prendono a modello il nuovo alternativo percorso di risanamento introdotto con il presente decreto-legge (questa parte è immediatamente precettiva); mi riferisco alle norme in materia di composizione negoziata della crisi, procedura volontaria che vede l'imprenditore soggetto attivo e protagonista del processo di risanamento, seppur affiancato da un esperto in materia. Certo, c'è qualche incongruenza, caro Governo che sei al telefono mentre parla l'unica opposizione. *(Applausi)*. C'è qualche incongruenza, in questo decreto-legge. Se ci aveste ascoltato, si sarebbe potuto chiarire. *(Commenti)*.

Presidente, questo gesto va ripreso: il Governo mi ha mandato a quel paese. È una cosa vergognosa. Lo deve riprendere. Se non lo riprende, interrompo il mio intervento. *(Commenti)*. O lo riprende o non parlo più, sia chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, riprenda per cortesia.

BALBONI *(FdI)*. No, Presidente, con tutto il rispetto che ho per lei, non mi faccio mandare a quel paese dal sottosegretario Sisto mentre intervengo.

PRESIDENTE. Scusatemi, io non ho sentito il Sottosegretario che abbia mandato a quel paese nessuno. *(Commenti)*.

Dopo chiariremo questo aspetto. Poiché il suo è un intervento importante, la pregherei di proseguire in quello che stava dicendo perché è utile per tutti sentire l'opposizione. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Solo perché me lo chiede lei, signor Presidente, ma quanto successo è una cosa vergognosa che non è mai capitata in quest'Aula. *(Applausi)*.

Se ci aveste ascoltato, invece di porre la fiducia in modo arrogante, si sarebbe potuto chiarire a chi spetta la verifica della sussistenza del requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini della nomina dell'esperto. Chi deve fare questa nomina? Il segretario della CGIA o la Commissione? E ancora, che garanzie ci sono che verrà rispettato il termine di cinque giorni per la nomina dell'esperto da parte di una Commissione che deve lavorare a titolo gratuito? Chi paga il compenso dell'esperto in caso di incapienza del patrimonio della gestione?

Non avete voluto parlare, né considerare il nostro emendamento per stabilire quando si deve parlare di insolvenza incolpevole per esonerare gli amministratori dalla responsabilità. Erano tutti temi che meritavano di essere discussi in quest'Assemblea, senza chiudere l'argomento con la fiducia. *(Applausi)*.

Che fantasia, caro sottosegretario Sisto, che ti permetti di mandarmi a quel paese: avete partorito il topolino, ossia la proroga. Sapete chi mi ricordate? Quelle persone che, quando una macchina sta finendo la benzina, rinviano la revisione e intanto mettono anche a disposizione un meccanico a proprie spese per le riparazioni urgenti e necessarie. Bella fantasia! Il problema è che nessuno si preoccupa di riempire il serbatoio vuoto della macchina affinché possa camminare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sottosegretario, penso sia necessario che lei chiarisca perché non ritengo tollerabile che ci siano gesti di insofferenza nei confronti delle proposizioni di un Gruppo parlamentare.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, lo faccio con molto piacere.

Il senatore Balboni sa quanto rispetto nutro nei suoi personali confronti, oltre che, ovviamente, del Gruppo. Mi sono lagnato dell'accenno che fossi al telefono solo perché stavo parlando con la Ministra. Quindi gli chiedo scusa se il gesto è stato di insofferenza, ma era soltanto per dire che se ho risposto al telefono avevo il dovere di rispondere alla mia Ministra. Tutto qua. *(Applausi)*.

Il richiamo è stato da me percepito come inopportuno, essendo nel perfetto adempimento del mio dovere. Tuttavia, se il gesto è stato interpretato come di insofferenza e non di ingiustificata percezione di un ingiusto richiamo, io gli chiedo molto volentieri scusa. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, adesso non c'è un dibattito su questo tema. Mi sembra che il Sottosegretario abbia chiarito il suo intendimento e mi pare quindi che la questione sia chiusa.

GIACOBBE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che stiamo per votare reca «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Il provvedimento interviene, nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale. Si tratta di situazioni di crisi che, se non venissero affrontate subito nell'ambito di una nuova e più flessibile cornice normativa, potrebbero sfociare in uno stato di insolvenza delle aziende in sofferenza.

Signor Presidente, sono in particolare le piccole e medie imprese a essere più colpite dalla crisi causata dalla pandemia, soprattutto a causa delle limitate risorse proprie.

Le piccole e medie imprese rappresentano una parte molto importante dell'economia italiana: sono le aziende che producono beni e servizi di altissima qualità, *made in Italy*, che permettono all'Italia di essere fra i maggiori Paesi esportatori nel mondo. Non possiamo permetterci di perdere la grande risorsa rappresentata dalle piccole e medie imprese e la loro capacità di contribuire all'economia, con processi innovativi e prodotti e servizi di alta qualità.

La crisi causata dalla pandemia deriva da situazioni inaspettate ed eccezionali, che richiedono interventi straordinari e flessibili. Ecco perché è necessario permettere alle aziende che si trovano in uno stato di crisi finanziaria, o perfino di insolvenza tecnica, di continuare ad operare, fornendo loro assistenza, per aiutarle a gestire e superare la crisi e quindi garantire la continuità delle attività produttive e salvaguardare i posti di lavoro. I numerosi interventi a sostegno delle aziende messi a disposizione dallo Stato fin dai primi mesi del 2020 hanno permesso di mitigare, almeno in parte, le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria. Oggi ci stiamo avviando verso la normalità, caratterizzata però da profondi mutamenti del tessuto socio-economico. Gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci permetteranno di uscire da questa crisi con rinnovato impegno e capacità. Non possiamo permetterci il lusso, in questa fase, di perdere pezzi importanti del tessuto produttivo del Paese.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare introduce elementi di flessibilità e assistenza per garantire la continuità delle attività produttive e prevede interventi specifici per il sistema di amministrazione della giustizia. Mi permetto dunque di accennare solo ad alcune novità introdotte dal provvedimento. Si rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evitando così il rischio che aziende in grado di ricominciare possano automaticamente essere dichiarate insolventi. Si introduce e si disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi, offrendo agli imprenditori che ne fanno richiesta l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente, per agevolare le trattative con i creditori e gestire e superare la crisi; la richiesta di assistenza verrà effettuata su base assolutamente volontaria, tramite una piattaforma telematica nazionale, gestita dalle camere di commercio. Si apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale, previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza. Si dispone un aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, al fine di sostituire i 20 magistrati chiamati a ricoprire il ruolo di procuratore europeo delegato. Usufruento di sistemi digitalizzati, vengono introdotte misure volte ad accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e di altri pagamenti dovuti sulla base di titolo giudiziale.

In Commissione abbiamo svolto un lavoro minuzioso, approvando significative proposte emendative, tra le quali segnalo la riscrittura dell'articolo 3, nel quale si specifica che la piattaforma telematica è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, si interviene sulle modalità di iscrizione all'elenco degli esperti e vengono inserite specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Tutti i lavori della Commissione e gli interventi apportati non hanno mai perso di vista il contesto europeo in cui siamo chiamati ad operare e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante i lavori, la Commissione si è trovata concorde sul fatto che dovevamo dare un segnale alle imprese e credo sia stato fatto un passo nella direzione giusta,

per assistere le nostre aziende, che si sono trovate ad operare in un quadro economico difficile a causa della pandemia. Dovevamo dare un segnale chiaro di supporto alle imprese e con il provvedimento in esame stiamo facendo proprio questo.

Sicuramente ci sono nodi da risolvere, alcuni dei quali non richiedono nuove norme per essere avviati a soluzione. Fra questi cito la composizione dell'elenco degli esperti, che in aggiunta alle competenze di tipo finanziario, non può non tenere conto anche di competenze professionali, di esperienza e conoscenza dei settori in cui operano le aziende da assistere. È possibile garantire tali competenze anche grazie ad un rapporto di collaborazione tra le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Dobbiamo far sì che banche e istituti finanziari continuino ad aiutare le aziende in crisi in questa fase di transizione. Nel futuro dovremo certamente valutare anche gli effetti del codice della crisi di impresa visto che, come accennato prima, il provvedimento che stiamo per votare oggi prevede di rinviarne la data originariamente prevista per l'entrata in vigore. Nel lungo termine la crisi delle imprese, però, non si può risolvere solo con interventi normativi.

Signor Presidente, colleghi, dobbiamo permettere a tutte le aziende che hanno subito le conseguenze della crisi finanziaria degli ultimi diciotto mesi di superare al più presto le difficoltà finanziarie e operative ed essere pronte a cogliere le opportunità offerte dalla ormai imminente ripresa dell'economia.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza fornirà grandi opportunità per l'ammodernamento dei sistemi produttivi, per una migliore utilizzazione delle risorse, per lo sviluppo di tutto il territorio del Paese, in particolare di quelle aree storicamente trascurate, per la piena valorizzazione di tante risorse naturali, turistiche e umane, fino ad oggi poco valorizzate. Sono gli ingredienti della ripresa economica e le basi forti per lo sviluppo del futuro; ripresa e sviluppo che produrranno tanti benefici.

La sfida del futuro è far sì che questi benefici possano essere ripartiti equamente, in tutte le aree del Paese, a imprese e lavoratori, protagonisti attivi delle attività produttive, e tramite loro a tutti i cittadini.

Oggi contribuiamo a questa equa distribuzione fornendo strumenti di assistenza alle imprese che hanno bisogno di superare situazioni di crisi economico-finanziaria a causa delle conseguenze inaspettate e imprevedibili della pandemia e continuare quindi a essere protagonisti della ripresa e dello sviluppo nel futuro.

In conclusione, signora Presidente, mi permetta di affermare che non possiamo rischiare di perdere la grande esperienza di piccole, medie e grandi aziende, che, con le loro capacità e processi produttivi innovativi e d'avanguardia, hanno reso famosa l'Italia e il *made in Italy* in tutto il mondo. Non possiamo aspettare; dobbiamo intervenire ora, con decisione.

Il Gruppo Partito Democratico guarda con fiducia alla ripresa economica ed è impegnato affinché tutte le nostre imprese possano continuare a contribuire alla crescita dell'economia, a garantire posti di lavoro sicuri, a creare nuovi posti di lavoro, a rendere l'Italia un Paese sempre più competitivo nel mondo globalizzato.

È anche per questi motivi che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame che si inquadra nell'azione orizzontale di riforma relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta una prima, importante, positiva risposta anzitutto alle piccole e medie imprese, che rappresentano comunque un'ossatura fondamentale del nostro sistema produttivo e che sono le prime ad aver pagato, in particolare sul terreno della crisi finanziaria, i danni prodotti dalla crisi Covid. Per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole.

Sono state introdotte alcune scelte fondamentali, come, per esempio, il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi su cui, come il collega del Partito Democratico ha già detto, occorrerà fare una riflessione per capire, oltre al rinvio, se effettivamente questo strumento corrisponda pienamente

all'obiettivo che si era preposto. In ogni caso, questo rinvio è certamente utile e importante, così come è importante lo sforzo che la Commissione ha fatto - voglio sottolineare anch'io il contributo fondamentale della Commissione - soprattutto in relazione al tema della composizione negoziata della crisi, alla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, alla possibilità che diamo alle imprese di trovare vie di composizione negoziale senza portare le stesse a una situazione fallimentare.

Tutto questo è positivo.

Avevamo fatto alcune osservazioni e presentato due emendamenti, come ad esempio quello relativo al tema delle vittime dell'usura, che non riguarda solo le attività imprenditoriali dirette ma anche situazioni indirette. Si tratta di un tema che ci sta molto a cuore e che deve essere affrontato. Chiediamo dunque al Governo, visto che questi due emendamenti non sono stati ammessi, che se ne occupi con attenzione e rapidamente, perché sappiamo quanto questo tema sia all'ordine del giorno, soprattutto a fronte della ripresa produttiva.

Questi sono certamente interventi utili e fondamentali, ma credo che dobbiamo porci strategicamente altre due questioni. La prima è relativa al rapporto tra il credito e le imprese. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti a sostegno del credito per le imprese anche in questa situazione di crisi, ma penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione complessiva a proposito della fase nuova in cui siamo, e cioè la ripresa. C'è un tema che riguarda il credito e le norme europee sul credito, soprattutto per un Paese come il nostro, dove il 90 per cento delle imprese sono piccole e hanno meno di dieci dipendenti. Queste norme europee sono oggettivamente contrastanti rispetto all'assetto oggettivo del sistema di impresa e penso che si tratti di un tema che dobbiamo proporre.

Passo al secondo punto. Scusate l'insistenza con cui vi ripropongo la questione della politica industriale nelle nostre discussioni, ma per me rimane non pienamente risolta nemmeno dall'impostazione del PNRR. Vedo che c'è ancora una notevole difficoltà nel definire come sarà il nuovo sistema produttivo - insisto, nuovo sistema produttivo - di qui ai prossimi vent'anni. Si è parlato di transizione ecologica e delle questioni ambientali, ma quali sono le politiche di sostegno e di trasformazione dell'assetto produttivo industriale di questo Paese? Non possiamo lasciare le grandi imprese pubbliche, che dovrebbero essere le protagoniste di questa riforma, a lavorare per conto proprio, e non possiamo continuare ad andare avanti senza strategie e senza politiche complessive.

Vi è poi la questione del lavoro. Dagli ultimi dati del Fondo monetario internazionale vediamo che nel 2023 è previsto un aumento della disoccupazione nel nostro Paese, ma sappiamo che la ripresa è segnata comunque da una dinamica molto legata al lavoro precario intermittente o parziale. La riforma degli ammortizzatori non può essere solo uno strumento di assistenza, ma deve essere anche uno strumento di politiche attive.

Questi nuovi ammortizzatori debbono essere inseriti in un patto strategico (ma strategico!), legato a cosa fa l'impresa, cosa fa il lavoro e cosa fa lo Stato, non a senso unico, tale per cui lo Stato risolve i problemi degli uni e degli altri. Lo dico in relazione alla proposta di Confindustria di un patto giustissimo (sono anni che sottolineo la necessità di ridefinire il patto sociale), in cui però deve essere chiaro chi fa che cosa e come, altrimenti non riusciremo ad attuare questa grande trasformazione.

Ad ogni modo, questo è un provvedimento importante, che aiuta le imprese. Per questo noi convintamente votiamo a favore. (*Applausi*).

[\\*DAL MAS \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAL MAS \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è importante, se non altro perché prende atto della situazione dovuta alla crisi imprevista e alle conseguenze della pandemia, che necessariamente - lo diceva questa mattina molto bene la collega Conzatti - costringono a rivedere ciò che sta alla base del decreto legislativo n. 14 del 2019, ossia il cosiddetto codice della crisi d'impresa, concepito in un momento e in una fisiologia diversi dal punto di vista economico.

È quindi evidente che oggi alcune norme devono essere riviste e il decreto-legge al nostro esame interviene con l'articolo 1, che contiene sostanzialmente due rinvii, al 16 maggio 2022 e al 31

dicembre 2023, per quanto riguarda gli organismi di composizione della crisi per meccanismi esterni di allerta, quelli più insidiosi.

Chiaramente su questo incombe la cosiddetta direttiva europea *insolvency* del 2019, n. 1023, che introduce meccanismi atti a garantire la continuità aziendale, evitando che le imprese in crisi incorrano nelle tradizionali soluzioni che conosciamo, che derivano dalla nostra legge fallimentare, più volte modificata, che sono o il fallimento o le procedure concorsuali.

Si introduce la composizione negoziata della crisi, un istituto di nuovo conio, che praticamente anticipa le procedure concorsuali e, in un certo senso, le vorrebbe escludere, garantendo che le imprese continuino a vivere quando c'è una situazione di squilibrio economico, finanziario, patrimoniale, dovuta, come sappiamo, allo straordinario e non felicissimo momento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo.

Rispetto a questo, occorre fare delle osservazioni. La nomina dell'esperto, che viene richiesta su base volontaria dall'imprenditore, il quale si affida ad una piattaforma telematica (una sorta di giustizia predittiva), che dice se il possibile negoziato può andare o meno a buon fine, è sicuramente un'innovazione dal punto di vista degli strumenti giuridici, ma è anche un meccanismo che impone qualche riflessione. Allo stesso modo, è chiaro che noi, con la procedura negoziata, non apriamo al comitato dei creditori e non spossessiamo l'imprenditore dalla disponibilità dei propri beni, cioè non avviamo le procedure tipiche che scattano nel momento in cui si determina la crisi dell'impresa, cioè le procedure dell'insolvenza, ma è altresì vero che, dal mio punto di vista, permangono alcune perplessità.

Mi riferisco al ruolo degli esperti, che spiegava molto chiaramente il collega Caliendo ieri. L'esperto è colui che prolunga una situazione di crisi o è colui il quale prende atto che quell'impresa non può più stare nel mercato?

Se così fosse, è evidente che abbiamo bisogno di migliorare questo istituto e di renderlo più stringente dal punto di vista della sua formulazione.

Consentitemi anche di avere delle perplessità - poi ovviamente verrà la parte buona del mio intervento, che giustifica il sì convinto di fatto a questo provvedimento - sul fatto che si preveda che una commissione di tre esperti, di cui uno nominato dal tribunale delle imprese, uno nominato dal prefetto ed uno nominato dalla camera di commercio distrettuale, che sarebbe assolutamente estranea e distante rispetto alla realtà dei tribunali di ogni giorno. Avrei tenuto queste funzioni a livello di singolo tribunale, a livello circondariale: ogni tribunale ha una sezione fallimentare, ha conoscenze specifiche di questi problemi, ha professionisti che sono perfettamente in grado di conoscere la realtà. (*Applausi*). Ci affidiamo quindi a questi esperti, che entro centottanta giorni devono arrivare ad una proposta di archiviazione o ad un contratto con uno o più creditori o ad un piano di rientro, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare, senza omologazione, oppure ad un accordo di ristrutturazione, financo alla nuova ipotesi di una sorta di *cessio bonorum*, cioè una procedura semplificata di concordato dell'imprenditore, attraverso la quale comunque va garantito l'aspetto giudiziale, perché c'è un giudizio prognostico sull'ammissibilità che comunque consegue all'omologazione fatta dal tribunale e alla notifica. Quell'aspetto ultraliberista che era stato contestato credo venga meno, perché il controllo condizionale esiste e c'è in ogni caso.

Esiste un tema, che ha ricordato questa mattina il senatore Balboni, che è quello della cosiddetta insolvenza incolpevole, che esiste nel nostro ordinamento - ha ragione - che in Commissione evidentemente abbiamo deciso, stante la natura del decreto, di archiviare, ma prego il Governo di tenerla in considerazione. Sappiamo che la magistratura si basa sul principio di effettualità: se si fallisce, non si è in grado di stare sul mercato, questo è il dato di fatto. È anche vero, però, che la situazione di difficoltà economica può essere derivata da forza maggiore e come può quello che abbiamo vissuto in questo periodo non essere una forza maggiore? Lo dico perché evidentemente il tema esiste e non può essere limitato a valutazioni dottrinali. Su di esso richiamo anche l'attenzione, per quanto nel mio piccolo posso fare da quest'Aula, della giurisprudenza.

Diceva Leibniz - l'ho già citato - che viviamo nel migliore dei mondi possibili; Voltaire, per bocca del precettore Pangloss, diceva che è vero che viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma diceva anche -

lo ricordava un illustre costituzionalista in questi giorni - che per fare buone leggi bisogna bruciare quelle esistenti. Ebbene, credo che questo Governo, che - ripeto - in questa fase è il migliore dei Governi possibili (e probabilmente scopriremo se è anche il Governo dei migliori), abbia prodotto delle cose molto importanti.

Per quanto riguarda la delega per la riforma del processo civile, da avvocato ho delle perplessità sulla contestualità, nell'ambito della prima udienza del *thema decidendum* e del *thema probandum*. È difficile immaginare che in una sola udienza ci sia una *discovery* piena delle parti, però è anche vero che questo impone (ed è un merito di questo Governo) alla classe forense e all'autorità giudiziaria di fare un passo in avanti verso la modernizzazione di questo Paese. (*Applausi*).

È vero che nella legge delega per la riforma del processo civile abbiamo previsto il tribunale della famiglia e abbiamo unificato i riti; per non parlare del processo penale, dove abbiamo tolto definitivamente l'obbrobrio del «fine processo mai». Questi sono passaggi importanti, così com'è importante il controllo più penetrante che il giudice delle indagini preliminari può fare al pubblico ministero. (*Richiami del Presidente. Applausi*).

So che lei mi sta gentilmente richiamando, Presidente, e mi avvio a concludere. Ho una richiesta da fare molto sommessamente al Governo e ringrazio il sottosegretario Sisto, che è qui presente. C'è una problema che pesa come un macigno nel nostro Paese: 1.000 casi l'anno di ingiusta detenzione, 24 milioni di euro. Sono 800 miliardi, anzi - mi sono sbagliato - 800 milioni in trent'anni, una cifra esorbitante, come esorbitante è l'abuso della carcerazione preventiva e la compressione del principio di non colpevolezza. (*Applausi*).

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, nel predisporre il canovaccio che voglio seguire per questa dichiarazione di voto, mi sono voluto attenere a due filoni di argomenti. Vorrei fare un'analisi dal punto di vista tecnico e un'analisi dal punto di vista politico.

Dal punto di vista tecnico, in realtà, la discussione che c'è stata, specialmente in Commissione, è stata approfondita. Abbiamo esaminato molti argomenti, alcuni dei quali esulano dalle tematiche più prettamente attinenti a questo decreto-legge, ma credo che ci sia stato un bel dialogo e una discussione serrata. Di questo voglio ringraziare, in maniera non soltanto formale, il sottosegretario Sisto e il sottosegretario Bini, perché c'è stata quella disponibilità al confronto e al dialogo che in altre esperienze governative è mancata.

In particolare, con il sottosegretario Sisto abbiamo approfondito le tematiche contenute all'interno di questo decreto, la materia della giustizia e tutto ciò che riguarda la regolamentazione della crisi d'impresa, che rientra nel filone della riforma fallimentare (non più chiamata fallimentare); mi riferisco alle norme che regolano le procedure che assistono la cosiddetta crisi d'impresa, da cui prende il nome il decreto-legge al nostro esame.

Abbiamo trattato anche altre tematiche importanti, che però dobbiamo approfondire: mi riferisco in particolare all'insolvenza incolpevole. Chi ha fatto l'avvocato di provincia, come il sottoscritto, sa benissimo cosa significhi trovarsi di fronte a piccoli imprenditori che si ritrovano a dover sostenere dei procedimenti, magari anche di tipo penale, semplicemente perché hanno preferito pagare i propri dipendenti piuttosto che pagare le gabelle imposte da quello che ancora è uno Stato oppressore. Ritengo che questi siano argomenti da approfondire: li abbiamo toccati durante la discussione in Commissione, ma non li abbiamo definiti. Sollecito quindi l'azione di Governo proprio per cercare di portare avanti questo tipo di analisi.

Credo che l'analisi della crisi d'impresa sia davvero un punto fondamentale per la riforma di questo Paese, perché sappiamo benissimo che la pandemia non ha portato solo un grave danno alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese, che - ormai è costume ripeterlo - sono la base pregnante del nostro tessuto economico. Dobbiamo entrare maggiormente nello specifico e nel tecnico per cercare di gestire questo tipo di crisi. Nel decreto-legge al nostro esame si affronta il tema con norme specifiche e si rinvia l'entrata in vigore della riforma della crisi di impresa. Ci sono poi altre norme che devono



essere ancora approfondite.

Per questo credo che sia fondamentale il contenuto del provvedimento, perché con esso andiamo a introdurre, ad esempio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e a definire come si svolga tale procedura. Ci sono degli elementi sicuramente importanti.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, io vorrei però anche sottolineare delle questioni di tipo politico, perché, al di là del contenuto tecnico che - lo ripeto - oggi il nostro Gruppo sostiene, preannunciando il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo, dobbiamo comunque sottolineare una questione politica fondamentale: dare la fiducia non vuol dire che tutto ciò che arriva dal Governo è lineare e quindi va approvato. Come abbiamo visto durante la discussione, infatti, certi argomenti vanno approfonditi e affrontati. Pertanto, come è stato ribadito più volte dal nostro segretario federale, senatore Salvini, noi crediamo nell'esperienza di Governo, però quando c'è da alzare la mano e dire che qualcosa non va bene o potrebbe essere fatta meglio, lo dobbiamo dire. *(Applausi)*. Se ci sono delle cose che si possono migliorare, si devono migliorare e noi siamo qui a ricordarlo al Governo.

Io, ad esempio, non ho condiviso la fretta con cui l'Esecutivo ha sollecitato le riunioni e l'analisi di determinati argomenti, che vanno approfonditi in sede tecnica e politica e questo, secondo me, avrebbe avuto bisogno di maggiore attenzione e di più sottolineature. Tuttavia siamo riusciti lo stesso, pur correndo come ci era stato richiesto, a fare quello che io ritengo un buon lavoro e ripeto che ci credo convintamente.

Sempre dal punto di vista politico, proprio perché a volte la fretta è cattiva consigliera, dobbiamo ricordare che il Parlamento rimane e deve rimanere sovrano, quindi non può essere spogliato o non contare più nulla, come qualcuno sta sostenendo in maniera molto utilitaristica dal punto di vista dell'opposizione. Siamo noi parlamentari a doverlo far rendere di più; pertanto, accantonando esperienze passate o future idee per cui il Parlamento non conta nulla, noi cerchiamo di dialogare davvero con il Governo. Tuttavia tale dialogo deve realizzarsi anche con i singoli Ministeri, che non devono semplicemente farci arrivare dei pareri che, di fatto, in molti casi sono figli di semplice burocrazia, perché noi tra i punti fondanti del PNRR, ma anche dell'azione di Governo in generale, abbiamo sempre inserito la semplificazione, che è ciò che chiede la nostra gente: i nostri cittadini ci chiedono la semplificazione della burocrazia.

Cominciamo anche discutendo con i vari Ministeri, quando chiediamo i pareri sui singoli emendamenti: cominciamo a esigere questo tipo di trasparenza e di semplificazione. Cito ad esempio l'emendamento del senatore Borghesi che riguardava l'elenco degli esperti delle camere di commercio: eravamo tutti d'accordo, però non abbiamo potuto approvarlo semplicemente perché c'era un parere contrario. A mio avviso l'esperienza parlamentare ci deve portare a dire che forse se certe cose sono sbagliate, lo sono per intero, quindi magari dobbiamo ricordarlo anche agli uffici dei Ministeri *(Applausi)*.

Tutto ciò sempre nella logica per la quale noi cerchiamo di dirigere e di sostenere l'azione di Governo, checché ne dica qualcun altro. Infatti, se la politica non la dirigiamo e la governiamo sulla base delle esigenze concrete e strategiche dei cittadini e della società, allora non assolviamo il nostro compito.

Sprono pertanto ancora di più il Governo in questa direzione. Sono certo che il Sottosegretario si farà messaggero di questo intendimento e mi permetto di fare anche un invito a tutti noi parlamentari e a tutte le forze politiche, perché nella discussione del decreto-legge in titolo, ma in realtà di anche di altri - perdonatemi uno sfogo anche personale - mi sono stancato di continuare a sentir parlare sempre e solo di *green pass*, anche in provvedimenti in cui non c'entra assolutamente nulla. Affrontiamo il tema dei vaccini e del *green pass*, ma in questo caso stiamo parlando di una cosa diversa, di crisi di impresa. L'impresa è la vita dei nostri cittadini, perché se non si lavora non si vive. Quindi rivolgo un appello a tutte le forze politiche, dal basso della mia coscienza politica: smettiamo di fare polemiche inutili su argomenti che non c'entrano assolutamente nulla. *(Applausi)*. Parliamo di cose concrete; parliamo di quello che la gente vuol sentirsi dire: risolvere i problemi, poter lavorare, poter andare a fare la spesa, poter vivere tranquillamente in casa propria. Non ci siamo ancora resi conto, infatti, di che dramma politico e psicologico ci troveremo di fronte!

Chiedo scusa se mi sono scaldato, ma io credo davvero che l'azione politica, che passa anche da questo decreto e che noi dobbiamo portare avanti, debba essere diligente e improntata davvero alla realtà della vita. Se continuiamo a parlare sempre e soltanto di pareri, se continuiamo a parlare sempre soltanto di norme che sono distaccate dalla realtà, non abbiamo svolto il nostro dovere civico e morale di assolvere alla funzione parlamentare.

Noi abbiamo un mandato e quel mandato lo dobbiamo assolvere. È proprio per questo che il Gruppo della Lega continua e sostenere il Governo e voterà a favore della fiducia sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

GAUDIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, in questo momento storico, mentre cerchiamo con forza di venire fuori dall'emergenza sanitaria, siamo chiamati a sostenere le imprese per evitare che siano travolte da una crisi economica senza precedenti. Gli aiuti e le misure di sostegno pensati e attuati già dal Governo Conte nei primi mesi della pandemia hanno permesso alle imprese di resistere fino ad oggi e di sopravvivere alle chiusure e al calo dei consumi.

Purtroppo, è innegabile che la crisi economica potrebbe andare ben oltre la crisi sanitaria ed è necessario intervenire affinché il nostro sistema giuridico sia all'altezza della situazione. La legge fallimentare del 1942, per quanto più volte modificata, conserva un impianto inadeguato alla realtà contemporanea. È necessario abbandonare l'approccio punitivo del fallimento e puntare, invece, su strumenti di prevenzione della crisi o di ristrutturazione e risanamento, che siano così diretti a garantire la sopravvivenza dell'impresa in difficoltà, oltre che a soddisfare i creditori.

Il codice della crisi di impresa si muove in questa direzione. Tuttavia, le novità e i nuovi meccanismi ivi previsti non consentirebbero quella necessaria gradualità richiesta dalla situazione economica, provocata appunto dalla pandemia, e quindi richiederebbero di creare incertezze applicative. Per questo, si è deciso di procedere ad una ulteriore proroga della sua entrata in vigore. Un numero elevatissimo di casi di crisi di impresa sarebbero così stati regolati da un impianto normativo del tutto nuovo. Il lavoro svolto mira, in ogni caso, ad evitare che l'Italia incorra nella procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per non aver recepito la direttiva 1023 del 2019.

La piccola e media impresa italiana costituisce una grande fetta dell'economia del nostro Paese, soprattutto in termini di eccellenze, e ha bisogno di procedure che garantiscano un sostegno tecnico, per evitare il rischio di una crisi e per risolverla, ove iniziata, in tempi brevi. A tal proposito, tra le misure pensate dal codice vorrei soffermarmi sulla composizione negoziata. La procedura su base volontaria è ispirata alla sopravvivenza delle imprese attraverso il dialogo tra le parti, ossia imprenditore e creditori, secondo principi di correttezza, buona fede e riservatezza, con la guida di un esperto che affianca l'imprenditore nella procedura, ma non lo sostituisce.

Per poter accedere alla composizione negoziata è necessario che l'impresa presenti due requisiti: in primo luogo, uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza; in secondo luogo, la prospettiva che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L'imprenditore, tramite il sito Internet della camera di commercio presso cui è iscritto, potrà accedere in qualsiasi momento alla piattaforma unica nazionale e depositare domanda di composizione negoziata.

A seguito della richiesta verrà affidato alla procedura un esperto indipendente con comprovata professionalità che cercherà di mediare e raggiungere un accordo tra le parti. La procedura ha tempi contingentati dalla nomina dell'esperto alla conclusione dell'accordo e permette così di provare a trovare una soluzione in tempi brevi e con la garanzia della massima riservatezza anche nel caso in cui l'accordo non venga concluso.

L'imprenditore inoltre, anche senza richiedere la composizione negoziata, potrà eseguire un test pratico di autovalutazione attraverso la piattaforma unica nazionale per avere una diagnosi preliminare dello stato di salute dell'impresa tramite l'inserimento di dati contabili. Quelli appena descritti sono alcuni degli strumenti previsti dal codice della crisi che aiutano gli imprenditori a capire il rischio di insolvenza e a trovare una soluzione per affrontare le difficoltà economiche.

Il MoVimento 5 Stelle ha messo da sempre le imprese al centro delle sue politiche. Crediamo che sia importante tutelare il nostro tessuto economico fatto di realtà imprenditoriali diverse che richiedono misure adatte a calarsi sulle situazioni concrete per sopravvivere e provare quindi a crescere.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire contiene al suo interno previsioni che si inseriscono in questo solco.

Infine, come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, in Commissione giustizia, ci tenevo a sottolineare che l'attenzione per il settore della giustizia rimane alta anche dopo l'approvazione delle riforme. Infatti anche nel provvedimento che stiamo discutendo si è disposto un aumento di circa 500 nuovi magistrati; una misura che sono convinta possa avere effetti positivi su tutto il sistema giudiziario che sconta da tempo gravi carenze di organico a cui stiamo finalmente rimediando.

Ogni passo è un passo avanti; la nostra missione è migliorare il Paese in cui viviamo e la vita dei cittadini italiani. Per questi motivi esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Signor Presidente, nella passata legislatura ci siamo impegnati in una importante azione politica per confermare il bicameralismo e il popolo italiano si è espresso in maniera molto chiara sul punto. Eppure oggi, come ha detto un collega questa mattina, siamo di fronte a un monocameralismo imperfetto; il Parlamento è sempre e continuamente umiliato. Si disconosce il bellissimo, ma assolutamente inutile discorso di insediamento del presidente Fico alla Camera a inizio legislatura. Ci direte che ciò avviene perché siamo in crisi pandemica, ma non tutto può essere giustificato da questo. Noi stiamo trattando le riforme previste dal PNRR, ma le Aule non stanno partecipando, solo le Commissioni e solo in alcune occasioni. Questa è una riforma costituzionale di fatto che non ha seguito alcun *iter* di approvazione. Tutto ciò è di una gravità indiscutibile anche perché l'odierna questione di fiducia, come tutte le altre, è assolutamente inutile e superflua, data l'assoluta maggioranza politica che sostiene il Governo tecnico.

Mi chiedo allora quale possa essere il fine di non voler portare la discussione in Assemblea, con un Governo che comunque cade in piedi perché non ha tre o quattro gambe, ma è un millepiedi. Credo che sia proprio spregio per l'*iter* democratico e partecipativo e per la rappresentanza. Ciò ci umilia perché ci mette in condizione di essere sempre e comunque in disaccordo con il voto di fiducia, anche quando si tratta di provvedimenti tecnici, ma comunque politici, come un collega dall'altra parte dell'Assemblea ha saputo bene dire. Erano provvedimenti tecnici discussi in Commissione, ma con valenza politica, cui avremmo potuto e voluto partecipare e che, sebbene manchevoli di molte delle cose elencate dal collega di LeU, avrebbero meritato forse anche un voto favorevole dall'opposizione, ma ce lo negate, perché ci negate la nostra funzione di rappresentanza in quest'Assemblea e ci umiliate ogni giorno. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

[LA MURA](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[LA MURA](#) *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che ribadire ciò che ha già anticipato in maniera molto chiara ed esaustiva la senatrice Nugnes.

Il provvedimento è importante e urgentissimo, perché la crisi economica e pandemica ci ha fatto comprendere quanto sia importante sostenere le aziende, i lavoratori e la transizione ecologica verso un mondo nuovo, che ancora non conosciamo.

Come molti colleghi, anche noi, da questa piccolissima opposizione, ci interroghiamo e ognuno cerca di dare un contributo per comprendere in che modo potremo salvaguardare con sostegni dello Stato e con politiche attive il lavoro nuovo e il modo diverso di lavorare che verranno.

Il provvedimento è stato gestito in Commissione, sede in cui è stato trasformato e migliorato in maniera corposa. Avrebbe anche potuto essere votato dall'opposizione ma, visto che è stata messa l'ennesima questione di fiducia, siamo costretti a votare contro, perché vogliamo rimanere all'opposizione ed essere una spina nel fianco e presidio di attenzione anche per i cittadini, perché la minoranza è veramente ridotta e non le si dà la possibilità di fare il proprio lavoro parlamentare.

Il Governo ha commissariato del tutto il Parlamento: era ciò che pensavamo sarebbe accaduto e che

giorno per giorno constatiamo. (*Applausi*).

**PARAGONE** (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola.

**PARAGONE** (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, sento parlare di rilancio di imprese, però non vorrei che qui si cominciasse a ragionare in termini di figli e figliastri, perché dal 15 ottobre il Paese reale entrerà in *crash* a seguito di un documento che attiene alla burocrazia e non alla salvaguardia della salute.

Parlo di figli e figliastri perché ieri il Ministero dell'interno si è detto disponibile, a fronte delle sacrosante proteste dei portuali, a determinare tamponi gratis e la loro risposta è stata del tipo: non pensateci nemmeno a comprarci, perché non è così che intendiamo avanzare le nostre trattative e le nostre rivendicazioni. Il precedente, però, c'è: il Governo che non vuole aprire alla gratuità dei tamponi né toccare il *green pass* si dice disponibile a fare tamponi gratis, laddove vi sono non solo una forte tensione sociale, ma anche criticità nell'ambito portuale, che potrebbe avere una ricaduta negativa in termini economici.

Facciamo attenzione, perché dal 15 ottobre potrebbe andare in sofferenza, se non addirittura in *crash*, il sistema informatico del Ministero, a fronte di un'importantissima valanga di domande finalizzate a ottenere il codice del *green pass*. Potrebbe quindi succedere che i lavoratori sono pronti a sostenere il tampone - magari dopo aver anche prenotato a fatica in farmacia - ma i terminali del Ministero non sono in grado di processarne la domanda.

Che si fa? Cosa succede al lavoratore pronto a dare la propria prestazione lavorativa, perché ha fatto il tampone o è prossimo a farlo, avendo trovato uno *slot* in farmacia, se il sistema informatico del Ministero dovesse impallarsi? Avremmo infatti un problema anche in termini di occupazione, perché il lavoratore non solo non potrebbe lavorare, ma potrebbe addirittura essere sanzionato. Pongo all'attenzione del Governo anche questo tema. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Procediamo dunque alla votazione.

#### ***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Guidolin*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Guidolin.

**BINETTI**, segretario, fa l'appello.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	122
Favorevoli	207
Contrari	36
Astenuti	1

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*)

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 118.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,36)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2405, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PARRINI, relatore.** Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo direttamente all'esame degli emendamenti.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,37)**

Comunico che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**MALAN (FdI).** Signor Presidente, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti, ma certo non perché non li riteniamo opportuni. Avrei voluto soltanto mantenere l'emendamento 1.1 trasformandolo in ordine del giorno. A questo punto, però, visto che è stato dichiarato inammissibile, non posso che confermare il ritiro di tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

**GRIMANI (IV-PSI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRIMANI (IV-PSI).** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, procediamo con questa dichiarazione di voto a esprimere un giudizio sul decreto-legge che oggi l'Aula si appresta a convertire, il n. 117 del 17 agosto 2021. È un decreto meramente operativo, tecnico, che ha avuto e ha ancora l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle elezioni nelle condizioni di sicurezza migliori per i cittadini e per gli operatori dei seggi.

Questo è stato l'obiettivo con cui il Governo ha approvato il decreto, che è stato convertito in legge alla Camera il 5 ottobre, due giorni dopo le elezioni, e che oggi procediamo noi a convertire.

È del tutto evidente che si tratta di un provvedimento che disciplina qualcosa che è già accaduto - mi riferisco al primo turno delle elezioni, laddove sono stati chiamati al voto 12 milioni di elettori - e di fatto anche i ballottaggi che caratterizzeranno il prossimo *week-end* nel nostro Paese.

Va dato rilievo all'aspetto tecnico del provvedimento, che ha tenuto conto dell'eccezionalità nella quale si svolgevano le elezioni e, quindi, la possibilità della costituzione di seggi speciali nei reparti ospedalieri e di ampliare la fattispecie del voto domiciliare per coloro sottoposti a quarantena, all'isolamento fiduciario o al trattamento domiciliare del Covid, stanziando al contempo le cifre necessarie per garantire al Paese i fondi alle sezioni elettorali per le sanificazioni e lo svolgimento del turno elettorale nelle migliori condizioni possibili.

Credo che vada dato rilievo anche all'articolo 5 del provvedimento riguardante il voto degli italiani all'estero relativamente al rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), per i quali è stato

previsto per il rinnovo una riduzione delle firme necessarie per la presentazione delle liste con l'abbattimento delle stesse, incentivando la possibilità di partecipazione alla competizione elettorale soprattutto per l'elettorato passivo.

Credo che non si debba aggiungere molto altro. È un provvedimento tecnico che approviamo in una fase successiva all'espletamento del turno elettorale e, quindi, di fatto è qualcosa che ha già espletato il proprio contenuto normativo. Credo però che in momenti come questi sia evidente come la decretazione d'urgenza del Governo sia qualcosa che sta caratterizzando ormai in maniera definitiva la legislatura e il Parlamento, in simili contesti, deve adeguarsi a ritmi di decretazione importanti, ma inevitabili, proprio perché consentono ai cittadini di poter espletare diritti fondamentali come, in questo caso, il diritto di partecipazione alle elezioni.

Ribadisco quindi il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge è stato dettato dall'urgenza e dalla necessità di consentire che anche quest'anno le elezioni si svolgessero e si svolgano - pensiamo al ballottaggio - in condizioni di sicurezza per i cittadini e per i nostri elettori. Stiamo parlando di 12 milioni di italiani che sono stati chiamati ad esercitare il diritto al voto.

Capisco francamente il disagio espresso anche oggi per il fatto che convertiamo un decreto-legge a cose mezze fatte, quando cioè esso sostanzialmente ha dispiegato gran parte degli effetti con il turno elettorale di inizio ottobre. Lo capisco, ma il dato centrale - a nostro avviso - resta un altro: ancora una volta il comportamento del Governo su questo terreno è stato corretto e ineccepibile. Ed è stato soprattutto pienamente rispettato un momento sacro per la democrazia, come quello del voto; un voto amministrativo che ha coinvolto davvero milioni di cittadini. E lo si è fatto nell'unica maniera possibile ad oggi, come è di tutta evidenza: rendendo compatibile ancora una volta il voto con le necessarie precauzioni richieste da un virus che purtroppo continua a circolare e colpire, procurando ancora molto male.

Ancora una volta merita ricordare che così facendo il Governo si è mosso pienamente nei limiti di quanto stabilisce la legge, che sulla materia elettorale consente al decreto-legge un intervento di contorno senza mai toccare il cuore, cioè la formula elettorale e, quindi, il meccanismo che traduce i voti in seggi.

A chi ancora una volta denuncia lo svuotamento del Parlamento che si sarebbe avuto durante la pandemia, non possiamo che ricordare che proprio il Parlamento anche in condizioni non semplici ha cercato con successo di parlamentarizzare prima l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio con atti di indirizzo precedenti e poi spingendo affinché lo strumento principale fosse il decreto-legge. Il risultato è che oggi gran parte delle misure è assunta con decreto-legge ed è, quindi, emendabile.

Ciò serve a dire che l'immagine di un Parlamento inerme e del tutto passivo davanti all'incedere del Governo è una ricostruzione che ritroviamo francamente fantasiosa. Soprattutto, questa immagine delegittima il Parlamento, svuotando questa istituzione della facoltà che, invece, essa naturalmente, pur tra mille difficoltà, ha esercitato sempre durante tutta l'emergenza pandemica.

Vorrei ricordare un altro elemento sul merito del provvedimento. Non è vero che questa conversione è un atto inutile - come qualcuno ha detto - perché tra gli articoli del decreto è prevista l'introduzione di dispositivi sugli organismi che rappresentano gli italiani all'estero, norme magari poco ricordate ma non per questo di minore importanza, dato che sono pensate per incentivare esattamente la partecipazione dei nostri connazionali residenti all'estero proprio all'importante appuntamento elettorale. (*Applausi*). Anche per questo personalmente ho qualche perplessità nel vedere tra gli effetti del decreto l'alto dato di attenzione registrato alle comunali - come pure qualche collega alla Camera ha proposto - a meno di credere naturalmente che la disaffezione derivi dal fatto che questa volta sia stato l'elettore e non lo scrutatore a mettere la scheda nell'urna. Se nel nostro Paese c'è un problema di partecipazione al voto, non credo che questo si possa a scrivere un provvedimento che, al contrario, ha consentito di esercitare pienamente ancora una volta e giustamente questo diritto. Né tantomeno credo che un tema come questo, che chiama in causa tutte le forze politiche e la loro capacità di coinvolgere i

cittadini dentro l'espressione democratica della loro volontà, possa essere utilizzato in maniera strumentale per attaccare ancora una volta gli avversari.

Concludo dicendo che chi pensa da dentro le istituzioni parlamentari di aizzare rabbia e disagio sociale, di provocare una delegittimazione delle istituzioni di cui facciamo parte per guadagnare uno o due punti nei sondaggi non si accorge che così fa un danno al Paese intero, ai presidi della convivenza democratica grazie ai quali siamo chiamati a rappresentare la volontà del Paese. Non si accorge che egli stesso sta togliendo sostanzialmente la terra sotto i piedi di ciascuno di noi.

Vorrei dire, infine, di fare attenzione. Fermiamoci prima che sia troppo tardi perché gli attacchi di sabato scorso alla CGIL nazionale, e non solo per molti versi davvero incredibili, dimostrano che siamo davvero a un limite che non possiamo oltrepassare.

Presidente, il Partito Democratico per queste ragioni voterà con convinzione a favore di un provvedimento che si è mostrato - come è ovvio - oltre che giusto, decisamente necessario. *(Applausi)*

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, arriviamo oggi a convertire in quest'Assemblea un decreto ormai superato nei fatti. Il decreto-legge ha già dispiegato, infatti, i suoi effetti nelle ultime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Esso contiene norme sacrosante di buonsenso, di tutela della sicurezza e della salute nello svolgimento delle operazioni di voto; norme che erano state oggetto di inserimento nel decreto che rinviava le elezioni del 2020, che erano state oggetto, a sua volta, di proposta di Fratelli d'Italia, dell'opposizione e dei Gruppi di maggioranza anche nel decreto che quest'anno determinava il rinvio delle elezioni. Di fatto, si è arrivati all'emanazione di un decreto-legge a ridosso della data fissata per le elezioni e il Parlamento è stato convocato con la stanca prassi di conversione addirittura il giorno successivo allo spoglio per la conversione del decreto stesso.

È stata una buffonata, un trattamento non consono nei confronti del Parlamento; non opportuno perché quelle regole del gioco inserite potevano essere scritte insieme. E gli emendamenti, che all'epoca furono presentati per la sicurezza e la salute dei cittadini, e che oggi fanno parte del decreto, potevano essere inseriti perché non c'era niente di politico e ideologico, ma si trattava semplicemente della copia di quanto si era fatto l'anno precedente, e cioè norme di buonsenso.

Faccio due considerazioni nell'annunciare il voto di astensione di Fratelli d'Italia. In particolare, mi riferisco all'articolo 1, dove vengono disciplinate due modalità differenti di sicurezza; due norme differenti per la sicurezza degli elettori e dei componenti degli uffici elettorali e, quindi, degli scrutatori. Per le elezioni suppletive, dove è stato eletto il segretario del Partito Democratico, si attuano le norme ordinarie sul voto, mentre si applicano le norme in deroga per tutti gli altri comuni mortali che si candidano e per tutti i cittadini che invece hanno votato semplicemente per rinnovare democraticamente le amministrazioni comunali e la Regione Calabria. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'onorevole Occhiuto, che è stato eletto Presidente anche grazie all'importante contributo di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Un'altra considerazione, signor Presidente: le elezioni politiche non si possono celebrare, tranne quelle che servono a dare un seggio al segretario del Partito Democratico. *(Applausi)*. Infatti, la regola e il *leitmotiv* sono sempre gli stessi: dove conviene al Partito Democratico, ci sono le eccezioni; dove invece conviene ai comuni mortali, si applicano finanche le più ferree regole.

Un'ulteriore considerazione riguarda il dato significativo delle elezioni amministrative, cioè il livello di astensione. Andiamo a guardare il dato delle suppletive: quello che ho detto poc'anzi sta esattamente nello stesso racconto. I cittadini li abbiamo, anzi li avete stancati così tanto da non ritenere necessario il voto. Il dato è significativo e preoccupante, ma è l'esito dell'umiliazione della democrazia, perché si vota per un partito che dice di fare una cosa e poi va in Parlamento e ne fa un'altra; si vota per una coalizione che dice che andrà al Governo con alcuni alleati e poi si ritrova a fare i Governi con la qualunque, pur di rimanere attaccata alla poltrona, una volta perché c'è l'emergenza economica, una volta per l'emergenza Covid, un'altra volta per l'emergenza di salvare la poltrona, ma l'esito è sempre lo stesso. Alla fine questo significa umiliare la democrazia, e lo si continua a fare.

Si può votare per rinnovare il collegio di Siena, dove era candidato il segretario del Partito

Democratico, ma non si può votare per il resto dei collegi parlamentari, perché guai se il centro-destra vincessesse le elezioni. Ormai la regola che viene imposta è quella per cui, chiunque vinca le elezioni, governa sempre il Partito Democratico.

Ed ecco che la continua umiliazione della democrazia - credo che questo sia il tema che andrebbe trattato, al di là delle norme di buon senso, di cui parlavo, a tutela della sicurezza e della salute di chi vota e di chi compone i seggi - porta poi alla vittoria dell'astensionismo, che è esattamente e plasticamente la sconfitta della democrazia, la sconfitta del Parlamento, la sconfitta a cui avete portato con l'ennesimo Governo non eletto da nessuno, per cui molti cittadini stanno pensando che forse è inutile andare a votare. Forse su questo una riflessione profonda va fatta. Forse questo è qualcosa di eversivo.

Noi però continueremo la nostra battaglia di libertà, chiedendo ancora una volta che qualunque Governo (comunale, provinciale, regionale o nazionale) sia esattamente scelto dal detentore del potere democratico, cioè dal popolo: su questo non ci farete cambiare mai idea. (*Applausi*).

Alla fine - concludo, signor Presidente - vi accorgete che i giochi di palazzo un giorno finiranno, perché a risvegliare la voglia di libertà e di democrazia saranno gli italiani, i quali spazzeranno via tutto ciò una volta per sempre, perché stanchi di regole che cambiano alla bisogna di chi comanda il Paese.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, il decreto-legge in esame è un provvedimento tecnico - l'abbiamo già sentito - e noi voteremo a favore della sua conversione.

Si tratta di norme tecniche importanti per rendere operativa e in sicurezza la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali di quest'anno. In sostanza, si intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno in corso, il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i cittadini, attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali, l'ulteriore prevenzione dai rischi di contagio e la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.

Si prevedono anche per gli elettori positivi al Covid-19 collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario esplicitate modalità operative e di sicurezza che consentano loro di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

La disposizione è giustificata nel testo dall'esigenza di evitare il contagio da Covid-19. Analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica. La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile a consultazioni elettorali che coinvolgono complessivamente oltre 15 milioni di elettori.

Per quanto riguarda, in particolare, le consultazioni amministrative, sono andati complessivamente al voto 1.363 Comuni di Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale. Tra i Comuni in questione sono compresi 25 Comuni sciolti per mafia e il Comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

In sostanza, si stabilisce che l'elettore inserisca personalmente la scheda nell'urna e la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali nei Comuni privi di sezioni ospedaliere. Si disciplina inoltre l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il provvedimento istituisce altresì, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Infine, si disciplina la normativa elettorale dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Quello che ci apprestiamo ad approvare è dunque un provvedimento indispensabile per garantire



pienamente il diritto al voto in una fase di convivenza con il Covid-19, come quella attuale. È pertanto inevitabile il voto favorevole delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo a votare la conversione in legge di un decreto-legge resosi necessario per rendere possibile il legittimo esercizio dell'espressione del voto in occasione delle elezioni amministrative del 2021.

Mi piace pensare che la pratica del decreto-legge sia il frutto della necessità di porre dei rimedi urgenti a una situazione epidemiologica che ci ha visto combattere per più di un anno e mezzo, piuttosto che il tentativo di aggirare le prerogative del Parlamento, come quella di esercitare l'intervento nel processo legislativo.

Condividiamo quindi il contenuto del decreto-legge in esame perché era necessario fare in modo che, anche in presenza di una pandemia combattuta, ma non completamente debellata, il cittadino avesse la possibilità, in tutta sicurezza, di poter esercitare il suo diritto-dovere di esprimere una preferenza politica. Ciononostante, dobbiamo valutare che mai come in questo turno elettorale amministrativo si è registrata un'altissima percentuale di non voto, che ammonta al 54,7 per cento.

Voglio fare una riflessione, perché la disaffezione al voto, piuttosto che essere la conseguenza di un'attività legislativa che qualcuno ha definito asfissiante e/o inutile, è un campanello d'allarme che la politica deve saper leggere. Il non voto è una protesta nei confronti della politica, di tutta la politica, perché evidentemente non siamo in grado di dare un segnale che, pur nella differenziazione delle posizioni, faccia comprendere agli elettori e ai cittadini che ogni partito e ogni Gruppo operano nell'interesse collettivo.

Voglio dunque chiarire, per l'ennesima volta, perché non è inopportuno - visto che, a differenza di quanto si crede, i nostri dibattiti vengono seguiti dai cittadini, anche grazie alle emittenti libere - che questa non è una maggioranza politica, ma è una maggioranza istituzionale, di responsabilità nei confronti del Paese. È evidente che ciò ha rappresentato un sacrificio da parte dei partiti, compresa Forza Italia, che hanno deciso di sostenere questo Governo. Ma questa volta abbiamo deciso di far prevalere gli interessi degli italiani, piuttosto che gli interessi di bottega e i risultati ci stanno dando ragione. (*Applausi*). Se la campagna vaccinale ha superato l'80 per cento, lo si deve al senso di responsabilità di quei partiti che hanno deciso di mettere da parte i loro interessi personali, per favorire gli interessi pubblici. (*Applausi*). Se le proiezioni degli istituti internazionali indicano un aumento del PIL italiano del 6 per cento, vuol dire che il sacrificio è servito a far ripartire l'economia e il Paese. (*Applausi*).

Ci sarà sempre tempo per votare e per ricomporre i quadri politici. È giusto che il nostro partito ritenga di appartenere a pieno titolo al centrodestra, con cui vogliamo presentarci alle prossime elezioni. Questo è però un periodo emergenziale, nel quale deve prevalere il senso di responsabilità ed è quello che abbiamo fatto. Onorevoli colleghi, se però non cominciamo a rispettare noi stessi e a dare un senso alla nostra attività e alla nostra funzione, non potranno essere i cittadini a farlo al nostro posto. Se si continua ad accarezzare la pancia del disagio legittimo degli italiani, piuttosto che spiegare il perché e il percome si prendono certi provvedimenti, sicuramente al citato 54 per cento si aggiungeranno percentuali di affluenza alle urne ancora più basse.

Oggi possiamo dire di aver fatto tutto quello che era consentito alla politica per togliere ogni alibi all'elettore. Abbiamo stabilito condizioni di sicurezza perché ognuno potesse esercitare il voto. E abbiamo creato le condizioni perché chi non avesse la possibilità di muoversi, o di recarsi in un presidio ospedaliero potesse esprimere il proprio voto. Era quindi chiaro che, in un momento contingente e di urgenza, doveva essere adottato il provvedimento nella forma del decreto-legge. Adesso credo però che la politica debba fare un serio esame di coscienza e un atto di riflessione, perché innanzitutto noi dobbiamo essere convinti che quello che facciamo e i sacrifici ai quali andiamo incontro, anche dal punto di vista culturale e politico, hanno una ragione superiore.

Se tutto il Parlamento riuscirà a fare questo senza che, all'interno delle Assemblee istituzionali, venga

dato sfogo a modi smodati di esprimere il dissenso, probabilmente avremmo fatto la nostra parte. Diversamente quelli che ci aspettano non saranno periodi brillanti dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, visto che comunque la questione sanitaria è abbastanza sotto controllo e anche quella economica - come abbiamo detto - sta dando frutti importanti.

Signor Presidente, per tutte queste motivazioni annuncio convintamente il voto favorevole di Forza Italia alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il voto che ci apprestiamo a dare è poco più che una presa d'atto dovuta di un provvedimento tecnico, come è già stato ben spiegato da molti colleghi che mi hanno preceduto, che, al di là dell'articolo sui Comites giustamente richiamato dalla collega Valente, tratta le modalità di funzionamento dei seggi di questa tornata elettorale autunnale. Una tornata elettorale che si è già in gran parte sviluppata nel *week-end* del 3 ottobre scorso, per cui il decreto-legge ha già visto applicazione avendo esplicitato la propria operatività all'interno dei seggi in occasione del voto. Vi è ancora un residuo di utilizzo per quanto riguarda il turno di ballottaggio, quindi avrebbe assolutamente poco senso, anzi sarebbe sbagliato da parte del Parlamento, modificare le regole del gioco durante la partita. Non ha alcun senso, quindi, che il primo turno si sia svolto secondo il dettato del decreto-legge e il secondo - ammesso che ci sia il tempo per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* - con regole modificate per il turno di ballottaggio.

Questo è il motivo per cui riteniamo che il provvedimento debba essere votato così com'è alla nostra attenzione. Un'attenzione che chiedo al Ministero dell'interno, e mi spiace non vedere qui il ministro Lamorgese; non ci aspettavamo tanto, ma quantomeno il Sottosegretario che si occupa delle tematiche elettorali.

Mi spiace che il Governo sia rappresentato solo da un membro di altro Dicastero, che peraltro non sta neanche prestando attenzione a quanto sto dicendo. Ma posso attendere.

PRESIDENTE. Sottosegretario, per cortesia.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio per l'attenzione, Sottosegretario.

Le stavo dicendo che avrei preferito interloquire con il ministro Lamorgese o con un Sottosegretario del Ministero dell'interno dedicato alla partita elettorale; lo faccio con lei in quanto rappresentante unica del Governo in quest'Aula perché vi sia massima attenzione e massima informazione nel turno di ballottaggio per quanto riguarda la tematica *green pass*. C'è molta confusione.

Sappiamo che dal 15 ottobre aumenteranno i luoghi in cui è richiesta la presentazione del *green pass* per accedere; c'è confusione sulle modalità di utilizzo non tanto per gli elettori - perché il diritto di voto è sacrosanto e garantito - quanto per l'operatività. Parliamo di personale dei seggi, delle Forze dell'ordine: diversi sono gli aspetti che devono essere chiariti entro sabato e domenica, quando si insedieranno i seggi.

L'invito che rivolgo al Governo è quello di dare la massima informazione perché ciò permette di svolgere la tornata elettorale dei ballottaggi in piena trasparenza e democrazia. Il rischio che corriamo, infatti, è di avere un ulteriore elemento che vada a incidere sull'affluenza al voto che, al di là del *trend* storico in discesa, è stata particolarmente bassa nel primo turno e rischia di essere ancora più bassa nel turno di ballottaggio. Questo comporterà l'ovvia conseguenza di una delegittimazione oggettiva degli eletti perché è vero che chi è eletto con il 30 per cento di affluenza elettorale è eletto a pieno titolo, ci mancherebbe, però chiaramente il consenso dato dalla maggioranza degli elettori è ben altro rispetto a percentuali molto più basse.

In merito all'affluenza vorrei portare alla vostra attenzione, colleghi, un aspetto che abbiamo affrontato in un provvedimento simile a questo nella scorsa primavera. Mi riferisco al decreto-legge in materia elettorale di qualche mese fa.

In Parlamento abbiamo inserito una norma, sempre legata alla transitorietà e allo stato emergenziale del Covid, per ridurre il *quorum* quando vi è la presenza di una lista unica, abbassandolo dal 50 al 40 per cento ed escludendo gli elettori AIRE non certo dal diritto di voto, ma dal calcolo del *quorum* per l'affluenza, a causa delle aumentate difficoltà di spostamento e di trasporto tra Paesi anche distanti.

Ebbene, abbiamo sperimentato l'efficacia di questa norma e vi devo dire che, sul migliaio di Comuni che sono andati al voto, ben 62 hanno avuto l'elezione del sindaco grazie a questa norma; stiamo parlando di 62 Comuni che senza il nostro intervento oggi sarebbero commissariati. (*Applausi*). Al di là della paternità della proposta, che lasciamo in secondo piano, il plauso va all'intero Parlamento perché ha colto il problema ponendo in essere una soluzione pratica che, come ho appena detto, ha permesso a sessantadue Comuni di essere amministrati dal sindaco che gli elettori si sono scelti e non da un commissario prefettizio, che a ben altre logiche risponde.

Per concludere questo argomento, ricordo soltanto che la medesima norma, affiancata alla norma sulle liste farlocche, quelle presentate da persone estranee alle comunità, giace purtroppo da lungo tempo alla Camera dei deputati. Chiaramente, la norma che abbiamo fatto per l'emergenza Covid era temporanea ed ha cessato di essere in vigore; per rendere quelle disposizioni strutturali e far sì che anche nelle prossime tornate elettorali diventino definitive, il Senato ha fatto la sua parte approvando in primavera il disegno di legge, ma purtroppo alla Camera dei deputati, sebbene abbia assegnato il 4 giugno l'Atto Camera 3144, non è stato ancora calendarizzato. Quindi il mio appello, che rivolgo a tutti i colleghi e a tutti i Gruppi, ma in particolare a coloro che hanno condiviso lo spirito della norma, i colleghi del MoVimento 5 Stelle, è di sensibilizzare il loro collega, presidente Brescia, affinché si decida a calendarizzare questa norma per approvarla in forma definitiva.

Signor Presidente, in conclusione ribadisco, per le ragioni che ho espresso, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[LANZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI \(M5S\)](#). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare ha avuto il merito di consentire a una platea complessiva di 12 milioni di cittadini, che negli scorsi giorni sono stati chiamati alle urne, di esercitare il diritto di voto in piena sicurezza. Peraltro, l'efficacia applicativa delle norme ivi contenute non si è ancora esaurita, dato che sono ancora molti i Comuni che andranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, e domenica 24 e lunedì 25 ottobre nelle isole e in Trentino-Alto Adige.

Il voto è un diritto, ma, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è anche un dovere civico. Chi si astiene delega ad altri la scelta, quindi perde in partenza; non solo, rende più importante il voto di chi si reca ai seggi. Però è proprio questo il tema di cui vorrei che la politica tutta si interessasse: l'astensione è un forte grido di allarme lanciato da milioni di cittadini che in tanti territori, da Nord a Sud, non si sono sentiti adeguatamente rappresentati. L'astensionismo ai massimi storici - sfiora infatti quasi il 50 per cento - non è una sconfitta della democrazia, ma lo è della politica. Invece, come sovente avviene, abbiamo assistito alle solite dichiarazioni forzate, a tratti anche grottesche, e al vortice dei rulli delle agenzie con il solito obiettivo di prendersi il merito di alcune vittorie, di scaricare le responsabilità per alcuni tonfi elettorali e, soprattutto, di attaccare il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Sì, perché sembra che sia questo l'obiettivo di alcuni partiti e di alcuni esponenti politici. Non importa se l'astensionismo è ai massimi storici; non importa se i simboli dei partiti alle elezioni locali sono scomparsi; non importa se i cittadini preferiscono votare le liste civiche. Nulla di tutto questo. Ciò che conta è affrettarsi a commentare il risultato elettorale del MoVimento 5 Stelle.

A tal riguardo, presidente Calderoli, mi permetta di essere stupito e legittimamente infastidito dalle costanti e continue dichiarazioni del senatore Renzi, che, nonostante i molteplici e prestigiosi incarichi in giro per il mondo e l'impegno qui in Parlamento (quando c'è), trova sempre il tempo di commentare le dinamiche interne al MoVimento, fornendo senza soluzione di continuità materiale di stampa a giornali e agenzie. Vorrei ricordargli che ha disatteso la promessa di abbandonare la politica se avesse perso il *referendum*; dovrebbe guardare in casa sua e piantarla con il dileggio, che accresce la disistima nei suoi confronti, come ebbi modo di dirgli personalmente a quattr'occhi. (*Applausi*).

Certamente il dato elettorale conseguito, unitamente al drammatico risultato dell'astensionismo, dovrà spingerci a una riflessione. Non ci siamo mai sottratti alla responsabilità di cui milioni di elettori ci hanno investito nel 2018. Sapevamo che l'impegno di governo ci avrebbe sottratto consensi. Pensate che non sarebbe stato più semplice stare all'opposizione, soprattutto durante uno dei momenti più

difficili della storia recente del nostro Paese?

Il risultato di queste elezioni amministrative è insoddisfacente, ma non va visto fuori dal contesto attuale. Infatti, ritengo del tutto fuorviante decontestualizzare il risultato elettorale, sottacendo capziosamente che il MoVimento sta attraversando una fase di profondo cambiamento interno, grazie al nuovo corso inaugurato - pensate - solo due mesi fa da Giuseppe Conte, che ci permetterà finalmente di avere un'organizzazione riconosciuta e legittimata, soprattutto nei territori. *(Applausi)*.

Sono passati solo due mesi, per giunta con l'estate di mezzo e la tornata elettorale è alle porte. Anche in questo siamo profondamente diversi: commentare i risultati elettorali degli altri non ci ha mai appassionato e non ci interessa; preferiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, dentro e fuori le Aule parlamentari e le istituzioni. Vogliamo comprendere i motivi di disaffezione degli elettori e convincerli del fatto che ritornare alle urne è sempre la scelta migliore, che non è possibile delegare ad altri l'esercizio democratico del voto.

È palese il desiderio di vedere scomparire il MoVimento 5 Stelle. Siamo stati dati per morti tante volte. Sottovalutateci, ma poi resterete delusi. *(Applausi)*.

Questo è quello di cui dovrebbero occuparsi anche tutti gli altri partiti. Ma forse per alcuni è chiedere troppo.

Per quanto attiene alle tematiche squisitamente inerenti al testo del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, quelle elettorali, dobbiamo agire seguendo due direttrici: semplificazione e digitalizzazione. All'interno dell'ultimo decreto-legge semplificazioni, grazie all'integrale recepimento del mio disegno di legge (Atto Senato 2129), abbiamo iniziato ad innovare quelle disposizioni ordinamentali che disciplinavano gli adempimenti preelettorali, alcune delle quali addirittura risalenti a oltre sessant'anni fa.

Abbiamo, dunque, semplificato e digitalizzato la procedura per il deposito dei contrassegni elettorali, la procedura per le designazioni dei rappresentanti di lista, le autenticazioni delle firme elettorali e referendarie. È stato un primo passo, ma altri indefettibili ne abbiamo da compiere su questo tema, non soltanto per quanto attiene al momento del voto, da garantire anche a distanza per i fuori sede, ma anche con riferimento alle attività preliminari successive all'espressione del voto, come quelle di scrutinio.

Termino con una nota positiva di Gil Stern, il quale diceva che sia ottimisti che pessimisti contribuiscono alla nostra società: l'ottimista inventa l'aereo e il pessimista il paracadute. Auguriamoci che durante le tornate elettorali le persone vadano comunque a votare, con qualsiasi mezzo.

Annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ricordo a tutti che, fino a revoca da parte dei senatori Questori, l'obbligo del metro di distanziamento permane.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(2060\) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione \(ore 12,20\)](#)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2060.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto di integrare la relazione. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PARRINI](#), relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire e non ci sono iscritti a parlare in discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PARRINI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.1, G20.2 e G20.3 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia dichiaro il voto favorevole al provvedimento, attuativo dell'articolo 8 della Costituzione, che tutela la libertà religiosa.

I tre ordini del giorno che abbiamo presentato, sui quali è stato espresso parere favorevole e che dunque sono stati accolti dal Governo, chiedono che si dia reale attuazione a tutta questa intesa e anche alle altre. La realtà della Chiesa d'Inghilterra è una realtà solida, che va avanti da secoli; a capo della Chiesa d'Inghilterra c'è per un verso l'arcivescovo di Canterbury, per un altro il sovrano d'Inghilterra, che oggi e da moltissimo tempo è la regina Elisabetta.

All'articolo 20, comma 2, del disegno di legge al nostro esame è scritto: "In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso". Ebbene, articoli identici a questo ci sono in altre in altre intese. In occasione della prima lettura in Aula del disegno di legge Zan sull'omofobia, la transfobia eccetera, due Chiese titolari di questa intesa hanno scritto alla Presidenza del Consiglio, appellandosi a quell'articolo, ritenendo che i diritti ivi previsti sarebbero erosi in caso di approvazione del provvedimento. Senza entrare nel merito se abbiano ragione o torto (personalmente sono profondamente convinto che abbiano perfettamente ragione e, tra l'altro, c'era anche una lettera analoga della Segreteria di Stato della Santa Sede), il Governo doveva e deve dare una risposta, perché altrimenti non si capisce cosa significhi questo, perché questa è una cosa fatta dal Governo. Le intese sono firmate dal Presidente del Consiglio e poi vengono approvate - come stiamo facendo in questo momento - dal Parlamento.

Ebbene, il Governo deve spiegare e rispettare gli impegni presi: innanzitutto, in base al primo ordine del giorno, deve dare piena attuazione agli analoghi articoli ai quali si sono appellati le due Chiese (la Chiesa Apostolica in Italia e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni) che hanno mandato la lettera al Presidente del Consiglio. Non c'è stato alcun segno di vita da parte del Governo, il quale non ha neppure risposto alle interrogazioni, in cui si chiedeva che cosa avesse fatto.

Ora il Governo ha preso l'impegno, accogliendo gli ordini del giorno, e spero che vengano presi sul serio. La parola del Governo dovrebbe valere, anche se i suoi rappresentanti in questo momento stanno parlando con altri, però l'impegno supponiamo che valga lo stesso. È vero? Chiederei al rappresentante del Governo almeno di far finta, sia pure per pochi secondi, di ascoltare gli interventi. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Su due almeno uno l'ascolta.

MALAN *(Fdi)*. Sono tutti e due distrattissimi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non disturbi il Sottosegretario.

MALAN *(Fdi)*. Siccome non voglio far perdere tempo all'Assemblea, chiedo ai due rappresentanti del Governo di dare un'occhiata a quello che ho detto, ma soprattutto agli ordini del giorno che sono stati approvati e che il Governo ha accolto. A essi va data piena attuazione, quindi se c'è una lettera dei rappresentanti di Chiese titolari di intesa che riguarda l'applicazione di questo articolo, il Governo non può fuggire, non può restare muto o parlare di laicità dello Stato, perché in questo caso non c'entra proprio per nulla, anzi c'entra la libertà religiosa.

Sul secondo e soprattutto sul terzo ordine del giorno (che è interessante) chiediamo di spiegare cosa intende il Governo per dare attuazione a questi articoli, altrimenti vuol dire che firma qualcosa a cui poi non vuole tenere fede. La libertà religiosa è fondamentale, noi ci battiamo in ogni sede perché ci sia nel modo più completo in Italia, applicando in questo caso l'articolo 8 della Costituzione, e che venga perseguita e sostenuta anche all'estero. Infatti, quando si parla delle persecuzioni dei cristiani c'è sempre disattenzione: ricevono molta più attenzione questioni del tutto secondarie, ma i cristiani sono la minoranza (perché in molti Paesi sono la minoranza) più perseguitata del mondo e vanno difesi. *(Applausi)*. Il Governo non può pronunciare solo qualche parolina, non può fare affari con i Paesi che perseguitano sistematicamente i cristiani senza mai dire una parola a loro favore *(Applausi)*, non solo perché i cristiani sono la maggioranza degli italiani, ma perché va difesa la libertà religiosa di tutti.

In secondo luogo ricordo che se in Occidente c'è qualche esponente religioso finito in carcere o sotto inchiesta o sotto accusa davanti a tribunali per aver espresso la sua fede e le sue convinzioni è per le norme del politicamente corretto, una volta per la questione degli LGBT, un'altra volta per altre questioni di genere. Pertanto dobbiamo ricordare che se c'è un pericolo per la libertà religiosa in Occidente è su questi temi. Votiamo dunque a favore del provvedimento in esame, ma chiediamo al Governo di essere coerente perché la libertà religiosa non va difesa solo in modo formale e finto, ma in modo sostanziale in Italia e all'estero *(Applausi)*.

[BITI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BITI](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche se il senatore Malan ha portato molti argomenti alla discussione, allargandone il campo, anche se quella fase procedurale si era già esaurita.

Noi rimaniamo al testo del disegno di legge, che reca l'intesa fra il nostro Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»; pertanto, sulla base dell'articolo 8 della Costituzione, convintamente e compattamente dichiariamo il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, con il disegno di legge in esame, recante l'intesa con la Chiesa anglicana, noi continuiamo un lavoro che è già iniziato: ricordo, infatti, che lei, signor Presidente, è stato relatore dell'altra intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Ritengo pertanto che sia un lavoro importante proprio a garanzia anche dei principi costituzionali e della libertà religiosa.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

[RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti della seduta il testo del mio intervento ed esprimo il voto favorevole del Gruppo (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei spendere qualche minuto di riflessione per un argomento molto serio che il nostro Paese deve affrontare urgentemente: la questione delle intese. Ricordo che gli articoli della Costituzione che si occupano di libertà sono diversi: gli articoli 3, 7, 8, 19 e 20. L'articolo 8 prevede proprio lo strumento dell'intesa e un procedimento di riconoscimento nell'alveo costituzionale delle confessioni religiose estremamente frammentario e complicato.

Chi come me si è occupato di libertà religiosa ricorda un incontro a cui partecipò l'allora presidente del Senato Grasso con le varie rappresentanze delle confessioni religiose, che produsse un documento che consiglio a tutti di leggere dal titolo «L'esercizio della libertà religiosa in Italia».

L'affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le Istituzioni dinanzi a casi che riguardano la concretezza e quindi la vita quotidiana, personale e familiare dei cittadini italiani, accomunati dall'appartenenza alla medesima confessione religiosa e comunità spirituale. Siamo quindi in una situazione di vita ordinaria che riguarda questioni che hanno visto l'intervento della Corte costituzionale, come l'obiezione di coscienza, la testimonianza ai processi, il vilipendio, il matrimonio, la costruzione di edifici di culto, le libertà di culto; senza poi dimenticare questioni più tristi, come i riti di sepoltura.

Bisogna dire che non si è sempre preparati nello Stato, nelle Istituzioni e sul territorio. È noto che si toccano corde profonde dell'identità personale e comunitaria, rivendicazioni di spazi e di diritti operate però da altri, cioè dalle istituzioni vicine ai cittadini che sono chiamate a svolgere il ruolo fondamentale di normalizzazione ed integrazione delle diverse anime della cittadinanza che vive sul proprio territorio. Anche questo spesso è difficile, seppur assolutamente garantito dalla Costituzione. Purtroppo la frammentazione normativa stratificata nel corso di decenni (dai Patti Lateranensi del 1929 fino al 1989) si rivela di non semplice applicazione, rendendo più rischiosa la discriminazione quotidiana a più livelli. Serve una revisione totale delle normative, armonizzandole in un testo unico.

Tutto questo è emerso da tutti gli incontri con rappresentanti religiosi in eventi ufficiali organizzati dal Senato.

Per ultimo voglio ricordare che è proprio in base a tale sistema, che è un po' un beneficio, che con grande difficoltà si arriva ad un processo articolato, che vede la presenza di una commissione che deve analizzare la presentazione di documenti molto articolati, con intese stipulate all'incirca negli anni Ottanta. Pensiamo alla Chiesa evangelica valdese, la prima a vedere disciplinati i rapporti con lo Stato nel 1984, cui seguirono l'Unione delle chiese avventiste nel 1988, i Pentecostali sempre nel 1988, l'Unione delle comunità ebraiche italiane nel 1989. Storicamente stiamo parlando dell'altro ieri. E ancora la Sacra Arcidiocesi ortodossa italiana ed Esarcato e i Mormoni nel 2012; l'Unione buddista italiana e l'Unione induista nel 2012. Parliamo quindi anche di religioni che hanno una tradizione millenaria. Ricordo ancora l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai nel giugno 2016.

Tutto ciò è inaudito per un Paese civile e chiedo che il prossimo Governo, l'attuale non ne sarà in grado per motivi di tempo, si occupi seriamente della questione della libertà religiosa in Italia.

Annuncio in conclusione il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, sarò estremamente telegrafico. Il mio Gruppo voterà convintamente il provvedimento al nostro esame perché esso aderisce complessivamente ai nostri postulati e ai nostri valori, rispondendo soprattutto ai valori della nostra Carta costituzionale. Voglio solo ricordare che in Italia abbiamo oltre 100.000 appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra, praticanti; alcuni sono nelle Forze armate, ci sono istituti religiosi e scuole. Dobbiamo, in



buona sostanza, difendere una comunità religiosa che merita rispetto ed essendo cosa buona e giusta, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 12,40)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1280.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PETROCELLI**, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un protocollo emendativo, come da testo.

È stato sottoscritto nel luglio del 2018 tra Italia e Armenia e riguarda il trasporto internazionale di passeggeri e di merci. È sostanzialmente una modifica al testo dell'intesa bilaterale e dispone che, in caso di trasporto di merci effettuato da un veicolo o da un complesso veicolare, sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli.

Come al solito, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e da un'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge stesso non sono presenti profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con la normativa europea.

**PRESIDENTE**. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**GARAVINI (IV-PSI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GARAVINI (IV-PSI)**. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI e chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale degli interventi per questa ratifica e per quelle a seguire. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

**ALFIERI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ALFIERI (PD)**. Signor Presidente, anche per il Gruppo Partito Democratico esprimiamo parere

favorevole su questa e sulle ratifiche successive in quanto il dibattito è stato approfondito in sede di Commissione esteri.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole per questo provvedimento e per le successive ratifiche.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo accordo tra Italia e Armenia risale al 1999. Ricordo che tale disegno di legge di ratifica è stato presentato durante il primo Governo Conte, di concerto con il ministro Salvini.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione*.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, poiché questo provvedimento apporta una modifica semplice e va incontro alle esigenze degli autotrasportatori, esprimiamo il nostro voto favorevole, così come per i provvedimenti successivi. Deposito il testo della mia dichiarazione di voto, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo provvedimento e sugli altri che verranno esaminati fra poco, di cui si è dibattuto nella Commissione esteri.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questa ratifica e su tutte le altre. Mi riservo soltanto di intervenire in dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 2065.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,47)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2132, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Rojc, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[ROJC](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum, approvato il 22 settembre 2020, volto a dare una veste strutturata e formale al Forum del gas del Mediterraneo orientale, organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità nazionale palestinese, si configura oggi come un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo. L'istituzione del Forum, per la Commissione europea ritenuto del tutto compatibile con le norme europee, è stata salutata con favore dal nostro Paese, stante il suo rilievo strategico per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che persegue nel tempo.

Il disegno di legge di ratifica del Senato dell'East Mediterranean Gas Forum si compone di quattro

articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 138.800 euro. La ratifica dello Statuto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**LUCIDI** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIDI** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

**PRESIDENTE.** I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,50)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2155, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PETROCELLI**, *relatore.* Signor Presidente, nel chiedere di poter allegare il testo scritto del mio intervento, desidero sottolineare solo un aspetto.

Questo Accordo arriva in un momento in cui c'è una grandissima presenza del cinema messicano a livello internazionale. Pertanto, ripresentare un protocollo in cui le opere cinematografiche sia messicane che italiane vengono considerate un patrimonio nazionale è molto importante non solo per la collaborazione bilaterale, ma proprio per il successo del cinema, anche italiano, nel continente latino-americano. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza ad allegare il testo scritto del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende

intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, con la speranza che l'Accordo possa dare impulso all'industria cinematografica dei due Paesi, ancor più considerata la grave crisi che il settore sta subendo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(2156\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018](#)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,53)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2156, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[VESCOVI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi riaggancio brevemente alla relazione illustrata poco fa dal presidente Petrocelli: in questo caso non stiamo parlando di cinematografia, anche se sappiamo bene che a tal riguardo la Corea, in questo momento, è il Paese più famoso e più menzionato al mondo, ma stiamo parlando di un accordo per la navigazione aerea. Siamo comunque concordi e quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei far presente che, ancora oggi, ci sono colleghi che continuano a votare per altri colleghi, che non sono presenti fisicamente in Aula. Lo trovo non solo inopportuno, ma anche disonesto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Pavanelli.

Chiedo ai senatori Segretari di "allungare l'occhio": lo farò anch'io.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,57)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2178, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, mi riservo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame è un testo convenzionale, come ne abbiamo approvati moltissimi. Faccio solo una nota al rappresentante del Governo: questi accordi, risalenti al 1992, nelle definizioni prevedono i film destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche: viva le sale cinematografiche, viva il cinema al cinema, ma ricordo che esistono anche altre forme di destinazione dei prodotti audiovisivi. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Commenti).*

Collegli, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché c'è chi è senza mascherina e chi sta appoggiato l'uno con l'altro.

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nel ricordare le importanti riaperture di tutti i settori della cultura, che come Gruppo abbiamo chiesto con forza e che ci avvicinano ad un completo ritorno alla normalità, dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2065) FERRARA e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 13)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2065.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione e sottolineare semplicemente che finalmente approda in Aula la ratifica di questa convenzione, che va a sostituire integralmente, migliorandola, la Convenzione di Delfi, mai entrata in vigore perché non ha mai raggiunto il numero di ratifiche necessarie.

A differenza di quella convenzione risalente al 1985, in questo testo si definisce specificamente che l'azione prevista è volta a combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali nel quadro dell'azione per la tutela contro il terrorismo e la criminalità organizzata, che è una variazione non da poco rispetto alla precedente. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**VESCOVI** *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VESCOVI** *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

**FERRARA** *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARA** *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante perché si compie un passo avanti fondamentale per la tutela del nostro prezioso patrimonio culturale, che rappresenta una delle principali ricchezze italiane che tutto il mondo ci invidia e che non sempre, purtroppo, abbiamo saputo difendere e salvaguardare come dovuto.

L'Italia è lo Stato che ospita il maggior numero di patrimoni dell'umanità UNESCO al mondo; per non parlare di tutte le altre numerosissime eccellenze artistiche, architettoniche e naturalistiche che rendono unico il nostro Paese.

Proprio per la necessità di proteggere questo immenso capitale ho deciso di presentare il disegno di legge ora in esame che auspico sia oggi approvato all'unanimità.

Stiamo parlando della ratifica della Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa, la quale si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive a livello nazionale e internazionale.

Si tratta quindi di uno strumento normativo di evidente rilievo per assicurare una maggiore e migliore tutela delle inestimabili bellezze che abbiamo la fortuna e il privilegio di ospitare.

Per questo motivo, dichiaro convintamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1378) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (Relazione orale) (ore 13,04)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1378.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**FERRARA**, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto della mia relazione al Resoconto della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**LUCIDI** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, credo che fra le varie ratifiche di questa mattina, questa sia una delle più importanti, almeno per me. Credo sia doveroso soffermarmi su di esso per qualche minuto, il minimo indispensabile per segnare il passaggio di questa ratifica. Stiamo parlando di un grande esperimento europeo e di un'azione in controtendenza: il Regno Unito infatti, tramite questo Accordo, sta chiedendo di entrare in maniera molto importante, dando la sua quota di 25 milioni di euro (che la equipara sostanzialmente a tutti gli altri membri fondatori), in un grande progetto di ricerca europeo denominato XFEL.

Sarebbe stato molto interessante discutere anche con il ministro Cingolani la forma con cui è stato creato questo laboratorio, questo progetto per conoscere il suo punto di vista. L'Italia è presente in questo progetto in maniera importante e fondamentale - come sempre direi - con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), e questo esperimento è un po' la nuova frontiera dopo il grande esperimento del CERN Large hadron collider (LHC). Se parliamo di CERN, parliamo di ricerca italiana ma anche di un nostro grande collega, il senatore a vita Rubbia, altro Premio Nobel nonché uno dei più celebri fisici che abbiano lavorato presso il CERN; abbiamo qui tra noi anche la senatrice Cattaneo. Stiamo dando un contributo importante al mondo della ricerca, e lo stiamo facendo sotto il profilo economico ma anche istituzionale, considerati i due già menzionati prestigiosi colleghi. Non da ultimo, negli scorsi giorni ha ricevuto un Premio Nobel un italiano, il professor Parisi, fisico teorico sempre dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: anche grazie ai suoi studi sono stati effettuati degli esperimenti sempre all'LHC del CERN.

Credo che oggi anche in questa Assemblea sia importante fare una considerazione su quanto sia importante il finanziamento alla ricerca, teorica o sperimentale che sia, e lo facciamo in maniera non soltanto verbale, ma anche costruttiva tramite questo Accordo. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (Relazione orale) (ore 13,09)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1922.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.



[IWOBI](#), *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, anch'io consegno il testo della mia relazione, ovviamente evidenziando che tale ratifica si occupa del primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, quanto basta per approvare questa ratifica.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 13,12)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1923.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), *relatore*. Signor Presidente, se mi autorizza, consegno il testo della relazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrara, l'autorizzo in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per una sollecitazione. Oggi esce un articolo su «il Fatto Quotidiano» (non proprio un quotidiano di destra), in cui si dice che il Governo rischia di coprire di soldi i Benetton con la vicenda Autostrade. È una questione toccata da numerose interrogazioni, non soltanto mie, ma anche di colleghi della maggioranza, nonché dal senatore Crucioli e dal senatore D'Alfonso, alle quali il Governo non risponde.

La questione è questa: a seguito del crollo del ponte Morandi, in cui sono emerse gravissime responsabilità da parte della gestione, ci sono state varie idee su come provvedere: c'è chi proponeva di revocare subito la concessione e così via. Non è stato revocato nulla.

La soluzione è contenuta nella Convenzione sottoscritta a suo tempo dal Governo con la società Autostrade nel 2007: è l'articolo che prevede il recesso e cioè che lo Stato recede da questa Convenzione pagando una determinata somma. Questa somma ammonterebbe in totale a 13 miliardi. Seguendo la procedura sulla quale è in avanzatissimo stato la negoziazione da parte di Cassa depositi e prestiti, i soldi che vengono erogati ai Benetton, e cioè ad Atlantia, di cui i Benetton sono i maggiori azionisti, sarebbero ben 21 miliardi, cioè 8 miliardi estorti dalle tasche di tutti coloro che transitano sui 2.850 chilometri della società Autostrade, concessione acquisita senza mai aver fatto una gara, ma solo per benevolenza o per grande capacità di relazione da parte della società Autostrade. Invece di dare 13 miliardi, se ne danno 21. Addirittura la nuova società - quella nella quale Cassa depositi e prestiti avrebbe la maggioranza relativa ma non assoluta, perché la maggioranza assoluta continuerebbero ad averla dei soci privati - si farebbe carico dei danni da pagare per il disastro del ponte Morandi. Su questo si è espressa anche la presidente del comitato dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto 2018. A lei non è stata mai data alcuna risposta, così come non è stata data risposta alle numerose interrogazioni (come ho detto ci sono anche quelle di altri senatori) ma io parlo delle mie: la [4-05316](#), la [4-05506](#), la [4-05711](#), tutte vecchie di almeno tre mesi. È vergognoso che il Governo non risponda, sono soldi dei cittadini che per di più vengono estorti agli automobilisti, causando gravi danni anche alla competitività del Paese e alle attività produttive oltre ai comuni cittadini, che esercitano il loro diritto costituzionale di spostarsi all'interno del Paese. (*Applausi*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, in quest'Aula, con la solennità del Senato della

Repubblica, spesso ricordiamo personalità che ci hanno lasciato, che hanno onorato l'Italia. Oggi vorrei ricordare il professor Sante Tura, padre dell'ematologia italiana, che ci ha lasciati nella giornata di ieri. A 92 anni, questa personalità che ha onorato Bologna e l'intera Nazione si è distinta subito, fin da giovane. È stato direttore dell'Istituto ematologico del Policlinico San'Orsola di Bologna, professore universitario, fondatore dell'istituto Seragnoli, il padre per tutti della ematologia italiana, il guardiano del sangue, come lo hanno definito. Uomo capace di introdurre terapie di avanguardia, un conoscitore della materia straordinaria. È stato anche un uomo che ha avuto sempre una dote fondamentale per tutti i medici, che ha saputo coniugare competenza e professionalità con la sua umanità, con la sua disponibilità verso gli altri, tutti, dai più grandi ai più piccoli.

I suoi pazienti sono stati un'infinita schiera, purtroppo, tra cui molti nomi illustri di sportivi, ma anche il nostro indimenticabile sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, con cui Tura ha anche avuto un'esperienza politica, perché si è sempre occupato anche della cosa pubblica. Veramente, se ci sono persone che segnano la storia delle città e anche delle Nazioni, io credo che per Bologna Sante Tura abbia rappresentato questo. Non c'è parte politica che oggi non si inchini alla sua memoria, non c'è cittadino che non abbia conosciuto questo straordinario medico e questo grande uomo. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE**. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 ottobre 2021**

**PRESIDENTE**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia ( **2371** ) (Nuovo titolo)

**EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

**1.9000**

Il Governo

V. testo corretto

*[Emendamento 1.9000 \(in formato PDF\)](#)*

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

---

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Articolo 1.

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. ».

Articolo 2.

*(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)*

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Articolo 3.

*(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)*

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il *curriculum vitae* contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni

riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

*(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)*

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con

vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 5.

*(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)*

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
  - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
  - b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  - c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  - d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
  - e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  - f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
  - g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
  - h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il

superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Articolo 6.

*(Misure protettive)*

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Articolo 7.

*(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)*

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo



di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Articolo 8.

*(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)*

1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 9.

*(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)*

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente

l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Articolo 10.

*(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)*

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 11.

*(Conclusione delle trattative)*

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;

- b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 12.

*(Conservazione degli effetti)*

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Articolo 13.

*(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)*

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:
  - a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
  - b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.
3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri

delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 14.

*(Misure premiali)*

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

*(Segnalazione dell'organo di controllo)*

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Articolo 16.

*(Compenso dell'esperto)*

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
- a)* fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
  - b)* da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
  - c)* da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
  - d)* da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
  - e)* da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
  - f)* da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
  - g)* da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
  - h)* sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
- a)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
  - b)* se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
  - c)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
  - d)* in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando

l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Articolo 17.

*(Imprese sotto soglia)*

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

*a)* concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*b)* concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*;

*c)* proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

*d)* chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

*e)* proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

#### Articolo 18.

##### *(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)*

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

#### Articolo 19.

##### *(Disciplina della liquidazione del patrimonio)*

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,

dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Articolo 20.

*(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione »;

b) all'articolo 182-*bis*, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. »;

c) all'articolo 182-*bis*, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. »;

d) all'articolo 182-*quinquies*:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.";

2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.";

e) l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

« Art. 182-*septies* (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*). - La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;



c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. »;

f) dopo l'articolo 182-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 182-*octies* (*Convenzione di moratoria*). - La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *c*).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio

digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

Art. 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*). - La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.

Art. 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*). - Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. »;

g) all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), le parole « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

(*Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*)

1. All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 22.

(*Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Articolo 23.

(*Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata*)

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato

domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## Capo II

### ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

#### Articolo 24.

*(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)*

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO ») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 25.

*(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)*

1. All'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 26.

*(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)*

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni,

per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 27.

*(Disposizione transitoria)*

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Articolo 28.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato

*(articolo 24, comma 1)*

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.641
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE	10.771
--------	--------

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Cucca](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";
- b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.2

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";
- b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.3

[Balboni](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";
- b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.4

[Mallegni, Dal Mas](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.5

[Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 15, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono inserite le seguenti: ", ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,".»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.6

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "in" è sostituita dalle seguenti: "assoggettabili alla procedura di".»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.7

[Endrizzi, Pesco](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e successivamente all'audizione di cui all'articolo 18, il consumatore che ha presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20, a cui consegue la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti per la durata massima di dodici mesi. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto o delega sullo stipendio e pensione, nei confronti dell'istante sovraindebitato.".»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.8

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

1.9

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

G1.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

l'emergenza pandemica che ha travolto il mondo intero da più di un anno, ha avuto, e sta avendo tuttora, riflessi devastanti su tutte le economie mondiali;

l'Italia non vive una crisi economica di questa portata dal secondo Dopoguerra, e tutte le attività economiche, dal turismo alla produzione industriale, dal commercio all'artigianato, che ne sono state travolte, rischiano di non sopravvivere. L'Ufficio Studi della CGIA stima una perdita di fatturato per le imprese italiane di 420 miliardi di euro per il 2020, con più di 300.000 micro, piccole e medie imprese, cioè l'asse portante dell'economia del Paese, a rischio chiusura definitiva, con le evidenti conseguenze che questo comporta anche sul mercato del lavoro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente un ulteriore problema, riflesso diretto delle misure restrittive adottate a livello mondiale per contenere e contrastare la pandemia, l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento e la conseguente carenza delle materie prime e un considerevole aumento dei prezzi;

ad esempio la carenza di legno, già dagli ultimi mesi dello scorso anno, ha determinato un significativo rialzo dei prezzi, superiore al 30 per cento. Accanto a questo è necessario considerare le grandi difficoltà logistiche di reperimento di navi e container e il conseguente aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle suddette materie, anche a causa della grande domanda proveniente da Cina e Stati Uniti; il settore dell'arredo, un'eccellenza italiana che coinvolge 73.000 imprese e 311.000 addetti con un fatturato da 42,5 miliardi di euro nel 2019, ha fatto registrare a fine 2020 un calo del 16 per cento per l'intera filiera, e rischia di subire un ulteriore forte contraccolpo, così come i settori dei pellet e degli imballaggi in legno;

gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tonno per cemento armato, che fa segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono poi i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento, persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma ha registrato un più 10 per cento, conseguenza di tali incrementi è la difficoltà di approvvigionamento, difatti molti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali;

tale eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è imputato ad una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19; infatti il contesto si presenta anomalo in seguito della crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo;

la situazione che si è venuta a creare, per il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione, sta mettendo in seria difficoltà le imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni e acuita nel periodo di emergenza da Covid-19; le

difficoltà riguardano soprattutto le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche che private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

gli aumenti hanno avuto ripercussioni negative anche in tutti i lavori edili che stanno per partire relativi al *Superbonus* 110 per cento, i cui preventivi devono essere adeguati, col rischio per le imprese di ritardare l'avvio dei lavori o, addirittura, di perdere gli ordini da parte dei committenti; infatti, il *Superbonus* del 110 per cento, per efficienza energetica e ristrutturazione antisismica, e la riconferma degli incentivi statali per il rifacimento delle facciate e ristrutturazioni hanno creato grandi aspettative alle imprese e, nonostante le difficoltà e complessità delle procedure previste, hanno comunque creato una mole di nuove richieste di interventi nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che ora rischiano di vanificarsi;

considerato che:

la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - cosiddetto "*Sostegni-bis*" - all'articolo 1-*septies* introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021;

la disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto - in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 - è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021;

l'attuale codice degli appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei contratti privati, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un meccanismo di revisione dei prezzi anche per quanto riguarda i contratti privati, così come previsto per i contratti pubblici, per evitare che numerose siano le imprese che debbano ricorrere alle procedure ivi previste dal presente decreto per la crisi di impresa solo a seguito di un aumento spropositato dei prezzi e delle quotazioni delle materie prime.

G1.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

nel provvedimento l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;

tuttavia, l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo fortemente in discussione tale approccio;

infatti, per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;



è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese;

tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica;

tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, a livello normativo, la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

G1.3

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel "Codice della crisi d'impresa" (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare il coinvolgimento delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

G1.4

[Cucca, Conzatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

considerato che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

considerato, inoltre, che:

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G1.5

[Rossomando](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto come codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, con le diverse disposizioni di legge stratificatesi nel tempo.

G1.6

[Caliendo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G1.100

[Testor](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia,

premessi che:

il capo I del decreto-legge in esame reca disposizioni per contrastare la crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire o risolvere le situazioni di crisi;

negli ultimi anni, al fine di sostenere le imprese e favorire l'occupazione sono state disposte varie misure volte ad esonerare i datori di lavoro privati dal versamento dei contributi previdenziali, in modo particolare per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015;

parimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che abbiano assunto lavoratori con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016;

in entrambi i casi, l'esonero contributivo è stato riconosciuto per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti non fossero assunti a tempo indeterminato;

le disposizioni richiamate non precisava che lo sgravio contributivo si debba applicare anche ai datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, lavoratori pertanto solo formalmente inquadrato a tempo indeterminato;

diverse imprese hanno usufruito dell'esonero contributivo, tuttavia negli anni successivi l'INPS ha avviato dei procedimenti volti al recupero delle somme sulla base del presupposto per il quale l'esonero non sia dovuto per i lavoratori già occupati a tempo indeterminato e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore;

la restituzione delle somme dei benefici contributivi all'INPS è chiaramente suscettibile di incidere negativamente sulla situazione finanziaria di un'impresa, con possibili crisi aziendali e ricadute sul piano occupazionale e necessita di un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a chiarire o comunque disporre che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, previsto con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, si applica anche in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

1.0.1

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.1-bis.

*(Definizione di insolvenza incolpevole)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

*(Insolvenza incolpevole)*

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Definizione di insolvenza incolpevole)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

*(Insolvenza incolpevole)*

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori" .».

1.0.3

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Definizione di insolvenza incolpevole)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

*(Insolvenza incolpevole)*

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.4

[Balboni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Definizione di insolvenza incolpevole)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

*(Insolvenza incolpevole)*

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.5

[Evangelista, D'Angelo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Elaborazione degli indici della crisi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono inserite le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono inserite le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,".».

1.0.6

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Elaborazione degli indici di crisi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.7

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Elaborazione degli indici di crisi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.8

[Balboni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Elaborazione degli indici di crisi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.9

[Balboni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)*

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.».

1.0.10

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)*

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali

componenti dell'OCRI."».

1.0.11

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)*

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.12

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)*

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.13

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)*

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.14

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)*

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.15

[Evangelista](#), [Gaudiano](#), [D'Angelo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)*

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.16

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)*

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".»

1.0.17

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)*

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.18

[Balboni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)*

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

2.1



[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «agricolo che» inserire le seguenti: «, secondo gli indici di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».*

2.2

[Pesco, Giroto, Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza,» con le seguenti: «in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate,».*

2.4

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».*

2.5

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».*

2.6

[Evangelista](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza,» inserire le seguenti: «secondo gli indicatori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».*

2.7

[Vaccaro](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza» inserire le seguenti: «e che possono determinare licenziamenti economici».*

2.8

[Conzatti](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» aggiungere le seguenti: «, requisito la cui valutazione compete alla commissione di cui all'articolo 3, comma 6.».*

2.9

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera*

di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.10

[Balboni](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.11

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.12

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.13

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.14

[Castaldi](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.15

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

G2.1

[Cucca](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

la gestione e il controllo dei rischi sono parte integrante dell'agenda del *management* e della *governance* aziendale delle più importanti realtà imprenditoriali. In questo contesto, la dimensione della *compliance* ha acquisito nel nostro Paese un rilievo sempre più importante;

la funzione di *compliance* ha il compito di verificare il grado di aderenza o acquiescenza all'insieme di tutte le norme, leggi e regolamenti che riguardano una persona giuridica. Più nel dettaglio, il *Compliance Manager* è la figura professionale che ha il compito di dirigere e gestire questo processo di continuo adeguamento predisponendo tutto quanto è necessario per il rispetto delle stesse;

il ruolo di *Compliance Manager* è ampiamente diffuso non solo all'estero, ma anche in Italia: secondo quanto riportato in alcuni studi di settore, volendo analizzare i dati contenuti su LinkedIn, piattaforma per la ricerca di lavoro, in Italia lavorano più di 45000 persone che definiscono il proprio ruolo e la propria qualifica con la formula "*Compliance Manager*";

considerato che:

momentaneamente, in Italia, è assente sia un vero e proprio riconoscimento sociale sia una regolamentazione ufficiale riguardanti la disciplina professionale del *Compliance Manager*: solamente nel settore bancario, finanziario e assicurativo, attraverso i regolamenti della Banca d'Italia, sono state recepite nel nostro Paese le norme internazionali che hanno introdotto l'obbligo di tale mestiere;

alla luce di quanto sopra riportato, emerge con evidenza l'importanza della funzione *compliance* in relazione alla prevenzione delle crisi di impresa e dei relativi procedimenti: la mancata conformità alle norme, infatti, può essere causa scatenante delle situazioni di criticità in cui versano le aziende,

impegna il Governo:

a promuovere progressivamente l'inclusione del ruolo del *Compliance Manager* nelle fasi di nomina degli esperti indipendenti adibiti ai compiti di gestione dei processi di ristrutturazione o chiusura aziendale, affinché verifichi e valuti durante l'intero processo la conformità alle normative

vigenti da parte delle imprese coinvolte.

G2.2

[Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate;

l'insorgenza della situazione di crisi legittima l'accesso alla procedura concordataria sotto il costante controllo giudiziale, il quale viene svolto anche attraverso la nomina del commissario;

nel corso della ristrutturazione l'imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa;

considerato che:

l'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda;

a differenza del concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare, per il concordato liquidatorio semplificato non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di individuare strumenti che consentano al Tribunale di operare una verifica sulla richiesta di archiviazione effettuate dall'esperto in difetto di concrete prospettive di risanamento, anche in assenza della presentazione di misure protettive da parte dell'imprenditore;

di individuare strumenti idonei al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza dell'esperto nonché l'adeguatezza della sua formazione;

in caso di concordato liquidatorio semplificato, di destinare ai creditori chirografari una percentuale del ricavato della liquidazione, in analogia con quanto previsto per il concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare.

2.0.1

[Caliendo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Promozione all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)*

All'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e gli Organismi di mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti: "e le sedi operative degli Organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

3.1

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».*

3.2

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.»*

3.3

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «e alle specifiche caratteristiche delle diverse forme di impresa.».*

3.4

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione degli esperti di cui al comma 3, la piattaforma deve altresì rendere disponibile il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di composizione negoziata.».*

3.5

[Dell'Olio](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».*

3.6

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «da adottarsi entro trenta giorni» con le seguenti: «da adottarsi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni.».*

3.7

[Caliendo](#)

Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.8

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.»

3.9

[Paroli](#)

Precluso

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese;».*

3.10

[Borghesi](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese.».*

3.11

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 3 sostituire le parole: «di ciascun capoluogo di regione e» con le seguenti: «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».*

3.12

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole da: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro.».*

3.13

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole: «esperti contabili; gli iscritti» con le seguenti: «esperti contabili e gli iscritti».*

3.14

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.15

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.16

[Piarulli](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.17

[Castaldi, Girotto](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.18

[Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.19

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.20

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.21

[Piarulli](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» inserire le seguenti: «, gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali».*

3.22

[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole: «esperti contabili» inserire le seguenti: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».*

3.23

[Caliendo](#)

Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» a: «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» con le seguenti: «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».*

3.24

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» a: «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» con le seguenti: «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».*

3.25

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 3 sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».*

3.26

[Balboni](#)

Precluso

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».*

3.27

[Piarulli](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».*

3.28

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».*

3.29

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».*



3.30

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa».

3.31

[Conzatti](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole:* «documentano di avere» *inserire le seguenti:* «ottenuto una specializzazione in materia di crisi d'impresa ed insolvenza con percorsi formativi professionalizzanti e di avere».

3.32

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora la società che accede alla procedura di composizione negoziata sia in forma cooperativa, l'esperto da incaricare dovrà aver documentato, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese cooperative ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa aventi ad oggetto società cooperative, nei confronti delle quali non sia stata successivamente disposta la liquidazione coatta amministrativa, pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.33

[Cucca](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole:* «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.34

[Balboni](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole:* «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.35

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto del Ministro della giustizia 15 agosto 2014, n. 144.».

3.36

[Piarulli](#)

Precluso

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, al quale è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del regolamento di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202, e del regolamento di cui al decreto 15 agosto 2014, n. 144».

3.37

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.38

[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il soggetto responsabile della formazione è individuato tra i docenti universitari, titolari di specifici insegnamenti definiti dal medesimo decreto dirigenziale di cui al comma 2».

3.39

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.40

[Conzatti](#)

Precluso

*Al comma 6, dopo le parole:* «La commissione è costituita» *inserire le seguenti:* «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.41

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 6, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.42

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole:* «del capoluogo di regione».

3.43

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera.».

3.44

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «tra i soggetti proposti dalle

organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera».

3.45

[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) un membro nominato, con rotazione biennale, dal Presidente dell'ordine dei commercialisti, ovvero dell'ordine degli avvocati, ovvero dell'ordine dei consulenti del lavoro territorialmente competente;».

3.46

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal presidente del consiglio nazionale forense, del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e dal presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di ogni».*

3.47

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».*

3.48

[Piarulli](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».*

3.49

[Balboni](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».*

3.50

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».*

3.51

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».*

3.52

[Gaudiano, Maiorino](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica entro il giorno successivo alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione è convocata per procedere senza indugio alla nomina dell'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e deve tener conto, nella individuazione dell'esperto, delle professionalità ed esperienze occorrenti in relazione alla tipologia di impresa. Su richiesta formulata dal segretario generale della camera di commercio competente, spetta alla commissione adottare ogni opportuno provvedimento in caso di omissioni o di irregolarità o di significativi ritardi di intervento da parte dell'esperto nominato.»;

*b) dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La commissione è presieduta dal membro più anziano di età che ne cura la convocazione, da effettuarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita mediante l'invio di un apposito ordine del giorno; dalla data di ricezione della convocazione, i membri della commissione hanno pieno accesso alla documentazione richiamata dalla relazione del segretario generale al fine di acquisire la maggiore informazione possibile riguardante il singolo caso.».

3.53

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».*

*b) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».*

3.54

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».*

3.55

[Conzatti, Cucca](#)

Precluso

*Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».*

3.56

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe](#)

Precluso

*Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».*

3.57

[Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».*

3.58

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «il giorno successivo».*

3.59

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 7, dopo le parole: «commissione costituita ai sensi del comma 6,» aggiungere le seguenti: «e, nei casi in cui l'impresa è soggetta liquidazione coatta amministrativa, all'autorità amministrativa di vigilanza,».*

3.60

[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 7, dopo le parole: «volume d'affari,» inserire le seguenti: «risultato netto, patrimonio netto, rapporto tra debito finanziario e fatturato,».*

3.61

[Evangelista](#)

Precluso

*Al comma 7, dopo le parole: «il numero dei dipendenti e» inserire le seguenti: «il risultato netto, il patrimonio netto e il rapporto debito finanziario su fatturato degli ultimi tre esercizi, nonché».*

3.62

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».*

3.63

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».*

3.64

[Conzatti](#)

Precluso

*Al comma 8, dopo le parole: «decide a maggioranza» inserire le seguenti: «tenendo conto della competenza dell'esperto nel settore economico in cui opera l'imprenditore e della equilibrata rotazione degli incarichi tra gli esperti dell'elenco di cui al comma 3.».*

3.65

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 10, prima delle parole: «Per la realizzazione ed il funzionamento» premettere le seguenti: «La gestione della piattaforma di cui al comma 1 è affidata a Unioncamere sulla base di una convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico ed Unioncamere. La vigilanza sulla piattaforma è attribuita ai suddetti Ministeri che ne verificano, d'intesa con Unioncamere, la funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della struttura informatica».*

3.66

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».*

3.67

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».*

4.2

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.».*

4.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente», aggiungere le seguenti: «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico»;*

*b) al comma 6, sopprimere il primo periodo;*

*c) sostituire il comma 7, con il seguente:*

*«7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente con l'imprenditore e con l'esperto, di partecipare alle trattative in modo informato e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.».*

4.4

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente» aggiungere le seguenti: «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico».*

4.5

[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».*

4.6

[Evangelista](#)

Precluso

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di indipendenza di cui al comma 1, previsti per l'esperto, si applicano anche ai soggetti dotati di specifica competenza e al revisore legale di cui al periodo precedente.».*

4.7

[Taricco, Giacobbe](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;*

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.»;*

c) *al comma 6, aggiungere in fine: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».*

4.8

[Caligiuri, Tiraboschi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;*

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*«Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».*

4.9

[Naturale](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalle organizzazioni*

di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.».

4.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.12

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'accesso alla composizione negoziata della crisi non rileva in alcun modo ai fini della revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.».

4.13

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.14

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.15

[Naturale](#)

Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

5.1

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le*



*seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;» e *aggiungere in fine, il seguente periodo*: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole*: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.3

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole*: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.4

[Naturale](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole*: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici».

5.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo*: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.6

[Naturale](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.7

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo*: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.8

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole*: «l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei

rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia» *con le seguenti*: «l'indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia»;

*b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I soggetti in regime di contabilità semplificata o ordinaria per opzione, fatte salve ove applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 17, al momento della presentazione dell'istanza, inseriscono nella piattaforma digitale le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima della presentazione dell'istanza, l'indicazione dei crediti di cui alla lettera c), la dichiarazione di cui alla lettera d) e i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h).».*

5.10

[Pesco](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «insolvenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».*

5.11

[Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.».*

5.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:*

«Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto convoca le altre parti interessate al processo di risanamento compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali, e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.13

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: «incontra» con la seguente: «convoca»;*

*b) dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,»;*

*c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito*

positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.14

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «incontra» con la seguente: «convoca»;*

b) *dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali».*

5.15

[Marino](#), [Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,».*

5.16

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».*

5.17

[Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono altresì presentare osservazioni in ogni fase della procedura sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».*

5.18

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.19

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il

quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.20

[Evangelista](#)

Precluso

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente» con le seguenti: «L'incarico può proseguire per ulteriori centottanta giorni quando tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative lo richiedono e l'esperto vi acconsente».*

5.21

[Pesco](#)

Precluso

*Al comma 7, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «può proseguire» inserire le seguenti: «per ulteriori centottanta giorni»;*

*b) sostituire le parole: «tutte le parti» con le seguenti: «tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative».*

5.22

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».*

5.23

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».*

5.24

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».*

5.25

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il*

versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.26

[Gaudiano](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.27

[Castaldi](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

6.1

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Misure protettive)*

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6

*(Misure protettive)*

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.3

[Dell'Olio](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione dell'istanza di cui al presente comma nel

registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla presentazione dell'istanza.»;

*b) al comma 2, dopo le parole: «sull'esistenza» inserire le seguenti: «di ipoteche giudiziali e».*

6.5

[Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» aggiungere, in fine, le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».*

6.6

[Naturale](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono inserite le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».*

6.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».*

6.8

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».*

7.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Quando l'imprenditore deposita il ricorso di cui all'articolo 6, entro trenta giorni chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza, da tenersi entro quindici giorni dal decreto di fissazione e preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente ai creditori e all'esperto con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine di cui al primo periodo, il ricorso diventa improcedibile.»;*

*c) sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. All'udienza il tribunale, sentito l'imprenditore, i creditori e l'esperto, anche per la conferma della mancata archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e alle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con*

ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Con le misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.»;

*d) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Se l'imprenditore lo richiede motivatamente e il giudice, sentiti i creditori interessati, lo dispone, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di specifici contratti pendenti o provocare la risoluzione degli stessi, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.»;

*e) al comma 5, sostituire le parole: «delle parti» con le seguenti: «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive.».*

7.3

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «avente valore di autocertificazione»;*

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I soggetti in contabilità semplificata e ordinaria per opzione depositano al momento della presentazione del ricorso le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima del deposito del ricorso, nonché la documentazione di cui alle lettere c), e), e f) di cui al comma 2.».*

7.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole: «sistemi di videoconferenza» aggiungere le seguenti: «entro i successivi quindici giorni».*

7.5

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

7.7

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «sentite le parti» con le seguenti: «sentito l'imprenditore, le parti»;*

*b) inserire infine il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.».*

7.6

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole:* «provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

7.8

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 5, sostituire le parole:* «delle parti» *con le seguenti:* «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive».

9.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

9.3

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

10.1

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «soddisfazione dei creditori,», *inserire le seguenti:* «nonché la rilevanza delle condotte,».

10.2

[Pesco](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami.».

10.3

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

10.4

[Nannicini](#)

Precluso



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

10.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.».

11.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.3

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.4

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole.»;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere le seguenti:* «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

11.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole».

11.6

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole».*

11.7

[Naturale](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Tale possibilità non si applica alle imprese agricole.».*

11.8

[Naturale](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, per le sole imprese agricole, alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».*

11.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «convertito con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39», aggiungere le seguenti: «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».*

11.10

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».*

12.1

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;*

b) *comma 3, dopo le parole: «comma 4, o» aggiungere le seguenti: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «comma 4, o», aggiungere le seguenti: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.3

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi dell'impresa, per gli operatori economici in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione di disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla loro ammissione alle suddette procedure.».

12.4

[Vaccaro](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi di impresa, per gli operatori in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla relativa ammissione alle suddette procedure.».

13.0.1

[Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Distretti turistici)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con le seguenti: "Ministero" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto definisce le modalità attuative e i criteri di finanziamento applicabili ai distretti, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale permanente a finalità consultiva";

b) al comma 5, le parole: "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Nell'ambito dei distretti di cui ai commi 4 e 5, sono realizzati progetti pilota, finalizzati ad aumentare l'attrattività turistica e la competitività e resilienza delle imprese e a sostenere, anche attraverso interventi di semplificazione amministrativa, la creazione e l'implementazione di aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni atte a consentire lo sviluppo integrato delle potenzialità territoriali di attrattività turistica. Con decreto del Ministero del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le modalità attuative del presente comma."».

14.1

[Manca, Giacobbe](#)

Precluso

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, la ripartizione fino ad un massimo di settantadue rate mensili del pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive, e dei relativi accessori, non ancora iscritte a ruolo. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'agente della riscossione notifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento relativa alle somme ancora dovute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.».

14.2

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti:* «centoventi rate»;

b) *sostituire le parole:* «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» *con le seguenti:* «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».

14.3

[Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Precluso

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti:* «centoventi rate»;

b) *sostituire le parole:* «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» *con le seguenti:* «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».

14.4

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti:* «centoventi rate»;

b) *sostituire le parole:* «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» *con le seguenti:* «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa.».

14.5

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti parole:* «centoventi

rate»;

*b) al quarto periodo, sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».*

14.6

[Fenu, Castaldi](#)

Precluso

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti «centoventi rate»;*

*b) al quarto periodo sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive».*

14.7

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».*

14.8

[Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».*

14.9

[Castaldi, Gaudiano](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».*

14.10

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».*

14.11

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni di natura agevolativa di maggior*

favore.».

14.0.1

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.2

[Cucca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.3

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14-bis

*(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

15.1

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «In pendenza delle trattative» con le seguenti: «In caso di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo e in pendenza delle trattative.».*

17.2

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4,»;*

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.5

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4,»;*

d) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.6

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7 dopo le parole: «gli articoli» inserire le seguenti: «3, commi 3 e 4,»*

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.7

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».*

17.8

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».*

17.3

[Paroli](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sostituire le parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio,*

industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti*: «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

*b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole*: «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

17.4

[Borghesi](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni*:

*a) al comma 2, sostituire le parole*: «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti*: «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

*b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole*: «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

17.9

[Naturale](#)

Precluso

*Al comma 4, lettera e), dopo la parola*: «proporre» *inserire le seguenti*: «, fatta eccezione per le imprese agricole.».

17.10

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.11

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole*: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 4, lettera e), aggiungere le seguenti parole*: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.13

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «In caso di esito negativo delle trattative è sempre possibile accedere all'organismo di composizione della crisi in qualità di consumatore nell'ambito delle procedure di cui al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

17.14

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti*:

«8-bis. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. 1. Al creditore che non abbia collaborato con il gestore della crisi di impresa e che non abbia comunicato, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore, la certificazione del credito, fatte salve le preclusioni di cui al secondo periodo del comma 3-*ter*, si applica una falcidia del credito in misura non inferiore al 10 per cento, indipendentemente dalla circostanza che detto credito sia o meno munito di privilegio, pegno o ipoteca.";

c) all'articolo 12-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sospensione dei termini della prosecuzione delle esecuzioni forzate, mobiliari ed immobiliari, ha un effetto continuativo con la sospensione dei termini di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 7."

8-*ter*. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e dell'audizione del debitore di cui all'articolo 18, il consumatore che abbia presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20 ed ottenere, per la durata massima di 12 mesi, la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti."».

17.15

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-*bis*. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12-*bis* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 2 si cumula con la sospensione dei termini di cui all'articolo 7 comma 1-*ter*."».

17.16

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente: "2-*quater*. Dalla data della presentazione del ricorso, per tutte le procedure di sovraindebitamento, sono sospese, per tutto il tempo della durata delle procedure stesse, tutte le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ivi comprese le vendite forzate e le assegnazioni, in analogia a quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto ovvero tramite delega sullo stipendio e pensione in danno dell'istante sovraindebitato."».

17.17

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: "3-ter.1. Il creditore che non collabora con il gestore della crisi di impresa e che non comunica entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore la propria certificazione del credito è sanzionato con la riduzione del proprio credito di un importo pari a fino il 20 per cento del credito presunto, indipendentemente dal fatto che sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si applicano le preclusioni di cui al secondo periodo del comma precedente."»

18.2

[Pesco](#)

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che è stata individuata una soluzione fattibile, idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che le trattative non hanno avuto esito positivo, che il debitore durante le trattative si sia comportato secondo buona fede e correttezza e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»

18.3

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.4

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.5

[Pesco](#)

Precluso

*Al comma 4, premettere il seguente periodo:* «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.»

18.6

[Evangelista](#)

Precluso

*Al comma 4, premettere il seguente periodo:* «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.»

18.7

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei casi in cui l'impresa è soggetta a

liquidazione coatta amministrativa, la proposta è comunicata all'autorità amministrativa di vigilanza, che avrà le medesime prerogative dei creditori».

18.8

[Lomuti](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Mirabelli](#)

Precluso

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»*

18.9

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»*

18.10

[Marino](#), [Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

*Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «, 217-bis».*

18.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «, 217-bis».*

18.12

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «217-bis».*

19.1

[Ferrari](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario, dando mandato alla stessa di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.*

*3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando*

gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Al fine di assicurare un risparmio di spesa sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni.».

19.2

[Ferrari](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: "o comunque pubbliche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate,";

c) in fine è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.".

3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:

"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni."»

20.1

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 67, terzo comma:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i rimborsi di finanziamenti eseguiti dal debitore in favore di un soggetto autorizzato alla concessione del credito in Italia nel rispetto dell'ordinario piano di ammortamento";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia, le rimesse effettuate in adempimento di un contratto di finanziamento rotativo anche se non connesso ad un rapporto di conto corrente, nonché i rimborsi di finanziamenti, che abbiano carattere estintivo effettuati nel contesto di un'operazione di rifinanziamento, in misura pari all'importo rifinanziato;"».

20.2

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 142:

1) al primo comma, le parole: "fallito persona fisica" sono sostituite dalla seguente: "debitore";

2) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni di cui al primo comma devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la dichiarazione di fallimento.

L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento o al momento della chiusura della procedura fallimentare, se antecedente.";

0a-bis) all'articolo 143:

1) al primo comma, le parole: "con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura";

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stato dichiarato il fallimento."».

20.3

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 160, ultimo comma, primo periodo, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dieci";».

20.4

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 161, secondo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; se, nell'elenco dei creditori, sono presenti crediti contestati, il debitore deve analiticamente indicare le ragioni poste a fondamento della contestazione"»;

*b) dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 185, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento dei crediti contestati è subordinato al loro definitivo accertamento con provvedimento passato in giudicato e non altrimenti impugnabile."».

20.5

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 163, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29, nomina due o tre commissari giudiziali aventi competenze professionali diversificate nel caso in cui l'impresa presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In tutti gli altri casi nomina un solo commissario giudiziale;"

0a-bis) all'articolo 165, secondo comma, le parole: "gli articoli 36, 37, 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 32, 36, 37, 38 e 39";».

20.7

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 168 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo di cui al comma precedente, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alle lettere a) e b) del comma precedente."»;

*2) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 182-bis, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 168, quarto e quinto comma."»

20.6

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 168, dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alla lettera a) e alla lettera b) del precedente comma."».

20.8

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, le pubbliche amministrazioni competenti e gli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nel procedimento di rilascio in favore del debitore del documento unico di regolarità contributiva, non prendono in considerazione il mancato pagamento in loro favore di debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161. A seguito dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, il rinnovo del documento unico di regolarità contributiva venuto a scadenza è subordinato al pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni competenti e degli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, dei debiti aventi titolo o causa successivi al

deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 161."».

20.9

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 182-bis è aggiunto in fine il seguente comma:

"Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto in caso di presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui al primo comma o dell'istanza di cui al sesto comma."».

20.11

[Pesco](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», al secondo comma, lettera d), sostituire le parole: «alle alternative concretamente praticabili» con le seguenti: «all'alternativa liquidatoria».*

20.12

[Pesco](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.».*

20.13

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «Art. 182-novies» con il seguente: «Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). - La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.».*

20.14

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

"Art. 183-bis.

*(Opposizione al compimento di operazioni straordinarie)*

Se il piano di concordato prevede il compimento, durante la procedura oppure successivamente all'omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 180, primo comma, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero del luogo in cui ha sede la società debitrice in caso di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Gli effetti delle operazioni di cui al primo comma, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci

o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, secondo comma, 2504-*quater*, secondo comma, e 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

La presente disposizione trova applicazione, in quanto compatibile, in relazione alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, previste in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*."».

20.15

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-*bis*) all'articolo 186, il primo comma è sostituito dal seguente: "La risoluzione del concordato per inadempimento può essere richiesta da uno o più creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dall'elenco dei creditori di cui all'articolo 171, primo comma."».

20.16

[Gaudiano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proposta di concordato che prevede una moratoria superiore a due anni per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è inammissibile."».

20.0.1

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)*

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa, anche a causa dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni è abrogato.».

21.0.1

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

*(Misure urgenti per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese)*

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese, le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrano con effetto immediato nelle disponibilità complessive della misura prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

23.1

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Precluso

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*



«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.3

[Pesco](#)

Precluso

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

23.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1» e dopo le parole: «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», aggiungere le seguenti: «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».*

23.5

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1» e dopo le parole: «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», aggiungere le seguenti: «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».*

23.0.1

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI USURA**

Articolo 23-bis

*(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14."

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.";

2) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*";

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.2

[Endrizzi, Pesco](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14.»».

23.0.40 (già 26.0.4)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo è presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4, dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

4. La domanda è corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

5. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato e può altresì valersi di consulenti.

6. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, nel termine di sessanta giorni, informa il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario trasferisce al richiedente la somma oggetto del mutuo.

7. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è svolge attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente trasmette altresì al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

8. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

9. Per i maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.3

[De Petris](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Misure in materia di vittime dell'usura)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

*(Mutui in favore di vittime dell'usura)*

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della presente legge.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

5. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

6. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

7. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

8. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.4

[De Petris](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Misure in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021 il Fondo è alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4";

2) al comma 7 dopo la parola: "statuto" sono aggiunte in fine le seguenti: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis.";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione. Nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.50 (già 26.0.5)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 23-bis

*(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)*

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo è alimentato mediante il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al comma 4;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.5

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Disposizioni in materia di usura)*

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.".

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.6

[Pittella](#), [Comincini](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente*

«Art. 23-bis.

*(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa,  
per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e

per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

*Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

23.0.7

[Ripamonti](#), [Sbrana](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 23-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione italiana alberghi



per la gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 28 con il seguente:*

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.8

[de Bertoldi](#), [Testor](#), [Garnero Santanchè](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del Jobs Act, per la promozione di forme di lavoro stabile )*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

23.0.9

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 100 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.10

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.11

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

23.0.12

[Ortis](#), [Angrisani](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Giannuzzi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)*

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro Paese, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

23.0.13

[Rojc](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: "Art. 15-bis. -  
1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei

componenti il consiglio e la giunta delle camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

23.0.14

[Campagna](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente: "251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 253, le parole: "dei commi 251 e 251-bis ", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251, 251-bis e 251-ter"».

23.0.15

[Santangelo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori, esclusi dall'agevolazione, l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta.».

23.0.16

[Giacobbe, Ferrari, Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, primo comma, primo periodo, così come modificato dall'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate; nel caso ne sussistano i presupposti, può autorizzarlo ad avviare le previste procedure di composizione assistita o negoziata della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici disciplinate dall'ordinamento vigente."».

23.0.17

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. L'applicazione alla fase di gara recata dal comma 19-ter dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con rinvio alla disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 è relativa a tutte le ipotesi ivi contemplate».

25.0.1

[Faraone, Cucca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25-bis.

*(Prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura)*

1. In applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate.».

26.0.8

[Lanzi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)*

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nei cui confronti" sono aggiunte le seguenti: "sia stato adottato un decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1."».

27.0.1

[Manca, Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico e assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24

giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Nel contesto di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è aggiunta la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate"

3. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di rafforzare il settore del *venture capital* e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital* della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.2

[Presutto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026,

le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.3

[Tiraboschi, Caliendo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1,

comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la parola "direttamente";

b) le parole "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

28.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

28.0.2

[Conzatti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»



28.0.3

[Testor](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.4

[de Bertoldi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 ( [2405](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

*(Operazioni di votazione)*

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

EMENDAMENTO

1.1

[Malan](#)

## Improponibile

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo comma, secondo periodo, le parole: "la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione" sono sostituite dalle seguenti: "in seguito, fino al termine delle operazioni di voto".»

### ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 2.

*(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)*

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

EMENDAMENTO

2.1

[Malan](#)

Ritirato

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

*(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)*

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

EMENDAMENTI

3.1

[Malan](#)

Ritirato

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e l'ultimo giorno».*

3.2

[Malan](#)

Ritirato

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il secondo giorno».*

3.3

[Malan](#)

Ritirato

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il terzo giorno».*

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

*(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)*

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 5.

*(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)*

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

Articolo 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ( [2060](#) )

ARTICOLI DA 1 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)*

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Autonomia e libertà confessionale)*

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

Approvato

*(Ministri di culto)*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.  
Art. 4.

Approvato

*(Assistenza spirituale)*

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

Approvato

*(Istruzione religiosa nelle scuole)*

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

Approvato

*(Scuole)*

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro

alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

Approvato

*(Diplomi e titoli accademici)*

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

Approvato

*(Festività)*

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

*(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)*

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.
8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.
9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

Approvato

*(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)*

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Approvato

*(Patrimonio culturale)*

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

Approvato

*(Edifici di culto)*

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.



Art. 13.

Approvato

*(Cimiteri)*

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

Approvato

*(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)*

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

Approvato

*(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

Approvato

*(Commissione paritetica)*

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

Approvato

*(Assegni ai ministri di culto)*

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

Approvato

*(Matrimonio)*

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

Approvato

*(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

Approvato

*(Ulteriori intese)*

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ORDINI DEL GIORNO

G20.1

[Malan](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli analoghi articolo 28, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 127, conforme all'articolo 27, comma 3 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e articolo 32, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 128, conforme all'articolo 31, comma 4 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia.

---

(\*) Accolto dal Governo

G20.2

[Malan](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento non appena l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma e a intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.

---

(\*) Accolto dal Governo

G20.3

[Malan](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

ad informare il Senato entro trenta giorni su come intende agire ove l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO

Art. 21.

Approvato

*(Modifiche statutarie)*

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

[Allegato \(in formato PDF\)](#)

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 ( [1280](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 ( [2132](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 ( [2155](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 ( [2156](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 ( [2178](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 ( [2065](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 ( [1378](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 ( [1922](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Responsabilità)*

1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante.

2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi



dell'Accordo, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 ( [1923](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 al disegno di legge n. 2371**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

all'articolo 19, comma 3-ter capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2405 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2060**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1280**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2132**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2155**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2156**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2178**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2065**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1378**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1922**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1923**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Conzatti sul disegno di legge n. 2371**

Qualora invece le trattative della composizione negoziata vanno a buon fine, la soluzione idonea al superamento della situazione può concludersi con:

- 1) un contratto con uno o più creditori purché sia assicurata la continuità aziendale per almeno due anni
- 2) una convenzione moratoria
- 3) un accordo avente gli effetti di un piano di risanamento.

Il decreto-legge in fase di conversione si aggiunge alla pluralità di strumenti di regolarizzazione preventiva della crisi, stragiudiziali e giudiziali, realizzando quella circolarità importante: si può muovere da una domanda iniziale per muovere poi verso un'altra procedura.

L'obiettivo della flessibilità e della circolarità delle procedure è quello di permettere che le imprese (oneste) possano tornare *in bonis*, mantenendo così lavoro e contribuendo a generare quella crescita strutturale attesa anche nella NADEF di recente approvazione.

Apprezzando la struttura e le finalità del decreto, dichiaro il voto a favore del gruppo Italia Viva.

**Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2060**

Presidente, colleghi senatori, la libertà di culto non è solo un principio costituzionale; ma è un valore intrinseco nella nostra società. Nasciamo infatti come incontro tra diverse culture e religioni. È naturale che il nostro tessuto normativo continui a tutelarne nel tempo la molteplicità. Lo facciamo anche oggi, riconoscendo a tutti gli effetti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con la ratifica per la

quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Con questa ratifica, infatti consentiamo la piena applicazione dell'articolo 8 della Costituzione italiana che dispone in ordine ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche, prevedendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Allo stesso tempo, questo Accordo ci permette di garantire anche ai fedeli di questa confessione presenti in Italia la piena libertà di culto attraverso quanto disposto dai singoli articoli: a partire dall'articolo 2, che riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei Ministri e nell'esercizio del culto o ancora il 5 e il 6 che, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi degli insegnamenti religiosi.

Alle scuole a cui è riconosciuta la parità è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

Insomma, tutta una serie di misure molto pratiche che puntano a garantire il diritto al culto dei fedeli di un'Associazione come quella della Chiesa d'Inghilterra, che nasce per riunire tutte le chiese e tutti coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana e apostolica in particolare quelli che appartengono alla Church of England, una comunità che ha radici storiche.

Gli anglicani vivono, lavorano e professano la loro fede in Italia, infatti, sin dall'inizio del 1600.

La prima comunità anglicana fu fondata a Venezia nel 1605 dall'ambasciatore britannico Sir Henry Wooton.

Oggi sono stimati in oltre 100.000, alcuni dei quali sono praticanti regolari nelle oltre venti cappellanie o congregazioni distribuite sul suolo della Repubblica italiana.

Con questo accordo, riconosciamo a questi 100 mila fedeli i loro diritti.

Per questo, confermo il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 2060**

Presidente, colleghi, colleghi, il disegno di legge che il Senato è chiamato ad esaminare nella giornata odierna è un testo che, per la sua natura, è sicuramente particolare e differente rispetto a quelli sui quali quest'Assemblea è solita lavorare e tale circostanza invoglia ad una breve disamina sulla natura dell'atto ancor prima di addentrarsi nel contenuto dello stesso.

Parliamo di una delle specifiche procedure che parte della dottrina definisce come "duali", poiché caratterizzate dall'intervento del Parlamento su un originario nucleo di disciplina normativa prodotto da soggetti terzi, e che porta all'approvazione delle leggi "sulla base di intese" volte a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

È proprio la nostra Costituzione infatti a prevedere che un procedimento legislativo di questa natura non possa muovere i suoi primi passi se non è preventivamente preceduto da un'intesa tra lo Stato e la confessione religiosa. La dottrina si è largamente confrontata sulla natura di tale atto: in particolare, ci si è spesso domandati se esso vada visto come un elemento interno al procedimento, tale da rendere la legge una legge "rinforzata", o esterno, e quindi adatto a far pensare piuttosto a una legge atipica o addirittura a un qualcosa che possiamo localizzare come a cavallo tra i due tipi di fonti. L'unica certezza appare essere, in ogni caso, che l'Accordo tra lo Stato e la Confessione religiosa di volta in volta interessata è la *conditio sine qua non* senza la quale la legge non può essere adottata.

Il procedimento che oggi portiamo a compimento inizia su impulso delle confessioni religiose dotate di personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929(?) con un'istanza rivolta al Presidente del Consiglio e portata avanti dal Sottosegretario alla Presidenza con l'ausilio della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della commissione consultiva per la libertà religiosa. Al termine delle trattative, l'intesa è sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri e siglata dal Presidente del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa per poi successivamente approdare in Parlamento.

Volendo entrare ora nello specifico del testo che ci troviamo ad esaminare oggi va sottolineato che nella prassi consolidata le intese con le confessioni religiose presentano quasi sempre il medesimo contenuto. Essenzialmente esse sono volte a disciplinare l'assistenza spirituale nelle caserme, negli

ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, l'insegnamento della religione nelle scuole, il matrimonio, il riconoscimento di enti con fini di culto, le festività e la ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Il testo per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'associazione "Chiesa d'Inghilterra" risulta ricalcare in pieno tale premessa e nei suoi 22 articoli, esplicita nella pratica quello che l'articolo 8 della nostra Costituzione prevede, andando a conferire il giusto riconoscimento giuridico in tutti i settori sopra citati, a chi professa nel nostro Stato la dottrina della Chiesa Anglicana.

Il testo, giunto in Senato da un precedente Governo, è stato esaminato dalla 1a Commissione dove, come da prassi per disegni di legge di questa natura, ci si è limitati ad un solo provvedimento emendativo che ha interessato l'articolo 22, quello che contiene le disposizioni finanziarie. Questo perché, è bene ricordare, i disegni di legge che regolamentano i rapporti tra Stato e confessioni religiose non possono in nessun caso subire stravolgimenti che andrebbero di fatto a rendere nulle le intese precedentemente raggiunte.

Per il nostro Stato, quindi, concludere un accordo con una confessione è in parte assimilabile a stipulare un trattato internazionale, perché sono di fronte due ordinamenti originari e autonomi nei loro rispettivi ordini, temporale e spirituale, quasi come si trattasse di due Stati. L'istituto delle intese appare, infatti, un modulo orizzontale di relazioni tra due soggetti dotati della stessa dignità giuridica e che, quindi, interloquiscono, in una sede perfettamente paritaria e democratica, dell'assetto dei loro rapporti interordinamentali, nell'esplicitazione di quello che conosciamo come il principio di coordinazione.

Probabilmente è lecito reputare l'intesa un atto ancor più delicato di un Trattato internazionale, perché comprime soltanto l'autorità dello Stato italiano sul proprio territorio, sia pur con riferimento alle condotte dei cittadini che sono qualificabili anche dal punto di vista religioso e non solo temporale. Questo originale e meritorio sforzo di autocompressione, mette in gioco l'identità dello Stato, il suo volto, e cioè una democratica laicità rivolta all'esplicazione della persona attraverso la valorizzazione dei suoi diritti inviolabili, primo fra tutti il diritto di libertà religiosa.

Avviandomi alla conclusione, Presidente, vorrei quindi rimarcare l'attenzione e la considerazione che assieme ai miei colleghi di Partito abbiamo conferito a questo importante provvedimento perché da sempre, come Gruppo Lega Salvini Premier, siamo fermamente e convintamente favorevoli alla tutela dei diritti delle minoranze, siano esse religiose, linguistiche o di qualsiasi altro genere, quando questo avviene in un quadro di totale legalità e di rispetto del nostro Paese, delle nostre Istituzioni e delle nostre tradizioni.

Per questo sono lieta di annunciare il voto favorevole al provvedimento a nome mio e a nome del Gruppo Lega Salvini Premier del quale mi onoro di far parte. Grazie.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1280**

Presidente, colleghi senatori, con il voto di oggi rendiamo possibile una modifica all'accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale sollecitata dal nostro Paese già da diversi anni.

Già durante la riunione di Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, la parte italiana aveva infatti richiesto che fosse possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, ossia in pratica per il veicolo motore o per il veicolo trainato, a condizione naturalmente che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti. Si tratta di una richiesta che il nostro Paese aveva avanzato per garantire maggior flessibilità ai nostri operatori del trasporto stradale merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

La proposta emendativa che oggi ratifichiamo rappresenta quindi una risposta a questa esigenza. Con questa modifica si precisa inoltre che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio usato nel viaggio di andata. Il tutto vale anche per i relativi ed eventuali semirimorchi.

Questo cambiamento nasce inoltre con l'obiettivo di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio armeno o italiano, cosicché gli operatori del trasporto

che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari possano scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Insomma, una minima modifica che però consente notevoli conseguenze positive per i lavoratori e per il trasporto delle merci. Per questo motivo, annuncio il voto positivo del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1280**

Signor Presidente, colleghi, il Provvedimento in esame apporta una modifica semplice ma attesa da tempo dagli operatori del settore dell'autotrasporto, esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2132**

Presidente, colleghi senatori, il Mediterraneo è la nostra casa naturale e creare strategie comuni in questa regione costituisce necessariamente una priorità per la nostra politica estera.

Per questo motivo, l'accordo che ratifichiamo oggi rappresenta un tassello utile in un'ottica di dialogo tra Stati del Mediterraneo. In particolare, con la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF) diamo una veste strutturata e formale a questo organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese, nasce con l'intento di facilitare la creazione di un mercato regionale del gas in questa area geografica di assoluto rilievo strategico.

Il Forum si configura come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, con sede al Cairo e sarà suo obiettivo la creazione di un dialogo strutturato e di un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale che sono Paesi produttori, di transito e consumatori di gas naturale. Del Forum potrà far parte, come Paese membro o osservatore, ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, così come le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

In concreto, il Forum sarà un'organizzazione internazionale di tipo regionale e intergovernativo finalizzata a promuovere la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri, e, allo stesso tempo, la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle riserve di gas di ogni Stato e la collaborazione intergovernativa per definire strategie condivise per il futuro delle risorse; obiettivi che il Forum intende perseguire con organi precisi, rappresentati dalla Riunione ministeriale, dal Consiglio di amministrazione e dal Segretariato.

A questi organi si aggiunge un Comitato consultivo dell'industria del gas, preposto a consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale.

Di fatto, quindi, stiamo ratificando la nascita di un'istituzione di indubbio rilievo strategico sia per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale, sia per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea.

E che ci pone inoltre in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che sono parte integrante della conversione energetica della quale l'Italia si sta facendo promotrice, anche in contrasto al cambiamento climatico. Non a caso, all'istituzione del Forum hanno partecipato in qualità di osservatori anche rappresentanti dell'Unione europea ed è stato ritenuto del tutto compatibile con la normativa europea dalla Commissione.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2132**

Signor Presidente, colleghi, con l'approvazione del provvedimento in esame l'Italia diventerà membro a pieno titolo del Forum del Gas del Mediterraneo, entrando a far parte degli organi di *governance* della stessa organizzazione internazionale. Il nostro Paese potrà quindi rafforzare la propria influenza in seno a quello che è destinato a diventare il più importante contesto di confronto sui temi dell'energia e della rete di *pipeline* nel Mediterraneo. Ricordo, peraltro, che ad oggi tutti i Paesi fondatori, ad eccezione dell'Italia, hanno già ratificato lo Statuto, entrato in vigore il primo marzo 2021. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2155**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati,

recante la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 2017 tra l'Italia e il Messico.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare i rapporti cinematografici bilaterali previsti da un Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 4.890, ogni quattro anni, a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2155**

Presidente, colleghi senatori, il cinema italiano rappresenta una delle eccellenze del made in Italy. Le nostre produzioni dimostrano di essere sempre più apprezzate nel mondo, e in particolare negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una rinascita del nostro cinema, testimoniata dai premi di Berlino, Cannes e Venezia ma prima ancora dall'interesse del pubblico.

Dalle pellicole di autore alle commedia più leggere, il grande schermo italiano ha mostrato di saper raccontare la quotidianità, parlando al Paese e del Paese.

Siamo orgogliosi di questo rinnovato splendore del nostro cinema ma, proprio perché è un punto di forza per la nostra società, dobbiamo sostenerlo, soprattutto fornendogli un ampio spettro di possibilità di collaborare a livello internazionale per produzioni che abbiano un respiro sempre più ampio.

Rientra in questa dimensione la ratifica dell'Accordo sulla coproduzione cinematografica tra Italia e Messico.

L'intesa ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore.

Il testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere dei benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il testo fissa anche le modalità di effettuazione delle riprese, di partecipazione alle coproduzioni e di ripartizione dei relativi proventi. Importante poi la parte dedicata alla disciplina degli aspetti relativi alla presentazione ai Festival cinematografici e alle facilitazioni di circolazione ed importazione garantite al personale tecnico ed artistico che partecipa alla produzione e alle attrezzature.

Insomma, Presidente, un accordo estremamente concreto e pratico, dal quale potrà trarre beneficio il mondo della cultura e del cinema italiano, perché fornirà uno strumento ulteriore per le produzioni internazionali.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2155**

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo posto al voto del Senato costituisce una cornice giuridica di riferimento che ricalca analoghe intese bilaterali che afferiscono alle coproduzioni cinematografiche già siglate dal nostro Paese.

Con l'auspicio che anche la rinnovata collaborazione con il Governo degli Stati Uniti Messicani possa offrire nuove opportunità all'industria cinematografica italiana, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Relazione orale del senatore Vescovi sul disegno di legge n. 2156**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Corea, sottoscritto dalle Parti nell'ottobre 2018, che ha lo scopo di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e fa seguito ad un *memorandum* d'intesa, di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità

aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2156**

Presidente, colleghi senatori, dopo oltre un anno e mezzo si torna a viaggiare e a volare.

La pandemia ci ha fatto ricordare nuovamente non solo la bellezza della mobilità, ma anche le ricadute economiche e produttive legate al comparto del trasporto, specie quello aereo.

Ecco perché, in un momento di ripartenza, è bene che si concludano nuovi accordi bilaterali nel settore aereo, o che si perfezionino quelli esistenti.

Come Italia Viva-Psi votiamo a favore della ratifica dell'accordo Italia-Corea sui servizi aerei perché riteniamo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementino il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica. Ed è quello che si intende fare con questa intesa volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo che fa seguito ad un *memorandum* d'intesa dal contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi già nel gennaio 2013.

I nostri due Paesi avevano inoltre già sottoscritto la Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944. E oggi, con il nuovo accordo, possiamo facilitare, promuovere e contribuire all'espansione dei servizi aerei regionali ed internazionali.

In concreto, l'accordo rende quindi possibile per le compagnie aeree una maggiore offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre.

In particolare, gli articoli 5-7 disciplinano l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate, l'applicabilità di leggi e regolamenti relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aerei impiegati nei servizi internazionali e le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

L'Accordo stabilisce con l'articolo 8 le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree.

Gli articoli 9-11 invece riguardano la protezione e la sicurezza dell'aviazione e il riconoscimento reciproco dei certificati e licenze. Gli articoli 12 e 13 regolamentano gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

Insomma, un quadro complessivo del quale può giovare un settore che ha del tutto bisogno di un rilancio, come quello aereo.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2156**

Signor Presidente, colleghi, ritengo condivisibile il contenuto dell'Accordo con la Repubblica della Corea e confido che l'intesa bilaterale possa avere ricadute positive sui flussi turistici e gli scambi commerciali.

Per tali ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2178**

Presidente, colleghi senatori, proprio in questi giorni si sta decidendo sulla riapertura totale del cinema.

La magia del ritorno in sala è forse uno dei simboli che accompagnerà in futuro il nostro ricordo del ritorno alla normalità dopo la pandemia. Eppure il settore cinematografico rimane uno dei più colpiti dalle conseguenze del distanziamento sociale.

Il grande schermo vive ora una fase nella quale deve necessariamente ripartire e deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare al meglio con nuove produzioni sempre più ambiziose e internazionali.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, riteniamo utile la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica perché può essere un punto di partenza valido per

riprendere a tessere quel filo che si era interrotto con il Covid e che invece stava volando alto.

Nei dieci anni precedenti al *lockdown* le produzioni cinematografiche in Europa erano aumentate del 47 per cento (fonte: l'European Audiovisual Observatory) e, tra le Nazioni che facevano da traino rientrava che insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna produceva il 53 per cento del totale delle pellicole.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica, di fatto, perseguiamo l'obiettivo di ammodernare e adattare la settima arte alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale.

La Convenzione ha nello specifico l'obiettivo ambizioso di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, fornendo un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgano società di produzione impiantate in tre o più stati.

Con questo Accordo si delineano poi le norme applicabili alle coproduzioni, stabilendo l'assimilazione delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale ai film di produzione nazionale, disciplinando le modalità di ammissione al regime di coproduzione, i diritti dei coproduttori sull'opera prodotta e le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori.

Il testo può rappresentare inoltre un'utile occasione per scardinare l'attuale situazione abbastanza statica, che vede in materia di coproduzioni gli Stati Uniti come principali investitori extra continentali e all'interno dell'Unione europea la maggior parte delle *partnership* siglate soprattutto tra Francia e Belgio.

Tra gli aspetti più pratici, che la Convenzione ha il merito di perseguire, rientra ad esempio la facilitazione dell'ingresso, del soggiorno e dei permessi di lavoro del personale che partecipa alle coproduzioni, anche l'esportazione delle opere realizzate e per la loro presentazione nei festival internazionali.

Proprio perché siamo convinti che il rilancio economico passi necessariamente dalla cultura, in tutte le sue forme, e che anche l'arte debba essere inserita in un contesto internazionale che le offra l'opportunità di crescere e di esprimersi annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2178**

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire un contributo alla ripresa del settore cinematografico fortemente penalizzato dalla pandemia, e allo stesso tempo, potrà incoraggiare nuove intese multilaterali che arricchiranno il panorama internazionale della cinematografia con importanti scambi culturali.

Per questi motivi esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2065**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

Si ricorda che la Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali.

La Convenzione di Nicosia, viceversa, è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.



### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2065**

Presidente, colleghi senatori, la bellezza salverà il mondo, ne era convinto Dostoevskij. Ma oggi siamo noi a dover salvare la bellezza, perché, se da un lato la contraffazione e il mercato illecito dei beni culturali creano un danno economico drammatico - almeno 10 miliardi di dollari ogni anno secondo l'Unesco - dall'altro lato la ferita è anche etica e morale per un Paese come il nostro che ha il privilegio di vantare un patrimonio storico-culturale senza uguali.

In questa fase di rilancio dobbiamo puntare proprio su questa, che è la nostra ricchezza più grande, ed è opportuno quindi avere strumenti di tutela come quello che ratifichiamo con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni dei beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Con questo documento intendiamo prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando la risposta del sistema di giustizia penale rispetto, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. Questa convenzione è inoltre destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. Il documento che ratifichiamo oggi, invece, è forte anche del supporto garantito dalla collaborazione delle maggiori organizzazioni internazionali ai lavori di preparazione, come l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), IUNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD). Si tratta di un passaggio centrale per spiegare la maggiore convergenza che si è registrata sulla convenzione di Nicosia rispetto a quella di Delfi che oggi sostituiamo. La Convenzione di Nicosia è infatti frutto di un lavoro preparatorio svolto all'interno del Consiglio d'Europa, sì, ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali. E nasce per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, ma promuovendo allo stesso tempo la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali. Stabilendo inoltre diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Nel dettaglio, sono particolarmente significativi gli articoli dal 3 al 16 che disciplinano gli aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, così come a qualificare come reati la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita oltre che la distruzione e i danni intenzionali arrecati. La Convenzione impegna poi gli Stati a punire i reati con sanzioni e misure efficaci e a disciplinare circostanze aggravanti. È positivo anche che la Convenzione preveda un apposito Comitato delle Parti composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa. I beni culturali rappresentano un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli. Sono una ricchezza intangibile che dobbiamo preservare nel tempo. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi. Grazie Presidente.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2065**

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire una più forte tutela ai patrimoni culturali di tutti i Paesi firmatari, ma principalmente dell'Italia, custode di un immenso giacimento di beni artistici, in passato, depauperato da razzie e sottrazioni che ancora non hanno trovato completo ristoro.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

### **Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1378**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, riguardante l'adesione del Regno Unito, fatto nel marzo 2018.

Si tratta di una iniziativa - dal costo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro - che fa parte del Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle

elementari. Con tale infrastruttura, avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione, reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico.

Alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.

La ratifica del Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1378**

Presidente, colleghi senatori, dotarsi di una strategia comune e di un'autonomia e protagonismo mondiale nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie, è una questione centrale per il futuro dell'Europa unita e l'Italia, con il suo patrimonio di ricercatori sia sul territorio nazionale che all'estero, può e deve giocare un ruolo fondamentale in questo percorso. Ecco perché la ratifica che votiamo oggi ci riguarda direttamente.

Il progetto Europea X-Ray free-electron laser (*European XFEL*) riguardante la costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, nasce con lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Un'infrastruttura di altissimo livello, quindi, grazie alla quale l'Europa si pone all'avanguardia nel campo della ricerca in ambito internazionale. Poiché è destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Un'infrastruttura che ha inevitabilmente dei costi ambiziosi, ai quali l'Italia partecipa al pari degli altri Stati firmatari della Convenzione (per tua info la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria). Con la ratifica di oggi, consentiamo l'ingresso del Regno Unito nella convenzione facendo in modo tale che partecipi anche gli investimenti. La Gran Bretagna aveva partecipato infatti alla fase preparatoria dell'*European XFEL* ma al momento della firma aveva deciso di non partecipare reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione di alto livello tecnico e scientifico. Ora il suo ingresso agevolerebbe anche il nostro Paese. Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono infatti impegnate a contribuire ai costi di costruzione con importi variabili. Cito ad esempio i 4 milioni di euro per la Grecia o ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive fino a 41,6 milioni di euro. Il nuovo assetto dell'azionariato e le modiche previste negli emendamenti alla Convenzione dall'ingresso del Regno Unito avranno, dunque, un effetto positivo sugli oneri e sui benefici ricavabili dalla partecipazione italiana al progetto XFEL.

La partecipazione della Gran Bretagna ha inoltre un impatto positivo dal punto di vista della ricerca, data l'esperienza maturata in questi anni dai ricercatori della Gran Bretagna attraverso la consistente partecipazione ad attività sperimentali nei principali laboratori internazionali con idee e strumentazione di avanguardia. Trattandosi anche in questo caso di un esperimento portato avanti da ampie collaborazioni internazionali, è evidente il beneficio che ne deriverà per il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL* e, a cascata, per la comunità dei ricercatori europei ed italiani. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1378**

Signor Presidente, colleghi, l'infrastruttura *European XFEL* pone l'Europa all'avanguardia in campo

scientifico e possiamo essere orgogliosi del fatto che l'Italia con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha contribuito in modo determinante alla tecnologia cui è riconducibile il progetto XFEL. La stessa direzione del progetto per la realizzazione di un laser europeo a raggi X a elettroni liberi è stata affidata fino al 2016 ad uno scienziato italiano, il dottor Massimo Altarelli.

Sono convinto che la piena partecipazione del Regno Unito non potrà che accrescere il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL oltre che offrire un importante contributo economico al bilancio del progetto.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Integrazione alla relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 1922**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del novembre 2019 fra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia.

Con tale misura l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale Pietro Fanti, nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio S.p.A, preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la "galassia" Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

L'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, in particolare, specifica che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1922**

Presidente, colleghi senatori, la piena autonomia europea nei settori più strategici è un nodo centrale per il futuro dell'Unione, soprattutto nell'attuale ripresa post pandemica e con nuovi attori internazionali che dimostrano politiche estere e di difesa sempre più aggressive.

In questo scenario, la costruzione di un sistema di navigazione satellitare unico e indipendente rientra pienamente tra i settori strategici da presidiare a livello europeo.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, non possiamo che votare a favore della ratifica di questo Accordo che ci consente di proseguire più speditamente e con un protagonismo tutto italiano nella strada della definizione del programma Galileo, il primo sistema globale di navigazione satellitare per uso civile al mondo, grazie al quale l'Unione europea guadagnerà anche la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS.

L'Italia è sin dall'inizio attiva sostenitrice del programma Galileo ed è direttamente coinvolta dalla ratifica, perché con questo Accordo l'Italia e la Commissione europea intendono regolare la presenza sul nostro territorio del Centro di controllo Galileo del Fucino. Un centro che opera in stretta collaborazione con la Germania, poiché è incaricato della trasmissione dei segnali di navigazione e del controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo insieme al «gemello» con sede vicino a Monaco di Baviera.

In particolare il Centro di Controllo del Fucino, in Abruzzo, è dedicato alla gestione della missione e del segnale Galileo. Il Centro di Oberpfaffenhofen, invece, controllerà la costellazione satellitare.

Entrambi i Centri saranno in grado, nella loro configurazione finale, di gestire sia le attività di controllo della costellazione che le attività di missione.

L'Accordo consentirà quindi una consecutiva e proficua collaborazione anche a livello bilaterale con l'infrastruttura tedesca, oltre che rientrare in un più ampio quadro europeo. Il centro ha inoltre ricadute positive dirette a livello locale, sul territorio abruzzese.

L'Italia si è infatti offerta di ospitare uno dei due Centri, individuando a tal fine il Centro spaziale

Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio, collocato nel territorio del comune di Ortucchio, nell'aquilano. La Regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento del Centro.

Conclusa la fase di sviluppo del programma Galileo e avviate quelle di dispiegamento e operatività, la Commissione europea ha manifestato l'esigenza di stipulare con l'Italia questo Accordo bilaterale con il quale il nostro Paese si impegna ad adottare le misure necessarie al buon funzionamento del programma.

Con la ratifica di oggi rispondiamo quindi a questa esigenza e adattiamo le indicazioni europee alle peculiarità del Centro del Fucino.

In concreto, quindi, con questa ratifica definiamo le misure di sostegno e le agevolazioni necessarie all'insediamento e al buon funzionamento del Centro di controllo Galileo del Fucino, individuando anche i compiti dell'ente gestore del Centro, che sarà naturalmente Telespazio, per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza e alla manutenzione di ambienti e impianti.

La base giuridica dell'Accordo è negli atti normativi dell'Unione europea nel regolamento GNSS che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio del sistema Galileo, con particolare riferimento alla *governance* e agli aspetti finanziari, nel regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, cui vengono affidati compiti di gestione del programma, e nella decisione di esecuzione 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell'infrastruttura terrestre di Galileo.

L'esigenza di concludere questo Accordo deriva quindi dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

In concreto, quindi, con il voto di oggi rendiamo possibile la definizione delle misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro.

Di conseguenza, è evidente che ci troviamo di fronte una ratifica fondamentale, perché costituisce un passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo; un programma che rappresenta una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un sistema satellitare globale di navigazione per usi civili.

Un numero sempre maggiore di settori economici trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia utilizza le informazioni raccolte via satellite. Informazioni di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia o il controllo delle infrastrutture critiche.

La presenza del Centro Galileo sul territorio italiano, che l'Accordo formalizza definitivamente, produce, inoltre, ulteriori ricadute positive per il nostro Paese, legate allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con un indotto prezioso in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto, soprattutto con riferimento all'area del Fucino e alla Regione Abruzzo.

Per tutti questi motivi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1922**

Signor Presidente, colleghi, credo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea, che sicuramente sarà unanime, nel considerare il Centro di controllo Galileo un esempio di eccellenza e motivo di orgoglio per il nostro Paese. Il contributo apportato da Telespazio e Leonardo-Finmeccanica e la loro straordinaria capacità di innovazione hanno reso l'Italia protagonista di uno dei più importanti programmi industriali europei. L'approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea faciliterà di fatto l'operatività del Centro di controllo Galileo.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1923**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sottoscritto nel luglio 2018.

Gli obiettivi principali dell'Accordo, che costituisce il primo accordo quadro bilaterale fra le parti e che

è frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1923**

Presidente, colleghi senatori, quasi 740mila. È il numero di posti di lavoro che le esportazioni UE in Giappone contribuiscono a creare in Europa. Per un interscambio complessivo che si riflette positivamente anche sulla nostra economia. Quasi 15.000 imprese italiane che esportano in Giappone. 89.000 (per tua info 88.806) posti di lavoro in Italia creati dalle esportazioni europee in Giappone (fonte: dati della Commissione europea). Bastano questi dati, per far capire il potenziale impatto dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Giappone, che oggi ratifichiamo. Un impatto molto concreto, se può ricadere positivamente e in maniera diretta su imprese e lavoratori, in particolare nel nostro tessuto produttivo, se consideriamo che l'83 per cento delle società UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese. Con questo Accordo, infatti, Europa e Giappone rafforzano il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale così come le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'Accordo rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale particolarmente utile in un momento di rilancio come quello che stiamo attuando con il PNRR.

L'Accordo di partenariato strategico è infatti accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore già il primo febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. Dazi che raggiungono addirittura un valore di 1 miliardo di euro. Grazie alla combinazione tra l'Accordo di partenariato strategico e quello economico, sarà possibile eliminare tutti quei dazi che pesano in particolare sulle esportazioni agricole. Pensiamo solo alle esportazioni di vini che coinvolgono direttamente il nostro Paese e per la quali attualmente i dazi influivano in media per il 15 per cento sul prezzo.

Ma l'accordo di partenariato ci consente inoltre di rafforzare il dialogo con una democrazia con la quale l'Unione condivide valori e principi, un passaggio certamente non scontato in una fase storica nella quale assistiamo a un veloce riposizionamento di tanti attori internazionali, con mutazioni geopolitiche davanti alle quali l'Europa non può certo rimanere in finestra a guardare. Serve rafforzare i rapporti con gli interlocutori esterni, serve rafforzare le relazioni costruendole come Unione Europea - appunto, e non muovendosi come singoli Stati. È esattamente ciò che facciamo con questo Accordo, che prevede inoltre il rafforzamento della cooperazione in settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta anche alla criminalità informatica.

L'Accordo ribadisce inoltre l'importante impegno di Europa e Giappone a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Particolarmente utile, poi, che l'Accordo includa anche il commercio e lo sviluppo sostenibile, rafforzando gli impegni dell'UE e del Giappone nella lotta ai cambiamenti climatici, e che fissi *standard* molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori.

In definitiva, l'Accordo di partenariato strategico costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale ma soprattutto contribuirà alla promozione dei valori

comuni come democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo l'interscambio economico e facendo in maniera tale che tutti i Paesi europei possano parlare con una sola voce nei confronti di Tokyo, diventando in questo modo più forti. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1923**

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo di partenariato che ci accingiamo a votare, frutto di un *iter* negoziale tra le parti avviato nel 2013, costituisce per l'Italia e per gli Stati membri dell'Unione europea un importante strumento di collaborazione con un Paese che ha un rilievo strategico in un'area, quella del Pacifico, divenuta spesso motivo di preoccupazione anche per l'Occidente.

Il rafforzamento delle relazioni politico-strategiche ed economiche con il Giappone, consentirà al Vecchio Continente e al nostro Paese di affrontare le sfide globali all'interno di una cooperazione internazionale più ampia.

Fra l'Unione europea e il Giappone vi sono da tempo ottime relazioni. Uno scambio proficuo che nel dicembre 2018 si è rafforzato con l'approvazione da parte del Parlamento europeo oltre che dell'Accordo in esame anche del Jefta (Japan-Eu free trade agreement), un Accordo commerciale che permetterà di abbattere un miliardo di euro di imposte sulle merci. Secondo quanto previsto dallo strumento internazionale, il Giappone, già secondo *partner* commerciale dell'Unione, ha aperto alla concorrenza europea anche gli appalti pubblici in importanti settori di mercato.

Il Paese si conferma quindi un *partner* importante soprattutto per l'*export* delle piccole e medie imprese italiane del settore alimentare.

Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2405

sulla votazione finale, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2060

sugli articoli 7, 8 e 9, la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolato, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2178

sull'articolo 1, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Bruzzone, Campagna, Carbone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corti, D'Alfonso, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Florida, Floris, Galliani, Ghedini, Laus, Maiorino, Mangialavori, Mantovani, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Totaro e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

DDL Costituzionale

senatori De Petris Loredana, Nugnes Paola

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B)

(presentato in data 13/10/2021)

*S.83 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.212, S.938, S.1203, S.1532, S.1627, S.1632, S.2160) C.3156 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.15, C.143, C.240,*

C.2124, C.2150, C.2174, C.2315, C.2838, C.2914, C.3181);

onn. Schullian Manfred, Gebhard Renate, Plangger Albrecht

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (2415)

(presentato in data 13/10/2021)

*C.43 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1350, C.1573, C.1649, C.1924, C.2069).*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (2414)

(presentato in data 13/10/2021).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

sen. Guidolin Barbara ed altri

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (2347)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2021).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Astorre Bruno

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni (2316)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2021).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro della giustizia, con lettera del 7 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera dell'11 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship - LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Fokker F27 MK50 marche di identificazione SE-LEZ, in località aeroporto di Catania, in data 30 aprile 2016.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 968).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 7 settembre 2021, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 969).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, riferita alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XLII*, n. 2).

#### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 30 settembre 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0443, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0444, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE - alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0445, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - alla 1a, alla 2a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0446, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0447, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 118);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0448, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare



e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare - alla 2a, alla 8a, alla 9a e alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 119);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0449, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo - alla 2a, alla 3a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 120);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0450, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada - alla 2a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 121);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0451, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 122).

#### **Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 settembre 2021 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 definitivo).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto 970).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee (COM(2021) 609 definitivo), alla 14a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 10a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente.

#### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Tommaso Badano da Sassello (Savona) chiede disposizioni volte a proibire la vaccinazione anti Covid 19 sino ai 29 anni di età e a consentire il non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno degli edifici scolastici (Petizione n. 933, assegnata alla 1a Commissione permanente);

i signori Delia De Leo e Cono Fusca, a nome dell'Associazione Cobas pt-CUB-USB, chiedono il riconoscimento quale lavoro usurante dell'attività di operatore del recapito postale (Petizione n. 934, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Piero D'Olimpio da Francavilla al Mare (Chieti) chiede modifiche all'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Petizione n. 935, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Giovanni Viscione da Roccabascerana (Avellino) propone una serie di interventi a favore del territorio del Sannio e della città di Benevento (Petizione n. 936, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede:

disposizioni volte a prevedere un significativo incremento stipendiale per gli Agenti, Assistenti, Sovraintendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria (Petizione n. 937, assegnata alla 2a Commissione permanente);

l'aumento dell'organico del personale del ruolo di Agenti, Assistenti, Sovraintendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta (Cagliari) (Petizione n. 938, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Catalfo, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giroto, Guidolin, L'Abbate, Leone, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pisani Giuseppe, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro e Vanin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00425 del senatore Licheri ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00425, del senatore Licheri ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 120

FERRARA ed altri: sui seguiti giudiziari dell'omicidio di Niccolò Ciatti in Spagna nel 2017 (4-06056) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[MAUTONE](#), [PIRRO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [GAUDIANO](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, per vie generali, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, venga riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa;

considerato che:

nonostante non vi sia alcuna disposizione normativa che preveda, in termini generali, limitazioni all'accesso della scuola per l'infanzia in relazione alla manifesta necessità del bambino di procrastinare l'uso del pannolino, numerose, per non dire la quasi totalità delle scuole pubbliche, accolgono la domanda di iscrizione solo se il bambino non utilizza il pannolino;

a parere degli interroganti tale limite è inconcepibile, considerando che il pannolino può essere tolto in un'età compresa tra i 3 e i 5 anni e, come unanimemente riconosciuto da tutte le società scientifiche, perfettamente compatibile con lo sviluppo neuro-psicomotorio normale, mentre il bambino diversamente abile, anche per queste necessità, viene seguito da un insegnante di sostegno;

tuttavia, il dirigente dell'istituto scolastico potrebbe prevedere, ad esempio, nell'ambito dell'organico scolastico, l'affidamento di questa mansione agli operatori scolastici che, spontaneamente, con incentivi economici previsti nei progetti di raggiungimento di obiettivi, a turno, potrebbero ottemperare a tale compito;

in assenza di una figura che abbia il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano l'asilo e che non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, è la famiglia, nel bisogno e all'occorrenza, a dover provvedere autonomamente, recandosi fisicamente presso la scuola, con non poco disagio causato per l'attività lavorativa;

è chiaro che tutto ciò condiziona le scelte familiari, indirizzando in via preferenziale i genitori

nell'iscrizione del figlio presso una scuola privata che fornisca questo servizio. Ma, in uno Stato di diritto, anche per una corretta compresenza di pubblico e privato, non è giusto che il primo risulti svantaggiato in maniera così evidente per la mancanza di un requisito fondamentale per i bambini; inoltre, c'è da considerare l'aggravio economico che ciò può comportare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia per la necessità di ricorrere a una scuola privata sia, nella migliore delle ipotesi, per remunerare una persona deputata per accorrere al bisogno presso la scuola pubblica; tutto questo senza voler considerare l'aspetto psicologico e l'igiene del bambino, che rimane in classe indossando pannolini sporchi, anche per diverso tempo, con tutte le problematiche mediche e psicologiche connesse in rapporto con gli altri compagni di classe, si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine a questo annoso problema, che crea disagi alla crescita dei bambini che saranno gli adulti di domani; quali iniziative intenda assumere al fine garantire il servizio in questione rendendolo efficiente, considerato che oggi, in sua assenza, la domanda di istruzione viene dirottata su strutture private con una decrescita vertiginosa delle iscrizioni presso quelle pubbliche.

(3-02862)

[STEFANO](#), [ASTORRE](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [CERNO](#), [FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di settembre 2021, a quanto si apprende da un appello lanciato dal presidente del comitato provinciale INPS di Lecce, riportato da un articolo del 1° ottobre 2021 sul "Quotidiano di Puglia", è stato annunciato un riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS da parte dell'amministrazione centrale;

tale riassetto ha destato preoccupazioni tra le autorità locali, essendo stato proposto senza un adeguato scambio di informazioni e un confronto da parte dell'amministrazione centrale con le strutture provinciali di Lecce, non consentendo a queste ultime di verificare che la riorganizzazione proposta andasse incontro alle esigenze del territorio oppure fosse dovuta a mere esigenze di contingentamento del personale per motivi economici;

una particolare preoccupazione è stata espressa nei confronti delle strutture operanti nel Salento meridionale, per il fatto che tale area è stata trascurata, se non progressivamente depotenziata, da parte delle istituzioni centrali nel corso degli ultimi anni, e dunque un riassetto al ribasso potrebbe avere conseguenze molto negative per la popolazione locale;

tra i depotenziamenti (oltre al fatto che la sede di Casarano, nonostante sia strategica per l'erogazione di servizi nel Salento meridionale per circa 300.000 abitanti, sia riconosciuta solo come agenzia complessa e non come filiale), le visite mediche previdenziali sono state spostate dalla sede di Casarano alla sede di Lecce, portando numerosi utenti, in tanti casi inabili, a dover percorrere da 50 a 70 chilometri, e oltre 70 dipendenti e medici sono andati in pensione senza essere sostituiti;

già nel 2022, a quanto si apprende dall'appello, si potrebbe verificare l'eventualità di ulteriori pensionamenti, aggravando la situazione;

per tali ragioni, un ordine del giorno del comitato provinciale di Lecce ha impegnato il presidente del comitato regionale a intervenire sul consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nazionale, "affinché sia garantita la massima trasparenza sulla riorganizzazione dei servizi INPS in atto e garantisca il diritto ad una corretta informazione a livello periferico";

l'ordine del giorno chiede inoltre al presidente del comitato regionale e al CIV di farsi "portavoce presso l'INPS Nazionale per conoscere i criteri di riclassificazione o declassamento";

considerato che:

il progressivo depotenziamento delle strutture regionali del Salento meridionale appare ancor più ingiustificato se si considera che in altre regioni, quali la Calabria, è stato previsto un aumento del numero delle agenzie complesse e delle filiali provinciali;

la riduzione dei servizi a livello territoriale genera numerosi disagi per i cittadini delle aree interessate ed è in contrasto con le numerose politiche attuate o programmate a livello governativo, ivi inclusi gli

investimenti contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, che mirano a una dimensione dei servizi quanto più possibile vicina ai cittadini, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative utili affinché il territorio del Salento meridionale sia dotato dei servizi essenziali alla popolazione e l'ultima tendenza di depotenziamento delle strutture dell'INPS sia invertita nel più breve tempo possibile;

quali iniziative intenda adottare al fine di confermare la sede del centro medico-legale di Casarano, con una dotazione di risorse umane, a partire dal personale medico, adeguata a garantire l'operatività, e se non ritenga necessario un suo potenziamento in filiale, venendo incontro alle esigenze degli utenti che da oltre un anno fanno riferimento alla sede di Lecce;

se non ritenga altresì necessario prevedere che ogni proposta di riassetto organizzativo che impatti sull'erogazione di servizi a livello territoriale sia anticipata da un'adeguata diffusione di informazioni e da un proficuo confronto con le istituzioni e gli attori locali, affinché le istituzioni centrali possano adottare le proprie politiche nel pieno rispetto delle esigenze dei territori.

(3-02863)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sabato 11 settembre 2021, per le "giornate del patrimonio culturale", presso l'arsenale della Repubblica di Amalfi (Salerno) si è svolta un'iniziativa dal titolo accattivante ma, a giudizio degli interroganti, ambiguo, se non omissivo: "Presentazione dei reperti archeologici di nuova acquisizione al patrimonio comunale";

il patrocinio assicurato dal Ministero della cultura, dal comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e dagli Archeoclub d'Italia, associati al Comune con i propri loghi sulla locandina che pubblicizzava l'evento e presenti all'arsenale, accanto sindaco D. Milano e all'assessore per la cultura E. Cobalto, con i propri vertici locali (per il Ministero la soprintendente F. Casule e la funzionaria S. Pacifico, per il TPC-Napoli il comandante G. Brasili), non bastava a fugare le legittime perplessità di chi sa che il trasferimento di materiale archeologico al demanio municipale non rientra *de plano* nelle previsioni della normativa di settore. L'omessa identità del "donante" e di qualsiasi spiegazione del caso non poteva che generare ulteriore incertezza;

nella parte bassa della locandina, poi, erano inserite informazioni circa l'allestimento, contestuale alla manifestazione, di uno spazio laboratoriale "sull'avvio delle attività di restauro conservativo dei materiali archeologici", *addendum* destinato a rendere il quadro ancora più nebuloso, poiché solo la Soprintendenza poteva avere autorizzato (e forse finanziato) un intervento diretto sui reperti: un centinaio di anfore da trasporto in terracotta, di cronologia disparata, provenienti dai fondali antistanti la città eponima della costiera;

altre e più stringenti domande ha generato, *post eventum*, quanto scritto il 12 settembre dal signor Gianni Addabbo sulla sua pagina "Facebook", dove, dopo avere genericamente alluso a manufatti "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano", non riuscendo a tacere l'identità di quel cittadino, finiva per rivendicare orgogliosamente a sé i reperti e li qualificava "frutto di una ricerca trentennale";

considerato che:

l'ipotesi di reperti archeologici "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano" presuppone la piena proprietà degli stessi da parte del privato, legittima solo in esito ad acquisti (documentati) sul mercato antiquario legale o di un compendio ereditario formato anteriormente al 1939 e arrivato fino al donante. Addabbo, però, non solo specifica che si tratta del "frutto di una ricerca trentennale", ma ne parla come se i materiali fossero sempre rimasti nella sua disponibilità;

poiché è impensabile che un ufficio periferico di tutela del Ministero della cultura qual è la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, come pure gli ottimi Carabinieri TPC responsabili per la Campania, possano avere avallato gravi ambiguità, o addirittura fatti illeciti, per consentire al Comune di vantare la proprietà della pseudo collezione Addabbo, bisogna quanto meno supporre una non perfetta comunicazione, mediante la locandina già

ricordata, della vicenda culminata nell'acquisizione del nucleo di anfore antiche e *post* antiche al patrimonio comunale;

valutato che alla richiesta di spiegazioni della prima firmataria del presente atto, rivolta anche pubblicamente alla Soprintendenza e ai Carabinieri TPC-Napoli in data 13 settembre 2021, la prima rispondeva piccata, il 27 settembre (con nota prot. n. 20736-P), lamentando la mancata attivazione delle "specifiche sedi di dialogo e/o sindacato istituzionale", e adducendo che: "allo stato non si ritiene di dover fornire riscontro alle richieste in oggetto, pur restando pienamente disponibile a fornire ogni dettaglio della vicenda nelle forme opportune",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente che il Ministero, che per mandato costituzionale tutela il patrimonio storico-artistico nazionale a nome e per conto dei cittadini italiani, dia puntuale evidenza pubblica all'intero *iter* amministrativo che ha condotto all'acquisizione al patrimonio comunale di Amalfi di un nucleo di anfore rinvenute sui fondali della costiera in circostanze evidentemente diverse e distanti da quelle previste dalla normativa vigente.

(3-02864)

[LUCIDI](#), [FREGOLENT](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da organi di stampa e fonti istituzionali, nel mese di novembre 2021 potranno riprendere i viaggi dei cittadini europei in territorio statunitense;

nonostante manchino poche settimane al giorno della riapertura dei confini USA, che secondo quanto riportato dal "Daily Mail" dovrebbe avvenire tra l'8 e il 13 novembre, ancora non si conoscono le modalità per l'ingresso stabilite dall'amministrazione statunitense;

un problema che viene segnalato è quello relativo alle differenze tra le linee guida sugli *standard* della vaccinazione che intercorrono tra le amministrazioni sanitarie americane ed europee: a titolo esemplificativo, mentre in Unione europea viene accettato come ciclo di vaccinazione completo la guarigione dalla malattia e la singola dose di vaccino Pfizer o Moderna, il CDC americano non ha istituito un regolamento ufficiale che faccia chiarezza sulle modalità di ingresso;

stessa problematica si riscontra per le persone che hanno avuto una vaccinazione tramite un vaccino non riconosciuto dall'ente regolatore americano, ma al contrario riconosciuto dall'EMA,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, anche in sede europea, per arrivare ad un chiaro accordo con gli USA che non lasci spazio all'interpretazione e chiarisca quali siano gli *standard* di vaccinazione comuni.

(3-02865)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nella prima settimana di agosto 2021, a Marigliano, popoloso comune in provincia di Napoli, è stata demolita la storica dogana aragonese: un bene di notevole pregio culturale, annesso alla torre daziata di età angioina, facente parte del complesso monumentale del castello ducale;

la dogana aragonese, edificata come punto di riscossione dei diritti feudali, presentava un ricco palinsesto murario, esito dei numerosi rimaneggiamenti avvenuti già a partire dal Quattrocento: in particolare, il corpo di fabbrica prospiciente al cortile era caratterizzato da un porticato a due fornici con arconi ribassati, aperto verso la torre e tamponato nel Settecento (ben visibile prima delle demolizioni) sul quale era stato innalzato, nel XIX secolo, un tetto a falda unica ricoperto da coppi napoletani sostituiti, negli anni '50 del Novecento, da tegole marsigliesi. Altri corpi di fabbrica medievali e cinquecenteschi per la raccolta e il deposito delle decime erano addossati, invece, alla torre daziata e alla pesa pubblica (o stadera);

il valore storico di questi manufatti era noto sia alla proprietà sia all'ufficio tecnico del Comune fin dal 2016, quando tutto il complesso monumentale del castello di Marigliano, costituito dai resti della fortezza medievale, nonché dal palazzo dei duchi Mastrilli con i fossati e i controfossati, le torri angioine, i parchi inferiore e superiore con il boschetto all'inglese e il laghetto, la dogana aragonese, la barriera daziata, i torchi da vino, gli antichi depositi cerealicoli, i rondoni, i rivellini, i cellai, le stalle, le starze, le aie, la cavallerizza e il tratto superstite delle mura urbane fu sottoposto a nuovi e più

precisi vincoli di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche; sebbene la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli avesse dettato una serie di prescrizioni per il recupero e il restauro conservativo della dogana aragonese, l'ufficio tecnico del Comune, per motivi oggi al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha rilasciato negli anni, su richiesta dei tecnici della proprietà (nel frattempo parcellizzata e alienata per una considerevole somma), diversi permessi di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia, il n. 95 del 18 novembre 2015 e il n. 27 del 9 giugno 2020, autorizzando massicci interventi di trasformazione edilizia confliggenti con i pareri ministeriali;

a fine luglio 2021 veniva allestito il cantiere relativo all'ultimo titolo edilizio rilasciato ma, a seguito degli abituali controlli condotti sul territorio dal nucleo antiabusivismo della Polizia locale, diretto dal maresciallo Carmela Ardolino, è stata accertata una verità a dir poco sconvolgente: la dogana aragonese, con le sue fabbriche e le sue pertinenze, era stata completamente rasa al suolo, l'area di sedime sbancata e gettate le fondazioni di un edificio completamente nuovo, con una serie di pilastri in cemento armato affioranti dallo scavo. Solo l'arco d'ingresso in tufo della porta carraia e la torre angioina, peraltro, non facenti parte della proprietà in questione, sono stati risparmiati;

consultando il fascicolo edilizio e confrontando i titoli abilitativi (con gli elaborati grafici e fotografici pertinenti), la Polizia locale ha individuato incongruenze, omissioni, gravissime irregolarità e soprattutto discordanze incompatibili con i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza, ponendo tutta l'area sotto sequestro giudiziario; successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha confermato il sequestro dell'area di sedime e ha iscritto nel registro degli indagati più persone, per numerosi capi di imputazione provvisoria tra i quali, come riferiscono gli organi d'informazione, distruzione aggravata di bene culturale, abuso in atti d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio e omissione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento delittuoso ai danni del patrimonio culturale avvenuto nel castello ducale di Marigliano, dov'è stato stravolto in via permanente un complesso architettonico di particolare pregio e sono stati distrutti definitivamente manufatti antichi irriproducibili;

se, durante l'attività di documentazione *ex post* delle demolizioni non autorizzate, l'ufficio territoriale di tutela del Ministero della cultura abbia accertato se durante l'attività di scavo, sbancamento e movimentazione terra siano stati anche intaccati, manomessi, sconvolti o distrutti eventuali depositi archeologici;

se, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo stesso ufficio abbia attivato tempestivamente il previsto procedimento sanzionatorio di tipo pecuniario per i lavori non autorizzati che hanno prodotto la perdita di beni culturali tutelati, comunicando l'avvio dell'istruttoria in tal senso ai responsabili dell'illecito e al proprietario;

se, stante l'impossibilità di ricostruire i pregevoli manufatti storici demoliti, il Ministero non ritenga di farsi promotore di misure di sicurezza a carattere patrimoniale attraverso l'acquisizione gratuita e forzata dell'area di sedime al patrimonio dello Stato in attesa che sia disposta la demolizione di quanto costruito a spese della proprietà.

(3-02866)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della cultura.* - Premesso che:

con decreto del Ministro dell'ambiente 11 maggio 1999 è stata istituita la riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano, luogo di grande interesse naturalistico e storico, nonché parte della memoria democratica dell'Italia e dell'Europa. A Ventotene fu infatti concepito il manifesto per una Europa federale;

il decreto affidava la gestione della riserva al Comune di Ventotene e le funzioni di vigilanza al Ministero dell'ambiente;

le procedure ivi previste non sono tuttavia mai state rispettate: non è stata mai nominata, da parte del Ministero dell'ambiente, la commissione di riserva (art. 3), che avrebbe dovuto rendere pareri sulla gestione della riserva (art. 8), né risulta essere mai stata avviata la fase progettuale e attuativa del piano

di gestione (art. 5);

a parere dell'interrogante, dunque, dovrebbero essere considerate illegittime le decisioni assunte dal Comune di Ventotene, quale ente gestore nelle procedure autorizzative (urbanistica, concessioni, licenze edilizie, lavori pubblici, restauri, interventi sul territorio, variazione destinazioni d'uso);

in questo contesto appare ancor più grave che siano stati approvati i progetti inerenti al progetto straordinario "per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano", finanziato nel 2016 per 70 milioni di euro con delibera n. 3, del 1° maggio 2016 -Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano stralcio "Cultura e sviluppo" (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera d));

il 3 agosto 2017 è stato firmato il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene, allo scopo di coordinare le diverse istituzioni coinvolte nei processi autorizzativi (Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Agenzia del demanio; Regione Lazio; Comune di Ventotene; riserva naturale statale e area marina protetta "isole di Ventotene e S. Stefano"; Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia);

il CIS prevede, nello specifico: all'art 4, comma 2, che: "Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento"; all'art 14, comma 2: "Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il responsabile unico del contratto sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del presente CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo";

tutti i soggetti istituzionali del tavolo hanno disatteso il loro mandato nel verificare che le decisioni assunte dal CIS rispettassero le leggi, provocando in tal modo gravi danni all'erario dello Stato attraverso l'autorizzazione di spese non ammissibili;

risulta ancora più grave il fatto che, nonostante le osservazioni alla VIA presentate il 5 luglio 2021 da vari soggetti interessati (studiosi, associazioni ambientaliste, cittadini) e nonostante le prescrizioni notificate il 25 giugno 2021 dal coordinatore della sottocommissione VIA, avvocatessa Paola Brambilla del Ministero della transizione ecologica al soggetto attuatore Invitalia e ai membri del CIS, il 30 giugno 2021, sia stata annunciata la pubblicazione del concorso internazionale di progettazione per l'ex carcere borbonico nell'isola di Santo Stefano, con un impegno di spesa di circa 31 milioni di euro, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare la legittimità delle decisioni assunte dal CIS con particolare riguardo ai lavori programmati per il restauro dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, nonché di quelle assunte dal Comune di Ventotene quale ente gestore della riserva.

(4-06111)

**PAROLI** - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

sono sempre più evidenti le criticità ormai croniche del tratto dell'ex strada provinciale 343 (ora statale 343) sulla direttrice Parma-Brescia, compreso tra il confine del comune di Carpenedolo (Brescia) e Asola (Mantova);

è un tratto di strada di circa 11,5 chilometri, che attraversa i centri abitati di Acquafredda (Brescia) e Casalmoro (Mantova) e che ha una percorrenza media giornaliera di 9.000 mezzi, negli ultimi anni sovente teatro di incidenti, in molti casi mortali;

l'urgenza dell'ampliamento e della riqualificazione di questo tratto di strada ha origini ormai remote e l'incompletezza dell'intervento degli anni '90, con il quale venne riqualificato il tratto tra Montichiari e Carpenedolo, è perfettamente testimoniata dal restringimento della sede stradale al confine tra Carpenedolo e Acquafredda, punto in cui la larghezza della carreggiata passa da una media di 8,5 a 6 metri scarsi;

da quel punto, fatta eccezione per il tratto in ingresso al comune di Casalmoro, ove un sistema di corsie di decelerazione di fatto aumenta la carreggiata, la strada prosegue fino alla rotonda posta all'ingresso del centro abitato di Asola con una larghezza talmente limitata da rendere ogni incrocio tra mezzi pesanti un potenziale rischio, considerando anche il fatto che in vari punti il manto stradale presenta degli avvallamenti e improvvisi cambi di pendenza;

a ciò si aggiungono le problematiche legate alla presenza di nebbia durante la stagione invernale e alla presenza del canale irriguo denominato "Fossa magna", che costeggia la strada parallelamente sul lato ovest e che per lunghi tratti è persino sprovvista di *guard rail*;

alla luce di tali considerazioni si ritiene di estrema importanza porre l'attenzione sulla pericolosità di questo tratto stradale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di attuare interventi urgenti per una radicale riqualificazione del citato tratto stradale.

(4-06112)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3<sup>a</sup> Commissione permanente*(Affari esteri, emigrazione):

3-02865 del senatore Lucidi e della senatrice Fregolent, sulla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti;

*11<sup>a</sup> Commissione permanente*(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02863 del senatore Stefano ed altri, sul riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS nella provincia di Lecce.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06068 del senatore Malan.



